

730

MODELLO 730/2011 Redditi 2010

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. INTRODUZIONE	2	3. Informazioni preliminari	7
1. Perché conviene il Mod. 730	2	4. Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute	9
2. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione	2	5. Compilazione del frontespizio	10
3. Chi può presentare il Mod. 730	2	6. Familiari a carico	11
4. Chi deve presentare il Mod. UNICO		7. Dati del sostituto d'imposta	13
Persone fisiche	2	8. QUADRO A - Redditi dei terreni	13
5. La dichiarazione congiunta Mod. 730	4	9. QUADRO B - Redditi dei fabbricati	15
6. A chi si presenta	4	10. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	18
7. Quando e come si presenta	4	11. QUADRO D - Altri redditi	23
8. Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF	5	12. QUADRO E - Oneri e Spese	28
9. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.196 del 2003	5	13. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	48
		14. QUADRO G - Crediti d'imposta	52
		15. QUADRO I - ICI	56
II. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	7	III. APPENDICE	57
1. Come è composto il modello	7	CODICI CATASTALI COMUNALI	I-XII
2. Cosa c'è di nuovo	7		

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Mod. 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- non deve trasmettere il modello all'Agenzia delle entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. È tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell'anno 2010 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle tabelle della pagina seguente. In questo caso deve verificare se può presentare il Mod. 730 o deve presentare il Mod. UNICO, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni, o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2010.

3. Chi può presentare il Mod. 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i **contribuenti che nel 2011 sono:**

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2011;
 - a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2011 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2010 al mese di giugno dell'anno 2011;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Chi presenta la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni appena descritte.

I contribuenti sopra elencati, che scelgono di utilizzare il Mod. UNICO, devono presentarlo solo in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Possono utilizzare il Mod. 730 i **contribuenti che nel 2010 hanno percepito:**

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

4. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche

Devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche 2011 e non possono utilizzare il Mod. 730, i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2010 hanno posseduto:
 - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
 - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2010 e/o nel 2011 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti");
- nel 2011 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d'imposta Mod. 770 ordinario e semplificato;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d'imposta che potrà effettuare i conguagli.

CASI DI ESONERO

TIPO DI REDDITO		CONDIZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)		
Lavoro dipendente o pensione		Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio.
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)		
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>		
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>		
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva. <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>		
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>		

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

TIPO DI REDDITO		LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati		500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito		8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. <i>Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + altre tipologie di reddito		7.500	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)		7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito		7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. <i>Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito. <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>		7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i>		4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche		28.158,28	

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO	
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:	
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:	
imposta lorda (*)	-
detrazioni per carichi di famiglia	-
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	-
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	
(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.	

5. La dichiarazione congiunta Mod. 730

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel paragrafo 3 e almeno uno dei due può utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730 (paragrafo 3), possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta, se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

6. A chi si presenta

Il Mod. 730 può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell'anno,
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Si segnala che il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

7. Quando e come si presenta

I termini per la presentazione sono:

- entro il 2 maggio (in quanto il 30 aprile è sabato e il 1° maggio è festivo) se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato.

Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare:

- il Mod. 730 già compilato. Il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione;
- il Mod. 730-1, in busta chiusa; il modello riporta la scelta per destinare l'8 per mille e il 5 per mille dell'IRPEF. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la dichiarazione in forma congiunta, il contribuente deve inserire le schede per destinare l'otto per mille e il cinque per mille in un'unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello già compilato senza pagare alcun compenso al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il Caf può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni (quali il CUD 2011 o il CUD 2010) che documentano le ritenute;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta quando ha calcolato il reddito. Non deve, inoltre, esibire la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- nel caso di spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, dai documenti previsti per fruire della detrazione del 36 per cento, ad esempio dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, dalla quietanza rilasciata dal condominio che attesta il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione della data di inizio lavori al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara. Per gli interventi sulle parti comuni, la documentazione può essere sostituita da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione del 41 o 36 per cento e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto per la detrazione;
- dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente con modello F24;
- dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2015** termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un **visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

8. Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono scegliere di destinare l'otto e il cinque per mille dell'IRPEF, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2011) o al modello UNICO Persone Fisiche 2011 e seguendo le condizioni sotto indicate.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF a:

- scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, e inoltre a interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009).

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'IRPEF sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

9. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a cui tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66 bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, I.I.N.P.S.), in due casi: quando previsto da una norma di legge o di regolamento oppure quando questa comunicazione è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono anche essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (come, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Indicando il numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere inseriti facoltativamente dal contribuente, se intende avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Entrambe queste scelte, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista abilitato o al sostituto d'imposta, i quali trasmettono i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. In particolare:

- il Caf o il professionista abilitato comunica i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate;
- i sostituti d'imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (agenzie postali, Caf o professionista abilitato, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando questi dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, che conservano l'elenco dei responsabili e lo rendono disponibile su richiesta;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di organismi nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per ottenere la conferma dell'esistenza dei dati medesimi e per conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione, oppure la cancellazione se trattati in violazione di legge, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Questi diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef e del cinque per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

II – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Come è composto il modello

■ Frontespizio

Informazioni relative al contribuente, in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale. Dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.

■ Quadro A (redditi dei terreni)

Redditi che derivano dal possesso dei terreni.

■ Quadro B (redditi dei fabbricati)

Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.

■ Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'IRPEF e alle addizionali regionale e comunale.

■ Quadro D (altri redditi)

Redditi di capitale, di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

■ Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

■ Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)

Acconti relativi all'IRPEF e all'addizionale comunale. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti. Richiesta rimborso incremento produttività anni 2008 e 2009.

■ Quadro G (crediti d'imposta)

Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

■ Quadro I (ICI)

Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2011 per il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 2011.

■ Firma della dichiarazione

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi modello 730/2011 relativo ai redditi dell'anno 2010 sono:

- l'introduzione di una cedolare secca (imposta sostitutiva del 20 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila (quadro B - colonna 8 dei righi da B1 a B8);
- l'introduzione di un credito d'imposta previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione (quadro G, rigo G3);
- l'introduzione di un credito d'imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (quadro G - rigo G8);
- la proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (quadro C - rigo C5);
- la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 149,5 euro (quadro C - rigo C14);
- la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (quadro E - righe da E33 a E36);
- la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro E - righe da E38 a E40);
- la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni (quadro F - rigo F13).

3. Informazioni preliminari

Correzione ed integrazione del mod. 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Mod. 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO Persone fisiche 2011 può essere presentato entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche.

Il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche può essere presentato:

- entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).



La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al mod. 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2011 e CUD 2010

Le istruzioni al Mod. 730 fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2011 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2010 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2010, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2011.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata. È necessario scrivere sempre il codice fiscale nell'apposito spazio e il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata dell'ultimo modello compilato.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale.

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo <http://uif.banccaditalia.it>, sezione Cambi, Cambi fiscali.

Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello UNICO 2011 Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2011 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche** se hanno percepito nel 2010:
 - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20% (art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996);



I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

- **il quadro RT del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche**, se nel 2010 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2010 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi;
- **il modulo RW**, se nel 2010 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari, per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità appena descritte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO Persone fisiche 2011.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO 2011 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2011, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

4. Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute

Entro il **31 maggio** il datore di lavoro o l'ente pensionistico consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il **15 giugno** il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale per riscontrare eventuali errori. Per effettuare il controllo si possono consultare le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta pubblicate in Appendice.

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio**, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi IRPEF o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto IRPEF, di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'IRPEF.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

A **novembre** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto IRPEF.

Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto IRPEF sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

5. Compilazione del frontespizio

Contribuente

La casella "**Dichiarante**" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "**Dichiarante**" e "**Dichiarazione congiunta**", mentre il coniuge deve barrare solo quella "**Coniuge dichiarante**". Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella "**Rappresentante o tutore**" e indicare il proprio codice fiscale nella casella "**Codice fiscale del rappresentante o tutore**". In tal caso, la casella "**Dichiarante**" non deve essere barrata.

Nella casella "**Codice fiscale**" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella "**Soggetto fiscalmente a carico di altri**" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a **2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili.

La casella "**730 integrativo**" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

Lo **stato civile** deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di consegna del Mod. 730.

Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2010 alla data in cui presenta la dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Pertanto, se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso, i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del **numero di telefono, di cellulare** e dell'indirizzo di **posta elettronica** è facoltativa: l'inserimento di questi dati è consigliato a chi desidera ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e, pertanto, in caso di variazione della residenza varia anche il domicilio fiscale.

Residenza non variata

Se il contribuente non ha variato la propria residenza o la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, basta compilare il solo rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2010".

Residenza variata

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia variato la propria residenza trasferendola in un Comune diverso è necessario compilare tutti e tre i rigi relativi al domicilio fiscale.

Si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i rigi relativi al domicilio fiscale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2010: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2009 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2010: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2010 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2010 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2011: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2010 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2010 indicare il nuovo domicilio.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare il modello semplificato (v. capitolo 3).

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Sul primo Mod. 730 si deve:

- barrare la casella "Dichiarante";
- barrare, nel riquadro "Stato civile", la casella:
 - '7' nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - '8' nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Sul secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "Rappresentante o tutore";
- compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Si precisa che in questo caso non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

6. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2010 sono stati fiscalmente a carico, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2010 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

Nel limite di reddito di **2.840,51 euro** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008.

Queste retribuzioni, anche se esenti, sono fiscalmente rilevanti soltanto per l'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).



Se nel corso del 2010 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** variano in base al reddito quindi, chi presta l'assistenza fiscale, dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

In base al risultato le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel **rigo 1** scrivere i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la **casella 'C'**.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il **codice fiscale** del coniuge, anche se non è a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2010. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2010, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2010, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere '7'.

Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5

Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la **casella 'F1'** se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la **casella 'F'** per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto *Familiari a carico*").

Colonna 2: barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio disabile. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerato disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 "codice fiscale": scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico **deve essere scritto comunque**, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente a un altro soggetto.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status** di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

La casella "**Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente**", posta in alto al prospetto "coniuge e familiari a carico", va compilata se in uno o più rigi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non ha potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all'estero (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella "F" o "D"). In questo caso, oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare in questa casella il numero di figli residenti all'estero per i quali non è stato indicato il codice fiscale. Questa informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico, che risulta diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio, se nel prospetto familiari a carico sono stati compilati tre rigi relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nella casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" dovrà essere indicato il valore 2.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2010; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2010, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2010 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5'.

Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2009, nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2010, indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

Si fa presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.

Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

- **per ogni figlio a carico:**
 - '100' se la detrazione è richiesta per intero;
 - '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
 - '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
 - la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
- **per ogni altro familiare a carico:**
 - '100' se l'onere grava per intero;
 - la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli"

Questa casella è riservata ai contribuenti con un numero di figli superiore a tre.

In questa casella va indicata la percentuale riferita alla ulteriore detrazione.

Se spettano le detrazioni per figli a carico e se il numero dei figli è superiore a tre, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconosce un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro**. Questa ulteriore detrazione per famiglie numerose spetta anche quando l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Questa detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

7. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto sempre a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.

Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.



Riportare nella casella "codice sede" il codice indicato nel CUD 2011, se la stessa casella, presente nella sezione del CUD relativa al datore di lavoro, risulta compilata.

8. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.



Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, seguire le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale) e colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. Il reddito non va ricalcolato, perché la rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.



Se i redditi dominicali e agrari vengono ricavati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2010, occorre tenere presente che quegli importi sono rivalutati quindi vanno riportati nelle colonne 1 e 3 al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno;
- '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- '5' socio di società semplice;
- '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
- '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7.

Colonna 4: indicare il **periodo di possesso** del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la **percentuale di possesso** espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' mancata coltivazione, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, dell'intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. In tale situazione è considerato solo il 30 per cento del reddito dominicale e il reddito agrario è escluso dall'IRPEF;

- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'IRPEF;
- '3' terreno in conduzione associata;
- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni. Chi presta l'assistenza fiscale non rivaluterà i redditi dominicali e agrari (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
- '5' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 1 e al codice 4;
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Nel caso in cui è presente uno di questi codici chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione che spetta e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2010 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura" occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8.

9. QUADRO B - Redditi dei fabbricati

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D;

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente la disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B8) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B9-B11), va utilizzata per indicare i dati necessari per usufruire di alcune agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B8). Se per l'immobile nel corso del 2010 è variato l'utilizzo (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile vanno compilati più rigi, uno per ogni situazione, barrando la casella continuazione di colonna 7.

Se i rigi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

SEZIONE I - Redditi dei fabbricati

Righi da B1 a B8

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita, prevista a partire dal 1997, verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.



Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2010 l'importo di colonna 1 va indicato senza la rivalutazione del 5 per cento calcolata lo scorso anno.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito imponibile e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 7, senza compilare le successive colonne.

Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati:

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che li risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale.

È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata;

'2' immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione**, dunque posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale maggiorerà di un terzo la rendita catastale rivalutata del 5 per cento;

'3' immobile **locato in regime di libero mercato** o "patti in deroga";

'4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**);

'5' **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

'7' **immobile di società semplici** o di società equiparate, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, che producono redditi di fabbricati;

'8' immobile situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa** dato in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale.

In questo caso è prevista la riduzione del 30 per cento del reddito; per usufruirne occorre compilare la sezione II del quadro B "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato" (righi B9, B10 e B11); la riduzione sarà applicata da chi presta l'assistenza fiscale (vedi in Appendice la voce "Comuni ad alta densità abitativa");

'9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;

'10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica; oppure unità in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

'11' pertinenza di immobile tenuto a disposizione;

'12' immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;

'13' immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;

'14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

'15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

Se il contribuente indica i codici di utilizzo "14" e "15" deve compilare la sezione II del quadro B "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato" (righe B9, B10 e B11); in questo caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale applicherà la riduzione del 30 per cento del reddito.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 5 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione. Indicare l'85 per cento del canone annuo che risulta dal contratto di locazione (o il 75 per cento per i fabbricati ubicati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano). L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se comprese nel canone. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone in proporzione al periodo di possesso.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 6 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

I proprietari degli immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (legge n. 9 del 2007) devono indicare il canone di locazione e nella colonna 6 "Casi particolari" indicare il codice "6" (vedere istruzioni di colonna 6).

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	50
Canone di locazione totale:	10.000

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione: } \frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza: } \frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$$

Colonna 6 (Casi particolari), indicare uno dei codici sottoelencati:

'1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità. In questo caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo" (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili");

'3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita. In questo caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

'4' se l'immobile è locato e non sono stati percepiti i canoni di locazione e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;

'5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;

'6' se per l'immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (Legge 8 febbraio 2007, n. 9). I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2010 (art. 1 del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, come modificato dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).

L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Tale agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei

comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico ovvero che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Scelta cedolare secca locazioni in provincia dell'Aquila) barrare la casella se si intende assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento il reddito derivante da un contratto di locazione con le caratteristiche di seguito elencate. Il contratto di locazione:

- deve riguardare un immobile ad uso abitativo situato nella provincia dell'Aquila;
- deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
- deve essere stipulato alle particolari condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 – locazione a canone "convenzionale").

Se la casella è barrata, il soggetto che presta l'assistenza fiscale applicherà l'aliquota del 20 per cento al reddito dell'immobile, escludendolo pertanto dalla formazione del reddito complessivo (facoltà prevista dall'art. 2, comma 223, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e regolata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1° marzo 2010).

Nel caso in cui i dati dello stesso immobile siano esposti in più righe, ad esempio perché nel 2010 è variata la quota di possesso, la casella deve essere barrata esclusivamente in corrispondenza nel primo rigo.

Colonna 9 (Codice comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'*Elenco codici catastali comunali* presente in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 10 (ICI dovuta per il 2010): indicare con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta dal contribuente per l'anno 2010.

La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:

- esonero dal pagamento dell'ICI in presenza di cause di esenzione;
- in caso di immobili condominiali, qualora l'ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà indicare l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso.

Se l'ICI non è stata versata o è stata versata in misura inferiore indicare l'imposta "dovuta".

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze (art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93).

SEZIONE II - Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato

È necessario compilare la presente sezione per fruire delle seguenti agevolazioni:

- **riduzione del 30 per cento** del reddito in caso di:
 - fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa e locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8);
 - immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione o in comodato a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codici 14 e 15 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8);
- **applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento** del reddito derivante dal contratto di locazione di unità abitativa situata nella provincia dell'Aquila, stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, (colonna 8 barrata nei righe da B1 a B8).

Righi B9, B10 e B11

Colonna 1: indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato o dato in comodato;

Colonna 2: indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato o dato in comodato, solo se sono stati compilati più modelli;

Colonne 3, 4 e 5: riportare i dati della registrazione del contratto di locazione, o di comodato (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ricavabili dal Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

Colonna 6: indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione.

10. QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Nel quadro 'C' indicare i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2010.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, questi redditi devono essere indicati nel quadro anche se il datore di lavoro o ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale. In questo caso i dati da riportare nel quadro sono quelli indicati nel CUD.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nel CUD rilasciato da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è diviso in cinque Sezioni nelle quali indicare:

- **Sezione I:** i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i lavoratori dipendenti del settore privato, in presenza di situazioni particolari, indicano anche le somme percepite come compenso per premi di produttività e le relative ritenute per imposta sostitutiva);
- **Sezione II:** gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno segnalati nella sezione I;
- **Sezione III:** le ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** le ritenute per l'addizionale comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** la detrazione d'imposta riconosciuta dal datore di lavoro al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Nei Righi da C1 a C3 di questa sezione indicare:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- i redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Compilazione dei righi da C1 a C3

Colonna 1: scrivere nella casella il codice che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria).

In particolare i codici da indicare sono:

'1' redditi di pensione;

'2' redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D.Lgs. n. 252 del 2005);

'3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un **regime fiscale agevolato** in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nelle annotazioni del CUD 2011 sono riportati sia la parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) sia la parte di quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile) nonché le ritenute dell'IRPEF e dell'addizionale regionale trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

- nella colonna 3 di questi righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
- nella colonna 5 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute IRPEF;
- nella colonna 6 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato nelle annotazioni del CUD non sono riportati i dati relativi ai compensi erogati per lavori socialmente utili e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario. In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2011 e le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2011.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a **9.296,22 euro**, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a IRPEF e all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dal CUD (codice 3 indicato nella colonna 1).

Colonna 2: compilare la casella solo se nella colonna 1 è stato indicato il codice '2' (reddito di lavoro dipendente) o il codice '3' (compensi per lavori socialmente utili).

In questo caso indicare il codice:

'1' se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

'2' se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Colonna 3: indicare l'importo dei redditi percepiti che per coloro che sono in possesso del CUD è quello indicato nel punto 1 del CUD 2011 o del CUD 2010.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia alle istruzioni relative alla colonna 1 con riferimento al codice 3.

In presenza di un CUD 2011 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti rigi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2011. In questo caso, nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2011 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2011.

Rigo C4: indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1: indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato segnalato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato il CUD, il numero dei giorni da scrivere in questa colonna è quello indicato nel punto 3 del CUD 2011 (o del CUD 2010);
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato il CUD (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



Altri casi sono indicati in Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" (contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio). Per questi casi è indicato il calcolo dei giorni che devono essere riportati in questa colonna.

Colonna 2: indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel punto 4 del CUD 2011;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

Rigo C5: questo rigo interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 hanno percepito compensi per incrementi della produttività e il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10 per cento), entro i limiti di 6.000 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 93 e 94 del CUD 2011 e/o i punti 90 e 91 del CUD 2010) oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 93 e 96 del CUD 2011 e/o punti 90 e 93 del CUD 2010).

In quest'ultimo caso il sostituto non ha applicato la tassazione agevolata a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole.

La compilazione di questo rigo C5 può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente.

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

La compilazione del presente rigo è obbligatoria in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) **avere percepito i compensi da più datori di lavoro** e, quindi, essere in possesso di più CUD 2011 e/o 2010 per i quali non è stato chiesto il conguaglio nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 93 dei CUD 2011 e/o al punto 90 dei CUD 2010 ("*Totale redditi*") anche il punto 94 dei CUD 2011 e/o il punto 91 dei CUD 2010 ("*Totale ritenute operate*") e la somma degli importi dei punti 93 del CUD 2011 e/o dei punti 90 dei CUD 2010 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a 6.000 euro. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti superiore a 6.000 euro;
- 2) **avere percepito i compensi da un solo datore di lavoro** e, quindi, essere in possesso di un solo CUD 2011 o 2010 nel quale risulta compilato, nel caso di CUD 2011, oltre al punto 93 ("*Totale redditi*") anche il punto 94 ("*Totale ritenute operate*"), o nel caso di CUD 2010, oltre al punto 90 anche il punto 91, e l'importo indicato al punto 93 del CUD 2011 o al punto 94 del CUD 2010 risulta superiore a euro 6000. In questo caso il datore di lavoro ha assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva su un ammontare di compensi superiore a euro 6.000;
- 3) **avere percepito i compensi da uno o più datori di lavoro** e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD 2011 e/o di uno o più CUD 2010, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 93 del CUD 2011 e/o il punto 90 del CUD 2010 anche il punto 94 del CUD 2011 e/o il punto 91 del CUD 2010 (anche se la somma degli importi presenti nel punto 93 del CUD 2011 e/o nel punto 90 del CUD 2010 non è superiore a 6.000 euro) ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. L'ipotesi è quella in cui il lavoratore nell'anno 2009 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 35.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà chiedere la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti. Si precisa che nel predetto limite di 35.000 euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva;

In presenza di uno dei sopraelencati casi compilare questo rigo nel seguente modo:

- **colonna 2:** indicare l'importo risultante dal punto 93 del CUD 2011 e/o dal punto 90 del CUD 2010 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 93 dei CUD 2011 e/o nei punti 90 dei CUD 2010 nei quali risultano anche compilati i punti 94 dei CUD 2011 e/o i punti 91 dei CUD 2010;
- **colonna 3:** indicare l'importo risultante dal punto 94 del CUD 2011 o dal punto 91 del CUD 2010 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 94 dei CUD 2011 e/o nei punti 91 dei CUD 2010;
- **colonna 4:** barrare la casella "Tassazione ordinaria", se il lavoratore si trova nel caso di cui al precedente punto 3 (contribuente che non ha le condizioni per fruire dell'imposta sostitutiva e, pertanto, ha indebitamente goduto dell'agevolazione);
- **colonna 5:** barrare la casella "Tassazione sostitutiva", se il lavoratore si trova nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (contribuente che intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva).

La compilazione delle **colonne 4 e 5** è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.

COMPILAZIONE FACOLTATIVA

I lavoratori dipendenti che hanno percepito i sopraindicati compensi per incremento della produttività, pur non essendo obbligati alla compilazione del rigo, possono optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal datore di lavoro se ritengono quest'ultima meno vantaggiosa.

In particolare la compilazione del presente rigo è facoltativa in presenza di una delle seguenti due condizioni:

- 1) **avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva** (punti 93 e 94 del o dei CUD 2011 compilati e/o punti 90 e 91 del o dei CUD 2010). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute IRPEF a titolo d'acconto;
- 2) **avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria** (punti 93 e 96 del o dei CUD 2011 compilati e/o punti 90 e 93 del o dei CUD 2010 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2009 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà dal reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 6.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

In entrambi i casi compilare il rigo C5 nel seguente modo:

- **colonna 1:** indicare l'importo risultante dal punto 93 del CUD 2011 nel quale risulta compilato anche il punto 96, o dal punto 90 del CUD 2010 nel quale risulta compilato anche il punto 93; oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 93 dei CUD 2011 nei quali risulta compilato anche il punto 96 e/o nei punti 90 dei CUD 2010 nei quali risulta compilato anche il punto 93. In questa colonna sommare anche l'importo indicato nel punto 101 del CUD 2011.
- **colonna 2:** indicare l'importo risultante dal punto 93 del CUD 2011 nel quale risulta compilato anche il punto 94 o l'importo risultante dal punto 90 del CUD 2010 nel quale risulta compilato anche il punto 91; ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati

nei punti 93 dei CUD 2011 nei quali risulta compilato anche il punto 94 e/o la somma degli importi indicati nei punti 90 dei CUD 2010 nei quali risulta compilato anche il punto 91;

- **colonna 3:** indicare l'importo risultante dal punto 94 del CUD 2011 o dal punto 91 del CUD 2010, oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 94 del CUD 2011 e/o la somma degli importi indicati nei punti 91 del CUD 2010;
- **colonna 4** barrare la casella "Tassazione ordinaria" se si intende optare per la tassazione ordinaria (condizione di cui al punto 1) ovvero barrare la casella di **colonna 5** "Tassazione sostitutiva" se si intende optare per la tassazione dei compensi ad imposta sostitutiva (condizione di cui al punto 2).

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Righi da C6 a C8

Indicare gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono essere riportati nella sezione I (punto 2 del CUD 2011 o del CUD 2010):

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) i compensi e le indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;



Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare.

- g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Compilazione dei righi da C6 a C8.

Colonna 1: barrare la casella se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge (vedere sopra la lettera a);

Colonna 2: indicare l'importo dei redditi percepiti. Tale importo per i soggetti che sono in possesso del CUD è quello indicato nel punto 2 del CUD 2011 (o del CUD 2010).

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9: indicare il totale delle **ritenute IRPEF** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo indicato nel punto 5 del CUD 2011 o del CUD 2010).

Rigo C10: indicare il totale dell'**addizionale regionale all'IRPEF** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo indicato nel punto 6 del CUD 2011 o del CUD 2010).

Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 leggere le informazioni relative al codice 3 della casella 1 dei righi da C1 a C3.

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare l'acconto dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo indicato nel punto 10 del CUD 2011 o del CUD 2010).

Rigo C12: indicare il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (importo indicato nel punto 11 del CUD 2011 o del CUD 2010).

Rigo C13: indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2010 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (importo indicato nel punto 13 del CUD 2011 o del CUD 2010).



I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso

Questa sezione è riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 3, del decreto legge n. 185/2008 come modificato dall'art.2 c.156, lett.a), della legge n.191/2009).

L'agevolazione spetta ai lavoratori che nell'anno 2009 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro. Inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 ha previsto che la riduzione d'imposta, il cui importo non può

essere superiore a 149,50 euro, è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punti 51 e 52 del CUD 2011 o punti 50 e 51 del CUD 2010 compilati).

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito (punti 51 e 52 del CUD 2011 o 50 e 51 del CUD 2010 compilati).

Rigo C14: riportare l'importo del punto 51 del CUD 2011 o del punto 50 del CUD 2010 (*detrazione fruita*).

Nel caso di più CUD indicare la somma dei punti 51 dei CUD 2011 o dei punti 50 dei CUD 2010; se il risultato è superiore a euro 149,50 (detrazione massima prevista) riportare 149,50 euro.

L'indicazione in questo rigo della detrazione riconosciuta dal datore di lavoro consente la fruizione della stessa in sede di liquidazione della dichiarazione.

11. QUADRO D - Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I righe D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Questi redditi vanno dichiarati se percepiti nel 2010, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva. Solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata o partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, devono dichiarare i proventi percepiti indicati nella certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari. I redditi di capitale concorrono alla formazione della base imponibile e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi nella misura del 49,72 per cento solo se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, oppure nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Per la determinazione e il versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, se hanno percepito nel 2010 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.



In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Nel **rigo D1** indicare: gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
 - il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato;
 - il codice 3 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art.167, comma 5, del TUIR), tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello UNICO PF;
 - il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
 - il codice 5 in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

– il codice 6, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR);

■ **nella colonna 2:**

– se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4: il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2010 e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 30 32 e 34;

– se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6: il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2010 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 29, 31 e 33;

– se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3: il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2010 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti da 28 a 34;



L'elenco dei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta Black list) è riportato in Appendice alla voce "Utili provenienti da Paesi o territori a regime fiscale privilegiato".

■ **nella colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite indicato nel punto 38 della certificazione degli utili.

Si precisa che, per la compilazione del rigo D1, nel caso in cui a chi ha percepito i proventi siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Nel **rigo D2** vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2010, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

In particolare indicare:

■ **nella colonna 1:**

– il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;

– il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);

– il codice 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;

– il codice 4 in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

– il codice 5 in caso di:

- altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
- ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
- altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
- proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- gli interessi di mora;
- gli interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

– il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

– il codice 7 in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003).

Devono essere dichiarati nel presente quadro i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, i questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

■ **nella colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;

■ **nella colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale

Per i compensi di lavoro autonomo che non derivano da attività professionale da indicare nel rigo D3 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nel rigo D3 indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - '1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
 - '2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
 - '3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- nella **colonna 2** l'importo del reddito percepito nel 2010 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale. Nel caso in cui nella colonna 1 sia stato indicato il codice 1 (utilizzazione economica di opere dell'ingegno) e il contribuente abbia un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento, e non del 25 per cento come normalmente previsto;
- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.

REDDITI DIVERSI

Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione

Nel rigo D4 indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
 - '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
 - '3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
 - '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
 - '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, nonché altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line;
 - '6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
 - '7' – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
 - per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **7.500,00 euro**. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";

- nella **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 2010.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5, nel caso di redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, deve essere indicato l'importo netto assoggettato a imposta sui redditi nello Stato estero per il 2010 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se nello Stato estero l'immobile non è tassabile non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito; se nello Stato estero gli immobili sono tassabili applicando tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'importo che risulta dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'importo del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento (a titolo di deduzione forfetaria delle spese); se l'importo del canone di locazione è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato nello Stato senza alcuna deduzione di spesa; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di **7.500,00 euro**;
- nella **colonna 3** le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione

Per i redditi diversi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nel **rigo D5** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - '1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - '2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

'3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);

- nella **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 2010;
- nella **colonna 3** le spese inerenti la produzione dei redditi;



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel **rigo D6** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2010 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario, sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;

- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

A tal fine specificare nella **colonna 1**:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR, questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Mod. UNICO PF;
- il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art 167, comma 5, del TUIR);
- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2010 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2010 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 12**, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art 167, comma 5 del TUIR.

Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella **colonna 3** indicare l'anno di apertura della successione.

Nella **colonna 4** indicare:

- il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
- il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2010 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 11 o 12;
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, se è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;
- le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
- l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9;
- la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto se a colonna 1 è stato indicato il codice 10.

Nella **colonna 5** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella **colonna 6** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 7** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2010 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nel **rigo D7** indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:
 - '1' per stipendi arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
 - '2' per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
 - '3' per somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e Ilor, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2010 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
 - '4' per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2010, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contri-

biente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;

- '5' per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
 - '6' per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
 - '7' per le plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
 - '8' redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
- nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria;
 - nella **colonna 3** indicare:
 - l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
 - l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
 - l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
 - nella **colonna 4** l'importo del reddito.

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2004 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2010 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008)} - 2.500 \text{ euro}}{10}$$

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio $20.000 - 5.000 = 15.000$ euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";

- nella **colonna 7** l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

12. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2010 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (v. sezione VI di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 6).

In questo caso è necessario che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In questa ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico. Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Questo quadro comprende sette sezioni e in particolare:

- **Sezione I:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio, spese sanitarie);
- **Sezione II:** spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- **Sezione III:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento o del 41 per cento (Interventi di recupero del patrimonio edilizio);
- **Sezione IV:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 20 per cento (per esempio, spese per la sostituzione di frigoriferi);
- **Sezione V:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento (Interventi di risparmio energetico);
- **Sezione VI:** dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- **Sezione VII:** dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento il cui elenco è riportato nella tabella che segue.

Con riferimento a ciascuna spesa è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito; questo coincide con quello indicato nelle annotazioni del CUD 2011 se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso la spesa deve essere comunque indicata nel relativo rigo per poter fruire della detrazione spettante.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	19	Erogazioni liberali ai partiti politici	E19/ E20/ E21
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	E2	20	Erogazioni liberali alle ONLUS	"
3	Spese sanitarie per disabili	E3	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"
4	Spese veicoli per disabili	E4			
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	E8	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	E9	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	E10	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	E11	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	E12	29	Spese veterinarie	"
13	Spese per istruzione	E13	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosciuti sordi	"
14	Spese funebri	E14	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	E15			
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	E16	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	E17	33	Spese per asili nido	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	E18	34	Altre spese detraibili	"

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2010 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'im-

porto complessivo di **3.615,20 euro**, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 61 del CUD 2011 o al punto 60 del CUD 2010. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di **3.615,20 euro**, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Possano, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 63 del CUD 2011 o al punto 62 del CUD 2010.



Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei **rigli E1, E2 ed E3** superano complessivamente i **15.493,71 euro** la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).



I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2: indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute. Un elenco di quelle per le quali è possibile fruire della detrazione è riportato in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Se una parte di queste spese riguarda patologie esenti ed è possibile che la detrazione non trovi capienza nell'imposta dovuta, l'importo va indicato nella colonna 1 di questo rigo (v. le istruzioni della colonna 1).

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Colonna 1: indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche che danno diritto all'esenzione dal ticket. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it

Queste spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2 (v. istruzioni di colonna 2).

La colonna 1, pertanto, può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Questa possibilità è valida anche se il contribuente si è rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie per la patologia esente (ad esempio, spese per prestazioni in cliniche private).

Se per una parte di queste spese la detrazione non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, l'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730/3, per consentire a un altro familiare che le ha sostenute di fruire della restante quota di detrazione (v. le istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico

Indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare **6.197,48 euro**.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei **rigli E1 ed E2** sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per disabili

Indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per disabili e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono disabili coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

I disabili possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Ulteriori informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per disabili".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E4 - Spese veicoli per disabili

Indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di **18.075,99** euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso, indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2007, nel 2008 o nel 2009 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2007, 2008 o 2009);
- il numero della rata che si utilizza per il 2010 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

Si ricorda che **la detrazione spetta anche per le spese di riparazione** che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante).

Queste spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due rigi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida

Indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2007 e/o nel 2008 e/o nel 2009 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Nella **colonna 2** indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Nella **colonna 1** indicare il numero della rata di cui si intende fruire.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2009 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 134 del prospetto 730-3/2010, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2007 e/o nel 2008 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2010.

Se, invece, è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei rigi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più rigi E6 utilizzando distinti modelli.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Righi da E7 a E11 - Interessi passivi

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri e delle quote di rivalutazione pagati nel 2010 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Se il mutuo ipotecario è sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

I righe E7 e E8 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestati in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (v. la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo" in Appendice), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Rigo E8 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili

Indicare, per un **importo non superiore a 2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel **rigo E7** o nel **rigo E8** le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Rigo E9 - Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

Indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

L'importo da indicare nel rigo E9 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E10 - Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.

La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

L'importo da indicare nel rigo E10 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Rigo E11 - Interessi per prestiti o mutui agrari

Indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

L'importo da indicare nel rigo E11 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E12 - Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

In questo rigo indicare:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

L'importo da indicare in questo rigo E12 non deve complessivamente superare **1.291,14 euro**.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto da indicare nel rigo E22.

L'importo da indicare nel rigo E12 deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E13 - Spese di istruzione

Indicare le spese sostenute nel 2010, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

L'importo da indicare nel rigo E13 deve comprendere le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E14 - Spese funebri

Indicare le spese funebri sostenute per la morte di familiari.

La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 6)

L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a **1.549,37 euro**.

L'importo da indicare nel rigo E14 deve comprendere le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E15 - Spese per addetti all'assistenza personale

Indicare le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari indicati nel paragrafo 6).

Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un **importo massimo di 2.100 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000,00 euro.

Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare i 2.100 euro.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza.

Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo da indicare nel rigo E15 deve comprendere le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E16 - Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Indicare le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a **210,00 euro**.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

L'importo da indicare nel rigo E16 deve comprendere le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E17 - Spese per intermediazione immobiliare

Indicare i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000 euro**.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

L'importo da indicare nel rigo E17 deve comprendere le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E18 - Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **2.633 euro**.

L'importo da indicare nel rigo E18 deve comprendere le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Righi E19, E20 e E21 - Altre spese

Indicare le spese, contraddistinte dai codici da 19 a 34, per le quali spetta la detrazione d'imposta.

Se possono essere indicate più spese deve essere utilizzato per ognuna un apposito rigo iniziando dal rigo E19 l'elenco sintetico delle spese con i rispettivi codici è riportato nella precedente tabella "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento".

Per la compilazione indicare:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese da indicare in questi righi sono:

"19" per le **erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici**. L'importo deve essere compreso tra un **minimo di 51,65 euro** e un **massimo di 103.291,38 euro**. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierte sia in un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione relativa ai redditi del 2009, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali possono essere detratte se i loro beneficiari sono partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"20" per le **erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2010 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"21" per le **erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche**. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"22" per le **erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso**. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.291,14 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"23" per le **erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale**. L'importo di tale erogazione non può essere superiore a **2.065,83 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.



Le erogazioni indicate con i codici 20, 21, 22 e 23 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

"24" per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"25" per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stata rilasciata la certificazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.



Questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, fino a un importo di 48.000,00 euro, le spese sostenute nell'anno 2010, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000,00 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori a 48.000,00 euro per le quali non spetta più la detrazione del 36 per cento, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.

"26" per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"27" per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"28" per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"29" per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di 464,81 euro, la detrazione sarà calcolata del 19 per cento su un importo di 258,23 euro.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

"30" per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

“31” per le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa (legge 10 marzo 2000, n. 62).

La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

“32” per i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico**. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo (v. istruzioni del rigo E22).

L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2010;

“33” per le **spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido** per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

L’importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o con il codice 35 nelle annotazioni del CUD 2010;

“34” per le **altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento**.

L’importo deve comprendere le somme indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o con il codice 36 nelle annotazioni del CUD 2010.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.



Non vanno indicati le spese e gli oneri considerati dal datore di lavoro nella determinazione delle imposte dovute sul reddito di lavoro dipendente o assimilato. Queste spese sono indicate nel punto 59 del CUD 2011 o nel punto 58 del CUD 2010, oltre che nel punto 53 del CUD 2011 o nel punto 52 del CUD 2010 (per quanto riguarda gli oneri certificati al punto 54 del CUD 2011 o al punto 53 del CUD 2010, v. le istruzioni dei righe da E28 a E32).

Rigo E22 - Contributi previdenziali e assistenziali

Indicare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano tra queste spese:

- i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2010 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione *ex Scau* – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è in deducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.

Rigo E23 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E24 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro.

L’importo massimo deducibile è di **1.549,37 euro**.

Rigo E25 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell’ordinamento valdese;

- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di **1.032,91 euro**, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

Rigo E26 - Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili

Indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai disabili indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Per una definizione delle persone disabili si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Se il disabile viene ricoverato in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- | | |
|--|---|
| ■ coniuge; | ■ generi e nuore; |
| ■ figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; | ■ suoceri e suocere; |
| ■ discendenti dei figli; | ■ fratelli e sorelle (anche unilaterali); |
| ■ genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); | ■ nonni e nonne (compresi quelli naturali). |



Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai disabili vanno indicate nei rigi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E27 - Altri oneri deducibili

Indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei rigi precedenti.

Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi rigi sono:

"1" per i **contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**. Nel calcolo di questo limite rientra l'importo indicato nel punto 61 del CUD 2011 o nel punto 60 del CUD 2010.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo 6) per la sola parte non dedotta da queste ultime;

"2" per i **contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.**

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.

Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 3 (v. le istruzioni del punto successivo). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

"3" per le **erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.**

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (individuata dal DPCM 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro;

"4" per le **erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.**

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

"5" per gli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2010 sono state restituite all'ente che le ha erogate. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2009 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in appendice la voce "Adozione di minori stranieri");

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai codici 2, 3 e 4

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.



Non vanno indicate nel rigo E27 le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 20) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23).

Righi da E28 a E32 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

In questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.



Il contribuente è tenuto alla compilazione dei righi da E28 a E32 solo se ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 54 del CUD 2011 o al punto 53 del CUD 2010.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un **importo non superiore a 5.164,57 euro**. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta. Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo. Questa ipotesi, in presenza di CUD 2011 conguagliato, è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2011, mentre le informazioni sui singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2011.

Rigo E28 - Contributi a deducibilità ordinaria

Indicare, entro il limite di **5.164,57 euro**, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD 2011 e/o del CUD 2010 è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 53 e 54 del CUD 2011 e/o nei punti 52 e 53 del CUD 2010. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi) per compilare il rigo E28 si può fare riferimento alle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione. I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E32. In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi indicato nel punto 53 del CUD 2011 e/o nel punto 52 del CUD 2010, che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile. Se è stato compilato il punto 57 del CUD 2011 e/o il punto 56 del CUD 2010 (previdenza per familiari a ca-

rico) la cifra da riportare nella colonna 1 è indicata nel punto 53 del CUD 2011 e/o nel punto 52 del CUD 2010 diminuita dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;

- **colonna 2:** riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione indicato nel punto 54 del CUD 2011 e/o nel punto 53 del CUD 2010, oltre che le somme versate sia ai fondi negoziali, sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta. Se è stato compilato il punto 57 del CUD 2011 e/o il punto 56 del CUD 2010 (che indica la previdenza per familiari a carico), la cifra da riportare nella colonna 2 è indicata nel punto 54 del CUD 2011 e/o nel punto 53 del CUD 2010, diminuita dell'importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E29 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di **5.164,57 euro**. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro.

Se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD 2011 e/o del CUD 2010 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 53 e 54 del CUD 2011 e/o nei punti 52 e 53 del CUD 2010. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo E29 si può fare riferimento alle annotazioni al CUD 2011 e/o al CUD 2010. In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile e indicato nel punto 53 del CUD 2011 e/o nel punto 52 del CUD 2010;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile e indicato nel punto 54 del CUD 2011 e/o nel punto 53 del CUD 2010, le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo 30 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario

Per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nella casella 8 "Previdenza complementare" della Sezione "Dati generali" del CUD 2011 e/o del CUD 2010 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 53 e 54 del CUD 2011 e/o nei punti 52 e 53 del CUD 2010. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo E30 si può fare riferimento alle annotazioni al CUD 2011 e/o al CUD 2010.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile indicato nel punto 53 del CUD 2011 e/o nel punto 52 del CUD 2010;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 54 del CUD 2011 e/o nel punto 53 del CUD 2010.

Rigo E31 - Contributi versati per familiari a carico

Indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, compilato il punto 57 del CUD 2011 e/o il punto 56 del CUD 2010, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, desumibile dalle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
- nella **colonna 2**, l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, desumibile dalle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Rigo E32 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici

Il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E28.

Se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD 2011 e/o del CUD 2010 è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 53 e 54 del CUD 2011 e/o nei punti 52 e 53 del CUD 2010. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo si può fare riferimento alle annotazioni al CUD 2011 e/o al CUD 2010. In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 53 del CUD 2011 e/o nel punto 52 del CUD 2010;
- **colonna 2:** riportare l'importo indicato nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010 relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo;
- **colonna 3:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 54 del CUD 2011 e/o nel punto 53 del CUD 2010.

SEZIONE III - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento e/o del 41 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2010 o negli anni precedenti, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e in particolare per:

- la ristrutturazione di immobili;
- l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione sono:

- le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (ad esempio, quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).

Possono usufruire dell'agevolazione coloro che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Condizioni per poter usufruire della detrazione sono:

- aver trasmesso la **comunicazione preventiva** al Centro Operativo di Pescara;
- avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite **bonifico bancario o postale**.

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. In questo caso, il modello di comunicazione può essere inviato al Centro Operativo di Pescara successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale s'intende fruire della detrazione.

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata **da chi** presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **41 per cento** per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- **36 per cento** per le spese sostenute **a)** dal 2001 al 2005; **b)** nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; **c)** dal 2007 al 2010.

La **spesa** su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- **euro 77.468,53** per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- **euro 48.000,00** per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2010.

Per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2006 il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite di 48.000 euro va ripartito tra loro.

Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite va riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2010 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della detrazione non ha superato il limite complessivo di 48.000,00 euro.

La detrazione verrà ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono scegliere una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

- coloro che al 31 dicembre 2010 hanno compiuto 75 anni possono scegliere la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo (invece che in 10);
- coloro che al 31 dicembre 2010 hanno compiuto 80 anni possono scegliere la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo (invece che in 10).

Questa scelta può essere effettuata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che al 31 dicembre 2010 ha compiuto 80 anni e ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2008, scegliendo la ripartizione della detrazione in 10 anni, può rideterminare la ripartizione della residua parte di detrazione in tre quote, da far valere nel 2010, 2011 e 2012.

In caso di vendita o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a goderne viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.



Altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di un edificio interamente sottoposto a interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, la detrazione spetta

all'acquirente o assegnatario dell'immobile su un importo forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. In particolare, la percentuale di detrazione è:

- del **36 per cento** se il rogito è avvenuto nel 2010, nel 2009 o nel 2008 e i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti a partire dal 2008 (se i lavori sono iniziati prima è necessario che siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006). Per gli anni precedenti la detrazione spetta a condizione che il rogito sia avvenuto dal 2002 al 2005 oppure dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 e che i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006;
- del **41 per cento** se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006;

L'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- 77.468,53 euro se l'atto di acquisto o di assegnazione è avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguarda unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- 48.000,00 euro se l'atto di acquisto o di assegnazione è avvenuto nel 2010, nel 2009 o nel 2008 e riguarda unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti a partire dal 1° gennaio 2008, oppure se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenute dal 2003 al 2006 e riguardano unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 2002.

Si ricorda che per gli acquisti o le assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di 48.000 euro va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo di 48.000,00 euro. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale; tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono scegliere di ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali. Questa modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Le spese sostenute dal 2002 al 2006 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico danno diritto a una detrazione del 36 per cento.

L'importo su cui spetta la detrazione non può superare il limite di:

- **77.468,53** euro per le spese sostenute nel 2002;
- **100.000,00** euro per le spese sostenute dal 2003 al 2006.

La detrazione è ripartita in 5 o 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

COMPILAZIONE DEI RIGHI DA E33 A E36



Per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Nei righi da E33 a E36 sono presenti 9 colonne:

- **colonna 1:** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- **colonna 2:** (compilare solo se le spese sono state sostenute nel 2006) indicare il **codice 1** se le spese sono relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006, oppure il **codice 2** se le spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006. Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 viene indicato il codice 3;
- **colonna 3:** indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, il modulo di comunicazione necessario per fruire della detrazione (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
- **colonna 4:** indicare il codice:
 - "1" nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2010 per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso in tale anno;
 - "2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
 - "3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);
 - "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002, oppure ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma con atto di acquisto stipulato successivamente al 30 giugno 2003.

Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2009 o del 2010;
- sono stati versati acconti nel corso del 2010;
- nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti dichiarazioni) dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le colonne 5, 6 e 7 riguardano situazioni particolari e devono essere compilate solo dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile o da persone di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti,

intendono rideterminare nel 2010, o hanno già rideterminato negli anni 2006, 2007, 2008 o 2009, il numero delle rate (vedere gli esempi riportati alla fine di questa sezione).

In particolare:

■ **colonna 5:** indicare il codice:

- “1” se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che, avendo un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
- “2” se il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso del 2010 e intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, oppure se aveva compiuto 80 anni nel 2008 o nel 2009 e aveva rideterminato nello stesso anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
- “3” se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2008 o 2009, aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
- “4” se il contribuente nell’anno 2009 o 2010 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra nei casi previsti ai codici ‘1’ e ‘3’.

La colonna non va compilata se il contribuente non rientra in nessuno dei casi precedenti;

- **colonna 6:** indicare l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se nella colonna 5 sono stati indicati i codici “2” o “3” (contribuente che ha effettuato la doppia rideterminazione), va indicato l’anno della prima rideterminazione;
- **colonna 7:** indicare il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non deve essere compilata se il numero di rate residue è inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5). Questa colonna interessa solo se è stata compilata la colonna 6;
- **colonna 8:** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2010 nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10). Ad esempio, per le spese sostenute nel 2010, indicare il numero ‘1’; per una spesa sostenuta nel 2006 da un contribuente che aveva compiuto in quell’anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero ‘5’ nella casella relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- **colonna 9:** indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1, anche se è stata effettuata la rideterminazione delle rate. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici ‘2’ o ‘4’ in colonna 4), l’importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 77.468,53 euro (codice ‘2’ in colonna 4) o di 48.000,00 euro (codice ‘4’ in colonna 4). Nel caso di spese sostenute per lavori iniziati in anni precedenti (codice 1 in colonna 4) vedere gli esempi sottoriportati.

Esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti.

Esempio 1 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2009 30.000,00 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2010, in prosecuzione del medesimo intervento 10.000,00 euro.
L’importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 30.000,00 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento 10.000,00 euro;
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2010, in prosecuzione del medesimo intervento 20.000,00 euro.
 In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 48.000,00 euro, **l’importo da indicare in colonna 9 è di 8.000,00 euro**, dato dalla seguente operazione:
 48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2008 e 2009).

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2009 30.000,00 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2010, in prosecuzione del medesimo intervento 20.000,00 euro;
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2010, per un diverso e autonomo intervento relativo allo stesso immobile 40.000,00 euro.
 In questo caso **l’importo da indicare a colonna 9 è di 48.000,00 euro**. Infatti, occorre determinare l’importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori come nell’esempio precedente:
 48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2009) = 18.000,00.
 Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2010 è stato effettuato sullo stesso immobile, la spesa di 40.000,00 euro deve essere sommata all’importo di 18.000,00 euro. Tenuto conto che questo totale (58.000,00 euro) supera il limite massimo annuo (48.000,00 euro) di spesa per immobile, l’importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad 48.000,00 euro.

Esempi di compilazione riferiti alle ipotesi di rideterminazione del numero delle rate (colonna 7 compilata).

Esempio 1 Contribuente che ha compiuto 80 anni nell’anno 2010 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate.
 Spesa sostenuta nel 2004 per un importo di 10.000 euro con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%														
1	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo			
					Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10				
1	2004	2	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4	5	2010	7	10	8	1	8	8	9	10.000 ,00

Esempio 2 Contribuente che nell'anno 2010 ha ereditato o acquistato un immobile da una persona che nel 2009, e quindi nella precedente dichiarazione, ha rideterminato in tre il numero delle rate avendo in quell'anno un'età pari o superiore ad 80 anni.
Spesa sostenuta nel 2007 per un importo di 10.000 euro con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%										
Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo
				Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	
1 2007	2	3 XXXXXXXXXXXXXXXXX	4	5 1	6 2009	7 10	8 2	8	8	9 10.000,00

Se l'importo delle spese sostenute nel 2010 è relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 48.000,00 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento.

SEZIONE IV - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 20 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese, per le quali spetta la detrazione del **20 per cento**, sostenute nell'anno 2010 ad eccezione di quelle indicate nella col. 4 che possono riguardare solo spese sostenute nel 2009.

Si precisa che la detrazione per le spese indicate nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo E37 viene fruita per intero, mentre quella per le spese indicate nella colonna 4 sarà pari alla rata spettante (seconda rata), essendo prevista per queste spese la ripartizione in cinque rate. La ripartizione è operata da chi presta l'assistenza fiscale.

Rigo E37, colonna 1 - Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni

Indicare le spese sostenute nel 2010 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell'elettrodomestico sostituito, purché documentati.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000,00 euro** poiché la detrazione massima spettante è pari a **200,00 euro** per ciascun apparecchio. Se nello stesso anno è stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione è necessario compilare un rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato, utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve:

- acquisire e conservare la fattura o lo scontrino parlante su cui sono indicati i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico;
- fare un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione di chi ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.

L'importo da indicare in questa colonna deve comprendere le spese indicate nelle annotazioni con il codice 'AZ' del CUD 2011 e/o del CUD 2010 e individuate con il codice 1.

Rigo E37, colonna 2 - Spese per acquisto motori ad elevata efficienza

Indicare le spese sostenute nel 2010 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.

Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici indicati nell'allegato A al Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008. Questo Decreto indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore ad elevata efficienza sia superiore ai valori riportati nella tabella 1, prevista dall'art. 3 del decreto, l'aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata nella tabella stessa. L'importo da indicare non può, comunque, essere superiore a **7.500,00 euro** poiché la detrazione massima spettante è pari a **1.500,00 euro**. Se nello stesso anno è stato sostituito più di un motore e per ognuno si intende fruire della detrazione, è necessario compilare un rigo per ogni motore acquistato, utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve conservare sia la fattura, contenente l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, sia la copia della certificazione del produttore del motore. È necessario, inoltre, che il contribuente abbia compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbia trasmessa, entro il 28 febbraio 2011 all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in questo caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) oppure a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.

L'importo da indicare in questa colonna deve comprendere le spese indicate nelle annotazioni con il codice 'AZ' del CUD 2011 e/o del CUD 2010 e individuate con il codice 2.

Rigo E37, colonna 3 - Spese per acquisto variatori di velocità

Indicare le spese sostenute nel 2010 per l'acquisto di variatori di velocità o di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).

Il Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che se la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità è superiore ai valori riportati nella tabella 2, prevista dall'art. 6 del decreto, l'aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto agevolabile indicata nella tabella stessa.

L'importo da indicare nel rigo non può, comunque, essere superiore a **7.500,00 euro** poiché la detrazione massima spettante è pari a **1.500,00 euro** per ciascun variatore. Se nello stesso anno è stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione, è necessario compilare un rigo per ogni motore acquistato, utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve conservare sia la fattura con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, sia la copia della certificazione del produttore del motore.

È necessario, inoltre, che il contribuente abbia compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbia trasmessa, entro il 28 febbraio 2010 all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in questo caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) oppure a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.

L'importo da indicare in questa colonna deve comprendere le spese indicate nelle annotazioni con il codice 'AZ' del CUD 2011 e/o del CUD 2010 e individuate con il codice 3.

Rigo E37, colonna 4 - Spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer (Anno 2009)

Indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all'arredo di immobili ristrutturati.

La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell'anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L'indicazione delle spese consente quindi di fruire della seconda rata della detrazione.

L'importo da riportare in questa colonna è lo stesso di quello indicato nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2009 (colonna 4 del rigo E37 del mod. 730/2010 o colonna 4 del rigo RP43 del mod. UNICO PF/2010)

Condizione necessaria per ottenere la detrazione è che il contribuente a partire dal 1° luglio 2008 abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce della detrazione del 36 per cento. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione sulle parti comuni degli edifici, quelli di manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Si ricorda che l'agevolazione non spetta nell'ipotesi di spese sostenute per l'arredo dell'unità abitativa residenziale acquistata dall'impresa costruttrice che ha ristrutturato immobile.

La detrazione, prevista su una spesa massima complessiva di 10.000 euro da suddividere tra le persone che ne hanno diritto, verrà ripartita in cinque rate annuali da chi presta l'assistenza fiscale.

Il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione su più unità abitative potrà fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unità abitativa e in questo caso il limite di 10.000 euro si intende riferito a ciascuna di esse. Il tetto di 10.000 euro deve essere riferito, infatti, alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa.

Se sono state sostenute spese per l'arredo di più unità abitative ristrutturate è necessario compilare un modulo per ogni immobile.

Il pagamento degli arredi deve essere stato effettuato con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale della persona che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario.

Si ricorda che dalla categoria degli elettrodomestici sono esclusi i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, per i quali spetta la detrazione del 20 per cento, da fruire per intero nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa (vedere le istruzioni della col. 1). Quest'ultima dovrà essere indicata nella colonna 1 di questo rigo e, quindi, non deve essere considerata ai fini dell'importo massimo previsto per le spese di acquisto degli arredi destinati all'immobile ristrutturato da indicare in questa colonna 4. Pertanto, le due agevolazioni sono cumulabili.

Per avvalersi dell'agevolazione, il contribuente deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (previsti dal decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici n. 41 del 18 febbraio 1998). In particolare, il contribuente deve aver inviato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, anche prima del 1° luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai "dati relativi ai lavori di ristrutturazione" la data del 1° luglio 2008 o una data successiva.

SEZIONE V - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2010 e/o negli anni 2009 e 2008 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per cui spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento. Per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione è ripartita in cinque rate annuali (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale. Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate (cinque).

Le **tipologie di interventi** previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), sia i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. In caso di vendita o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a detrarre viene trasferito rispettivamente all'acquirente o al donatario. Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008. L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

Si ricorda che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, né, dal 1° gennaio 2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi (D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115).

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.



Per ulteriori informazioni sugli adempimenti relativi alla detrazione del 55 per cento vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di riqualificazione energetica".

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve avere acquisito:

- la **fattura** in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;
- l'**asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori;
- l'attestato di certificazione energetica, prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Altra condizione per fruire dell'agevolazione è la redazione di una scheda informativa sugli interventi realizzati, che deve contenere i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, il costo, con la specificazione delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze definite dalla legislazione vigente e iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

Tutti questi documenti possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.



Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dall'anno 2008, non è richiesto l'attestato di qualificazione energetica e la scheda descrittiva dell'intervento (allegato F) può essere compilata e trasmessa direttamente da chi sostiene la spesa.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o nell'attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale). Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008.

COMPILAZIONE DEI RIGHI DA E38 A E40

In questi righi sono presenti 7 colonne. Per la compilazione seguire le seguenti istruzioni:

- **colonna 1:** indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:

"1" per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'Allegato C del decreto del 19 febbraio 2007. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, gli interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dall'anno

2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;

"2" per interventi sull'involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nella tabella contenuta nell'allegato D del decreto del 19/2/2007. Per gli interventi realizzati dall'anno 2008 i valori di trasmittanza sono indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;

"3" per installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;

"4" per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia;

■ **colonna 2:** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

■ **colonna 3:** indicare il codice:

'1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2008 e/o nel 2009 e ancora in corso nel 2010;

'2' nel caso in cui le spese sostenute riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nell'anno 2009 o 2010;

'3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (continuazione lavori ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

■ **colonna 4:** è riservata ai contribuenti che nel 2009 e/o 2010 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso del 2008 e che intendono rideterminare il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa.

La detrazione può essere rideterminata solo in cinque rate. In questo caso è necessario indicare in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione da chi ha sostenuto la spesa;

■ **colonna 5:** indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione e, precisamente:

– '5' se la spesa è stata sostenuta nel 2009 e/o nel 2010;

– fra '3' e '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2008 (numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione). Se è stata compilata la colonna 4 (*"rideterminazione rate"*), in questa colonna indicare '5' (numero rate in cui è possibile rideterminare);

■ **colonna 6:** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2010.

Pertanto, indicare 3 se le spese sono state sostenute nel 2008: (oppure 1 o 2 se è stata compilata la colonna 4), 2 per le spese del 2009 e 1 per quelle del 2010;

■ **colonna 7:** indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:

– **181.818,18 euro** per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (**codice "1"**); la detrazione massima consentita è infatti di 100.000,00 euro;

– **109.090,90 euro** per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2"**) e l'installazione di pannelli solari (**codice "3"**); la detrazione massima consentita è infatti di 60.000,00 euro;

– **54.545,45 euro** per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4"**); la detrazione massima consentita è infatti di 30.000,00 euro.

SEZIONE VI - Dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.

Se le detrazioni risultano superiori all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, la quota della detrazione che non ha trovato capienza verrà considerata da chi presta l'assistenza fiscale nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor debito.

Rigo E41 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Il rigo deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in una di queste situazioni:

1) hanno stipulato o rinnovato il contratto in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);

2) hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali (art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431);

3) hanno un'età compresa fra i 20 ed i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione agevolata (legge 9 dicembre 1998, n. 431). In questo caso è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Per compilare il rigo seguire queste istruzioni:

■ **colonna 1 (tipologia)** indicare il codice:

'1' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 1;

'2' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 2;

'3' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 3.

Qualora nel corso dell'anno il contribuente si trovi in situazioni identificate con codici differenti, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello.

In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi rigi non può essere superiore a 365;

■ **colonna 2 (N. di giorni):** indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;

- **colonna 3 (Percentuale):** indicare la percentuale nella cui misura spetta la detrazione. Ad esempio, due contribuenti cointestari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100' perché la detrazione spetta per intero. Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta sarà determinata da chi presta l'assistenza fiscale nella misura prevista per ciascuno dei casi sopra descritti (vedere in Appendice la tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione").

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nel 2010 la detrazione potrà essere fruita anche per il 2011 e il 2012.



Le detrazioni per canoni di locazione non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in situazioni differenti potrà compilare più rigi E41, utilizzando più modelli. In questo caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei rigi non può essere superiore a 365.

Rigo E42 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Il rigo deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. La detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2008, potrà beneficiare della detrazione per gli anni 2008, 2009 e 2010.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il contribuente che, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno successivo a quello nel quale perde la qualifica.

Per compilare il rigo seguire le seguenti istruzioni:

- **colonna 1:** indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- **colonna 2:** indicare la percentuale di spettanza della detrazione. La percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E42. In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta sarà determinata nella misura prevista da chi presta l'assistenza fiscale (vedere in Appendice la tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione").



La detrazione non è cumulabile con quelle del rigo E41 ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, il contribuente che può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in situazioni differenti potrà compilare più rigi E41 utilizzando più modelli. In questo caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei rigi non può essere superiore a 365.

SEZIONE VII - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E43 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

Barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E44 - Altre detrazioni

Indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

13. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'IRPEF e alle addizionali regionale e comunale che non vanno indicati in altri quadri;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'IRPEF e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2011 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;

- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati;
- i dati relativi alla richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009.

SEZIONE I - Acconti IRPEF relativi al 2010

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2010, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



I contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF e alla propria addizionale comunale all'IRPEF.

Il contribuente che nell'anno precedente ha fruito dell'assistenza fiscale presentando il Mod. 730/2010, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve compilare il rigo F1 in questo modo:

- **colonna 1:** indicare l'importo del punto 21 del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
- **colonna 2:** indicare l'importo del punto 22 del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
Gli eventuali versamenti integrativi relativi all'IRPEF eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati;
- **colonna 3:** indicare l'importo del punto 24 del CUD 2011 e/o del CUD 2010;
- **colonna 4:** indicare l'importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con mod. F24 dal contribuente a titolo d'acconto dell'addizionale comunale 2010.

Poiché in caso di dichiarazione congiunta ciascun contribuente deve indicare gli acconti riferibili a se stesso, se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 21, 22 e 24 del CUD 2011 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota dovuta da ciascuno. Gli importi degli acconti IRPEF e dell'addizionale comunale per l'anno 2010 relativi al dichiarante e al coniuge si trovano nelle annotazioni al CUD 2011.



Devono essere indicati anche gli acconti dell'IRPEF che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite e precisamente:

- **colonne 1, 2 e 3:** indicare rispettivamente le ritenute IRPEF a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2011 (come ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle effettuate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire come incentivo all'allevamento);
- **colonna 4:** indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;
- **colonna 5:** indicare le ritenute IRPEF sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nelle annotazioni del CUD 2011. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3;
- **colonna 6:** indicare l'addizionale regionale all'IRPEF sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nelle annotazioni del CUD 2011. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3: indicare nel modo seguente le eccedenze IRPEF risultanti dalle precedenti dichiarazioni:

- **colonna 1:** indicare l'eventuale eccedenza dell'IRPEF che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2009 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2010) o dal punto 31 del CUD 2011 o 30 del CUD 2010, oppure dalle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2010 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
 - se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, bisogna riportare l'importo comunicato;
 - se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2010 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Ici con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 1 anche l'eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 161 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2010 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge), inoltre nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24;

- **colonna 2:** indicare l'importo dell'eccedenza IRPEF eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Nella stessa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione;
- **colonna 3:** indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2010), riportato nella colonna 4 del rigo RX5 del Mod. UNICO 2010;
- **colonna 4:** indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Rigo F4: indicare le eccedenze delle addizionali regionale e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni. In particolare:

- **colonna 1:** indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2009. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione";
- **colonna 2** indicare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'IRPEF non rimborsata dal datore di lavoro, che risulta dal punto 32 del CUD 2011 o 31 del CUD 2010 oppure dalla dichiarazione relativa ai redditi 2009 (importo di colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2010). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2010 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento dell'Ici con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 2 anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 162 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2010 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 3 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;
- **colonna 3:** indicare l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241);
- **colonna 4:** indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2009. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali";
- **colonna 5:** indicare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'IRPEF non rimborsata dal datore di lavoro, che risulta dal punto 33 del CUD 2011 o 32 del CUD 2010, oppure dalla dichiarazione relativa ai redditi 2009 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2010). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2010 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Ici con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 4 anche l'eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 163 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2010 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 6 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;
- **colonna 6:** indicare l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. In particolare:

- **colonna 1:** indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne 2, 3 e 4;
- **colonna 2:** indicare l'ammontare delle ritenute e degli acconti IRPEF sospesi;
- **colonna 3:** indicare l'addizionale regionale all'IRPEF sospesa;
- **colonna 4:** indicare l'addizionale comunale all'IRPEF sospesa;
- **colonna 5:** indicare l'imposta sostitutiva per l'incremento della produttività sospesa.

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2011 e rateazione del saldo 2010

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore gli acconti dell'IRPEF (colonna 1 o colonna 2) e/o dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) per l'anno 2011. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo dell'IRPEF 2010 deve compilare la colonna 5.

Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto IRPEF.

Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2011 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto IRPEF per il 2011 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale.

Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2011 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2011 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: indicare nella casella in quante rate si vuole frazionare il versamento (da 2 a 5) qualora si voglia rateizzare le somme eventualmente dovute per il 2010 a saldo dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale IRPEF, per l'acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, per l'imposta sostitutiva sull'incremento della produttività e per la prima rata di acconto IRPEF, nonché per l'acconto dell'addizionale comunale.

In questo caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2010 e/o per il 2011, hanno stabilito una soglia di esenzione o un'aliquota agevolata con riferimento a particolari condizioni

soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio quelle riferite alla composizione del nucleo familiare o al calcolo dell'isee - indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione o l'aliquota agevolata.

Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" (area tematica: "fiscalità locale, addizionale comunale all'irpef").

Con la compilazione del rigo F7 e/o del rigo F8 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2010. Nella **colonna 2** indicare l'aliquota agevolata deliberata dal comune per l'anno 2010. La casella di **colonna 3** va barrata nel caso di agevolazioni diverse da quelle individuate con le precedenti colonne (ad esempio la previsione di diverse aliquote per scaglioni di reddito). Le tre colonne sono tra loro alternative.

Rigo F8: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2011. Nella **colonna 2** indicare l'aliquota agevolata deliberata dal comune per l'anno 2011. La casella di **colonna 3** va barrata nel caso di agevolazioni diverse da quelle individuate con le precedenti colonne (ad esempio la previsione di diverse aliquote per scaglioni di reddito). Le tre colonne sono tra loro alternative.

SEZIONE VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2011 integrativo e, che nella casella "730 integrativo", presente nel frontespizio, hanno indicato il codice '1'.

Rigo F9:

- **colonna 1:** indicare l'importo del credito IRPEF rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2011 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 4, del 730-3/2011. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 4, del 730-3/2011;
- **colonna 2:** indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'IRPEF rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2011 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 4, del 730-3/2011. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 4, del 730-3/2011;
- **colonna 3:** indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'IRPEF rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2011 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 4, del 730-3/2011. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 4, del 730-3/2011.

Rigo F10:

- **colonna 1:** indicare l'ammontare del credito IRPEF riportato nella colonna 3 del rigo 91 (o nella colonna 3 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2011 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI. Ad esempio se nella colonna 3 del rigo 91 del Mod. 730-3/2011 originario è indicato un credito IRPEF di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 3 l'importo di 60 euro;
- **colonna 2:** indicare l'ammontare del credito per addizionale regionale riportato nella colonna 3 del rigo 92 (o nella colonna 3 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2011 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI;
- **colonna 3:** indicare l'ammontare del credito per addizionale comunale riportato nella colonna 3 del rigo 93 (o nella colonna 3 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2011 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI.

SEZIONE VIII - Altri Dati

Rigo F11: deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2010 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda (punto 37 e/o punto 43 del CUD 2011 compilati o punto 36 e/o punto 42 del CUD 2010 compilati).

Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Questo credito è quello indicato nel punto 37 del CUD 2011 e/o del punto 36 del CUD 2010 ("*Credito riconosciuto per famiglie numerose*").

Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Questo credito è indicato nel punto 43 del CUD 2011 e/o del punto 42 del CUD 2010 ("*Credito riconosciuto per canoni di locazione*").

Rigo F12: deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

Colonna 1: indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Colonna 2: indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

SEZIONE IX - Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009

I lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili a incrementi di produttività, possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate nel caso in cui i compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché all'imposta sostitutiva del 10 per cento.

Infatti, la risoluzione n. 83/2010 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che può essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 10 per cento (anziché a tassazione ordinaria) l'intero compenso erogato per lavoro notturno e le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario finalizzate a incrementi di produttività, (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93 del 2008).

Si precisa che per l'anno 2008 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2007 non è superiore a 30.000 euro e che per l'anno 2009 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2008 non è superiore a 35.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva.

Per consentire a chi presta assistenza fiscale la corretta determinazione del rimborso spettante, i contribuenti devono esibire il CUD 2011, attestante le somme erogate negli anni 2008 e/o 2009 a titolo di incremento della produttività (punti 97 e/o 99 compilati e relativa annotazione), il CUD e la dichiarazione dei redditi (con la ricevuta di presentazione che per il modello 730 consiste nel 730/2 rilasciato da chi presta assistenza fiscale e per il modello UNICO nella ricevuta di avvenuta trasmissione) relativi all'anno nel quale sono stati erogati i compensi. Sulla base della documentazione esibita, chi presta assistenza fiscale calcola l'ammontare del rimborso spettante (rimborso IRPEF, diminuito dell'imposta sostitutiva dovuta, e rimborso addizionali regionale e comunale).



Per coloro che hanno presentato il modello 730 per gli anni 2008 e/o 2009 e si avvalgono per il 730/2011 dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta, la presente sezione può essere utilizzata per richiedere il rimborso soltanto se lo stesso sostituto ha prestato assistenza fiscale al contribuente anche con riferimento agli anni per i quali viene effettuata la richiesta (2008 e/o 2009). Tale previsione si rende necessaria considerato che per la corretta determinazione del rimborso il datore di lavoro deve essere a conoscenza di tutte le informazioni presenti nella dichiarazione dei redditi delle annualità interessate.

Si precisa, inoltre, che il rimborso non può essere richiesto con la presente dichiarazione qualora sia stato già richiesto mediante istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle entrate (art. 38 del D.P.R. n. 602/1973) oppure sia stata presentata una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole, assoggettando ad imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario.

Rigo F13:

- **colonna 1** indicare il codice fiscale del sostituto d'imposta che nel 2008 ha erogato compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario e che ha rilasciato un CUD 2011 nel quale ha certificato l'erogazione di tali somme;
- **colonna 2** riportare l'importo indicato nel punto 97 del CUD 2011;
- **colonna 3** indicare il codice fiscale del sostituto d'imposta che nel 2009 ha erogato compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario e che ha rilasciato un CUD 2011 nel quale ha certificato l'erogazione di tali somme;
- **colonna 4** riportare l'importo indicato nel punto 99 del CUD 2011.

Se le somme sono state erogate da più sostituti d'imposta va compilato un modello aggiuntivo, ricordando di numerare progressivamente la casella posta in alto a destra nella prima facciata del modello.

14. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta sui fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per le mediazioni.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2010, o quello indicato nel rigo RN44, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2010.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2010): indicare il credito d'imposta maturato nel 2010. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la data di presentazione della dichiarazione;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2011.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.

Per approfondimenti si vedano il D.Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle entrate.

La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d'imposta spettante.



Può costituire reintegro solo l'ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro.

Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale) indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- **codice 1** se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- **codice 2** se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata) indicare l'importo che è stato versato nel 2010 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Credito) indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 5 (di cui compensato in F24) indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2010 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2011, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n. 10 allegata in Appendice.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2010 indicare "2010";

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2010 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2011 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2011 o nel CUD 2010 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2010 e fino alla data di presentazione del 730/2011 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2008 nello Stato A, è diventata definitiva un'imposta complessiva di 300 euro, di cui 200 euro è diventata definitiva entro il 31/12/2009 (e pertanto già riportata nel rigo G4 del modello 730/2010) e 100 euro è diventata definitiva entro il 31/12/2010, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2010. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2011 o nel CUD 2010 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito. Per l'anno 2008 questo importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 1 – col. 2) + col. 4 del mod. UNICO PF 2009 o dal rigo 6 del Mod. 730-3/2009. Per l'anno 2009 l'importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 1 – col. 2) + col. 4 del Mod. UNICO PF 2010 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2010.

Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2008 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2009 o nel rigo 11 del mod. 730-3/2009. Per l'anno 2009 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2010 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2010.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2008 il dato si trova nel rigo RN26 del Mod. UNICO PF 2009 o nel rigo 27 del Mod. 730-3/2009. Per l'anno 2009 il dato si trova nel rigo RN27 del Mod. UNICO PF 2010 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2010.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2010 o del Mod. 730/2009 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO PF2010 o del Mod. UNICO PF2009).

■ **Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2009**

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2010 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 del rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G della precedente dichiarazione. In questo caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 135 (o 136 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2010 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF 2010 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righe da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2010. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righe CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2010 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

■ **Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2008**

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello 730/2009 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G del modello 730/2009. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 63 (o 64 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2009 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello UNICO PF 2009 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righe da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2009. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righe CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2009 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2009	di cui resasi definitiva nel corso del 2010
A	2009	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2009 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2009

Se nella dichiarazione mod. 730/2009 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 si trova nel rigo 63 (o 64 per il coniuge) del mod. 730-3/2009, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2010

Se nella dichiarazione mod. 730/2010 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 si trova nel rigo 135 (o 136 per il coniuge) del mod. 730/2010, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.



Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta (art. 3, c. 1, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni).

Se il credito riconosciuto si riferisce all'abitazione principale bisogna compilare il **rigo G5**; se invece il credito riconosciuto riguarda un immobile diverso dall'abitazione principale compilare il **rigo G6**.

Rigo G5 - Abitazione principale

Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti rigi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo (secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790). La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2010.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2010, o quello indicato nel rigo RN44, col. 4, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2010; se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2010 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2010.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2010 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo G7: indicare il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nel 2010 (come previsto dall'art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007). Il credito d'imposta è riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, e alcune zone delle regioni Sardegna, Abruzzo e Molise. Si rammenta che possono beneficiare del credito d'imposta maturato nel 2010 i datori di lavoro che, avendo ottenuto dall'Agenzia delle entrate l'accoglimento della istanza di attribuzione del credito d'imposta (mod. IAL), hanno presentato sempre all'Agenzia delle entrate il modello C/IAL. Inoltre, beneficiano del credito nell'anno 2010 i soggetti che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di rinnovo presentata con il mod. R/IAL.

Nello stesso rigo deve essere indicato il residuo per l'incremento dell'occupazione che spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, hanno incrementato entro quel periodo il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2010, o quello indicato nel rigo RN44, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2010.

Colonna 2 (Credito anno 2010): indicare il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nell'anno 2010 ai sensi della Legge n. 244/2007.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24) indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

SEZIONE VI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno a partire dall'anno 2011.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) oppure da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Rigo G8

Colonna 1 (Credito anno 2010) riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell'anno 2010.

Colonna 2 (di cui compensato in F24) indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

15. QUADRO I - ICI

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2011 per pagare l'ICI dovuta per l'anno 2011, **mediante compensazione nel mod. F24** (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006). Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare l'ICI.

Il quadro va compilato in questo modo: barrare **la casella 1** se si vuole utilizzare l'intero importo del credito per il versamento dell'ICI, **oppure** indicare **nella casella 2** l'importo del credito che si intende utilizzare per il pagamento dell'ICI dovuta.

Questo importo può essere inferiore o uguale all'ICI dovuta per l'acconto e/o per il saldo.

Se dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 2, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta; se invece il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato, il contribuente potrà utilizzare il credito ma sarà necessario versare la differenza per la restante parte dell'ICI dovuta.

L'ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione per pagare l'ICI potrebbe pertanto non coincidere con l'importo indicato dal contribuente nel quadro I, in quanto il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione ed è indicato nel prospetto Mod. 730-3/2011 consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza nei rigi 161 (credito IRPEF), 162 (credito addizionale regionale) e 163 (credito addizionale comunale). In questi rigi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione ed al codice comune che devono essere utilizzate per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'ICI dovuta da ciascuno di essi; pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'ICI dovuta dall'altro coniuge.

Si ricorda che i termini per il versamento dell'ICI sono:

- entro il 16 giugno per l'acconto;
- entro il 16 dicembre per il saldo.

Il contribuente può effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto sia del saldo.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro ICI e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro ICI del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro ICI nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro ICI del modello integrativo.

III. APPENDICE

▣ Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
Cud	Certificazione unificata dei dipendenti
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Ilor	Imposta locale sui redditi
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Lett.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

▣ Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it. È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

▣ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;

- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
 - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
 - l'affittuario posseda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
 - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

▣ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

▣ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

■ Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico"

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2010 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio".

Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" del mod. 730/2011 occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2010 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" del Mod. 730/2011 occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2010.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" del Mod. 730/2011 occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2010.

■ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dai CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

■ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

▣ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: *l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.*

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2001, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2010.

▣ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

▣ Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 3 per i contribuenti residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data nella regione Abruzzo per i quali la ordinanza ministeriale del 6 giugno 2009, n. 3780 ha previsto la sospensione, dal 6 aprile al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al 30 giugno 2010 dall'Ordinanza Ministeriale del 30 dicembre 2009, n.3837 limitatamente ai soggetti aventi domicilio fiscale nei comuni del cratere;
- 4 per i contribuenti residenti alla data del 1° ottobre 2009 nei comuni colpiti dall'alluvione verificatisi in tale data nella provincia di Messina per i quali il decreto 8 ottobre 2009, ha previsto la sospensione, dal 1° ottobre 2009 al 1° novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al 31 maggio 2010 dall'Ordinanza Ministeriale n. 3825 del 27 novembre 2009;
- 5 per i contribuenti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010

per i quali l'OPCM n. 3903 del 22 ottobre 2010 ha previsto la sospensione dal 4 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;

- 6 per i contribuenti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 per i quali il decreto 1 dicembre 2010, ha previsto la sospensione, dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, dei termini relativi ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al 30 giugno 2011 dal Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225;
 - 7 per i contribuenti residenti nel comune di Viareggio individuati nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3834 del 22/12/2009, per i quali è prevista la sospensione dal 29/06/2009 al 31/12/2010 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;
 - 8 per i contribuenti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia - Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 per i quali il decreto del 26 febbraio 2010 ha previsto la sospensione dal 20 dicembre 2009 al 30 aprile 2010, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;
 - 9 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;
- Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

▣ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2010 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

▣ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia

residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immo-

biliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizza una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale; il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle

spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- **nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:**
 - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
 - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
 - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
 - erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
 - erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
 - costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro;
 - erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
 - erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

Al riguardo vedere nelle istruzioni alla sezione I del quadro E la tabella "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento".

- **nella misura del 20 per cento per i seguenti oneri sostenuti nel 2010:**
 - spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
 - spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza;
 - spese per l'acquisto di variatori di velocità;
- **nella misura del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;**
- **nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;**
- **nella misura del 55 per cento per le spese sostenute dal 2008 al 2010 relative a:**
 - riqualificazione energetica di edifici esistenti;
 - interventi sull'involucro di edifici esistenti;

- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D7.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;

- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogia natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

▣ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

▣ Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omissi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal

100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se le violazioni previste dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle maggiori imposte relative a tali redditi. Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, qualora l'omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001. Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

▣ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale, compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico 2011 Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

▣ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 36 o del 41 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 2001 al 2010, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatrice degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.

La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l'apposita casella.

Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: **Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara**. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;

- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regio-

lamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97;

- per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori devono evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.); si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

■ Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E26);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righe E1, E2, E3, ed E26 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

■ Spese sanitarie per disabili

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (riga E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
- l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;

- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righe da E33 a E36);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (riga E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (riga E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di moto-veicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporta di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;

- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima. Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

▣ Spese per interventi di riqualificazione energetica

Il D.M. 6 agosto 2009 ha introdotto alcune semplificazioni sugli adempimenti necessari per fruire delle agevolazioni fiscali relative alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, tra le quali si ricordano:

- l'asseverazione del tecnico abilitato che attesta la rispondenza dell'intervento di riqualificazione ai requisiti richiesti dalla legge può essere sostituita dall'asseverazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; tale asseverazione può, in alternativa, essere esplicitata nella relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia di inizio dei lavori;
- i pannelli solari in autocostruzione non devono più essere corredati dalla certificazione sulla qualità del vetro 'solare' utilizzato ma è sufficiente che il soggetto interessato all'agevolazione produca un attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione.

Inoltre l'art. 31 della legge n. 99/2009 (modificando l'art. 1 c. 24 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007) ha abolito l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

A partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo è necessario inviare una apposita co-

municazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente. Il modello di comunicazione è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

▣ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2011, si fa riferimento al D.M. 3 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2010.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensio-

nistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- **Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela** - Le *pensioni pubbliche* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Belgio - Germania** - Le *pensioni pubbliche* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Francia** - Le *pensioni pubbliche* di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le *pensioni private* francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- **Australia** - Sia le *pensioni pubbliche* sia le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Canada** - Sia le *pensioni pubbliche* sia quelle *private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o euro 6.197,48. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva;
- **Svizzera** - Le *pensioni pubbliche* sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le *pensioni private* sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398). La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

■ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2010.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva. La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

■ Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato

Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 o il 49,72 per cento.

Dal 1° gennaio 2006, devono essere indicati in dichiarazione anche gli utili e i proventi di natura non qualificata derivanti da strumenti finanziari in società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato.

Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili di natura qualificata concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento se, tramite l'esercizio dell'interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Qualora oggetto dell'interpello con esito favorevole siano invece dei proventi relativi ad utili e proventi di natura non qualificata, si applicherà la ordinaria disciplina, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta e tali proventi non concorreranno, quindi, alla formazione del reddito imponibile.

Attenzione: gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono già stati imputati al socio residente in

Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. "black list") individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sono infine considerati appartenenti alla predetta "black list" anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
- 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
- 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

- 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
- 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione culturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione culturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione culturale determini un aumento di reddito).

L'AGEA ha fornito all'Agenzia del Territorio i dati acquisiti dalle dichiarazioni per l'anno 2006 aggiornando la banca dati catastale con l'attribuzione di una rendita coerente con la coltura effettivamente praticata. I redditi dominicali e agrari così attribuiti e notificati (comunicato dell'Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 e pubblicizzato per i successivi 60 giorni presso i Comuni interessati dalle variazioni culturali, tramite gli uffici provinciali e sul sito Internet dell'Agenzia del Territorio) producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	
	fino a euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo	
oltre euro	15.000,00 e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00 +	27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro	28.000,00 e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00 +	38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro	55.000,00 e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00 +	41% parte eccedente 55.000,00
	oltre a euro 75.000,00	43	25.420,00 +	43% parte eccedente 75.000,00

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE
E41	1 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	2 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	3 (colonna 1)	991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E42		<ul style="list-style-type: none"> ■ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- b) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})^{(2) (3)}}{15.000}$
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di **800,00 euro**.

Tale detrazione è sostituita da:

- **900,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.020,00 euro** per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
- **1.120,00 euro** per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di **200,00 euro** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- **1.000,00 euro** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.100,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.220,00 euro** per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
- **1.320,00 euro** per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO <small>(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)^{(1) (2) (3)}</small>
1	età inferiore a 3 anni	$900 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$800 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
2	età inferiore a 3 anni	$900 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$800 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
3	età inferiore a 3 anni	$900 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$800 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
4	età inferiore a 3 anni	$1.100 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.000 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
5	età inferiore a 3 anni	$1.100 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.000 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.100 o 1.000 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
 (2) Le detrazioni suddette (900, 800, 1.100 e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni **figlio disabile**.
 (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **750,00 euro**.

$750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000}$ (1)
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.840 (3)
compreso tra euro 8.001 e 15.000	$1.338 + \frac{502 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.338 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ (4)
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
 (4) Se il reddito complessivo è compreso tra euro 23.000 a 28.000 la detrazione va aumentata di un importo pari a euro:
 10 - se supera 23.000 ma non 24.000
 20 - se supera 24.000 ma non 25.000
 30 - se supera 25.000 ma non 26.000
 40 - se supera 26.000 ma non 27.700
 25 - se supera 27.700 ma non 28.000

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.500	1.725 (3)
compreso tra euro 7.501 e 15.000	$1.255 + \frac{470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.500}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.

SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.750	1.783 (3)
compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.297 + \frac{486 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romaniaa, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Malta	0-15% (1)
		Mauritius	15-40% (2)
Algeria, Argentina, Arzabajan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Moldavia, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%	Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% (3)
		Armenia	5-10% (3)
		Oman	5-10% (3)
		Ghana, Lettonia	5-15% (4)
		Islanda	5-15% (10)
		Bielorussia, Slovenia	5-15% (11)
Costa d'Avorio	15-18% (1)	Thailandia	15-20% (12)
Emirati Arabi	5-15% (2)	India, Pakistan	25%
Grecia	15-35% (3)	Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscali  internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi").

(1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una societ  residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(3) Il 35 per cento se gli utili della societ  residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

(4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la societ  beneficia di agevolazioni fiscali, non   prevista imposizione in tutti gli altri casi.

(5) Il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una societ  residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della societ  e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(6) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  che possiede almeno il 25 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi.

(7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo   una societ  (diversa da una societ  di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.

(8) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della societ  che distribuisce i dividendi.

(9) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  (diversa da una societ  di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della societ  che paga o distribuisce i dividendi.

(10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  (diversa da una societ  di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

(11) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(12) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo   una societ  residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della societ  che paga i dividendi.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA	137	MONGOLIA	110	SHARJAH	243
AFGHANISTAN	002	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTENEGRO	290	SIERRA LEONE	153
AJMAN	239	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MONTERRAT	208	SINGAPORE	147
ALAND ISOLE	292	CINA	016	GUYANA	159	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
ALBANIA	087	CIPRO	101	HAITI	034	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALGERIA	003	CITTA DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
AMERICAN SAMOA	148	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NAURU	109	SOMALIA	066
ANDORRA	004	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS	283
ANGOLA	133	COLOMBIA	017	INDIA	114	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANGUILLA	209	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANTARTIDE	180	CONGO	145	IRAN	039	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANTIGUA E BARBUDA	197	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTILLE OLANDESI	251	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NORVEGIA	048	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	NUOVA ZELANDA	049	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	OMAN	163	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	269	KAZAKISTAN	269	PAESI BASSI	050	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PAKISTAN	036	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	DANIMARCA	021	KIRGHIZISTAN	270	PALAU	216	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DOMINICA	192	KIRIBATI	194	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KOSOVO	291	PANAMA	051	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DUBAI	240	KUWAIT	126	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	ECUADOR	024	LAOS	136	PARAGUAY	052	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	EGITTO	023	LESOTHO	089	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	ERITREA	277	LETTONIA	258	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	THAILANDIA	072
BELGIO	009	ESTONIA	257	LIBANO	095	PERU	053	TIMOR EST	287
BELIZE	198	ETIOPIA	026	LIBERIA	044	PITCAIRN	175	TOGO	155
BENIN	158	FAEROER (ISOLE)	204	LIBIA	045	POLINESIA FRANCESE	225	TOKELAU	236
BERMUDA	207	FALKLAND (ISOLE)	190	LIECHTENSTEIN	090	POLONIA	054	TONGA	162
BHUTAN	097	FIJI, ISOLE	161	LITUANIA	259	PORTOGALLO	055	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FILIPPINE	027	LUSSEMBURGO	092	PORTORICO	220	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FINLANDIA	028	MACAO	059	PRINCIPATO DI MONACO	091	TUNISIA	075
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	QATAR	168	TURCHIA	076
BOTSWANA	098	FUJIYAIRAH	241	MADEIRA	235	RAS EL KAIMAH	242	TURKMENISTAN	273
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MALAWI	056	REGNO UNITO	031	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BRASILE	011	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	REUNION	247	TUVALU	193
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267	MALDIVE	127	ROMANIA	061	UCRAINA	263
BULGARIA	012	GERMANIA	094	MALI	149	RUANDA	151	UGANDA	132
BURKINA FASO	142	GHANA	112	MALTA	105	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UMM AL QAIWAIN	244
BURUNDI	025	GIAMAICA	082	MAN ISOLA	203	SAHARA OCCIDENTALE	166	UNGHERIA	077
CAMBODIA	135	GIAPPONE	088	MARSHALL (ISOLE)	217	SAINT KITTS E NEVIS	195	URUGUAY	080
CAMERUN	119	GIBILTERRA	102	MARTINICA	213	SAINT LUCIA	199	UZBEKISTAN	271
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBUTI	113	MAROCCO	107	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	VANUATU	121
CANADA	013	GIORDANIA	122	MARSHALL (ISOLE)	217	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VELEZUELA	081
CANARIE ISOLE	100	GOUGH	228	MARTINICA	213	SALOMONE ISOLE	191	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CAPO VERDE	188	GRECIA	032	MAURITANIA	141	SALVADOR	064	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAROLINE ISOLE	256	GRENADA	156	MAURITIUS	128	SAMOA	131	VIETNAM	062
CAYMAN (ISOLE)	211	GROENLANDIA	200	MAYOTTE	226	SAINT BARTHELEMY	293	WAKE ISOLE	178
CECA (REPUBBLICA)	275	GUADALUPA	214	MELILLA	231	SAN MARINO	037	WALLIS E FUTUNA	210
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAM	154	MESSICO	046	SAO TOME E PRINCIPE	187	YEMEN	042
CEUTA	246	GUATEMALA	033	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SENEGAL	152	ZAMBIA	058
CHAFARINAS	230	GUYANA FRANCESE	123	MIDWAY ISOLE	177	SEYCHELLES	189	ZIMBABWE	073
CHAGOS ISOLE	255	GUERNSEY	201	MOLDOVIA	265	SERBIA	289		

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD	A177	ALCARA LUI FUSI	ME	A340	APRIGLIANO	CS	A516	AVIANO	PN	A692	BASCIANO	TE
A004	ABBADIA CERRETO	LO	A178	ALDENI	TN	A341	APRILIA	LT	A517	AVIATICO	BG	A694	BASELGA DI PINE	TN
A005	ABBADIA LARIANA	LC	A179	ALDINO - ALDEIN.	BZ	A343	AQUARA	SA	A518	AVIGLIANA	TO	A696	BASELICE	BN
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	A180	ALES	OR	A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	A519	AVIGLIANO	PZ	A697	BASIANO	MI
A007	ABBASANTIA	OR	A182	ALESSANDRIA	AL	A346	AQUILEIA	UD	M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	A698	BASICO	ME
A008	ABBATEGGIO	PE	A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	A347	AQUILONIA	AV	A520	AVIO	TN	A699	BASIGLIO	MI
A010	ABBIATEGRASSO	MI	A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	A348	AQUINO	FR	A521	AVISE	AO	A700	BASILIANO	UD
A012	ABETONE	PT	A184	ALESSANO	LE	A350	ARADEO	LE	A522	AVOLA	SR	A702	BASSANO BRESCIANO	BS
A013	ABRIOLA	PZ	A185	ALEZZO	LE	A351	ARAGONA	AG	A523	AVOLASCA	AL	A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI
A014	ACATE	RG	A186	ALFANO	SA	A352	ARAMENGO	AT	A094	AYAS	AO	A706	BASSANO IN TEVERINA	VT
A015	ACCADIA	FG	A187	ALFEDENA	AQ	A354	ARBA	PN	A108	AYMAVILLES	AO	A704	BASSANO ROMANO	VI
A016	ACCEGLIO	CM	A188	ALFANELLO	BS	A357	ARBorea	OR	A525	AZZANO	TO	A707	BASSIANO	LT
A017	ACCETTURA	MT	A189	ALFANO NATTA	AL	A358	ARBORIO	AV	A526	AZZANELLO	CR	A708	BASSIGNANA	AL
A018	ACCIANO	AC	A191	ALFONSINE	RA	A359	ARBUS	VS	A527	AZZANO D'ASTI	AT	A709	BASTIA MONDOVI	CN
A019	ACCUMOLI	RI	A192	ALGHERO	SS	A360	ARCADE	TV	A530	AZZANO DECIMO	PN	A710	BASTIA UMBRA	PG
A020	ACERENZA	PZ	A193	ALGUA	BG	A363	ARCE	FR	A529	AZZANO MELLA	BS	A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV
A023	ACERNO	SA	A194	ALI	ME	A365	ARCENE	BG	A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	A712	BASTIDA PANCARANA	PV
A024	ACERRA	NA	A201	ALI TERME	ME	A366	ARCEVIA	AN	A531	AZZATE	VA	A713	BASTIGLIA	MO
A025	ACI BONACCORSI	CT	A195	ALIA	PA	A367	ARCHI	CH	A532	AZZIO	VA	A714	BATTAGLIA TERME	PD
A026	ACI CASTELLO	CT	A196	ALIANO	MT	A369	ARCIDOSSO	GR	A533	AZZONE	BG	A716	BATTIFOLLO	CN
A027	ACI CATENA	CT	A197	ALICE BEL COLLE	AL	A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	A534	BACENO	VB	A717	BATTIPAGLIA	SA
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	A198	ALICE CASTELLO	VC	A371	ARCISATE	VA	A535	BACOLI	NA	A718	BATTUDA	PV
A028	ACIREALE	CT	A199	ALICE SUPERIORE	TO	A372	ARCO	TN	A536	BADALUCCO	IM	A719	BAUCINA	PA
A031	ACQUACANINA	MC	A200	ALIFE	CE	A373	ARCOLA	SP	M214	BADUSI	OT	A721	BAULADU	OR
A032	ACQUAFONDATA	FR	A202	ALIMENA	PI	A374	ARCOLE	BS	A537	BADIA - ARTEI	FR	A722	BAUNEI	GR
A033	ACQUAFORMOSA	IS	A203	ALIMUSA	PA	A375	ARCONATE	MI	A540	BADIA CALAVENA	VR	A723	BAVENO	VI
A034	ACQUAFREDDA	BS	A204	ALLAI	OR	A376	ARCORE	MB	A538	BADIA PAVESE	PV	A726	BAZZANO	BO
A035	ACQUALAGNA	PU	A206	ALLEGHE	BL	A377	ARCUGNANO	VI	A539	BADIA POLESINE	RO	A728	BEDEDO VALCIVIA	VA
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	A205	ALLEIN	AO	A379	ARDARA	SS	A541	BADIA TEDALDA	AR	A729	BEDIZIOLE	BS
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	A207	ALLERONA	TR	A380	ARDAU	OR	A542	BADOLATO	CZ	A730	BEDOLLO	TN
A040	ACQUAPENDENTE	VT	A208	ALLISTE	LE	M213	ARDEA	RM	A544	BAGALADI	RC	A731	BEDONIA	PR
A041	ACQUAPPESA	CS	A210	ALLUMIERE	RM	A382	ARDENNO	SO	A546	BAGHERIA	PA	A732	BEDULITA	BG
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	A211	ALLUVIONI CAMBIO	AL	A383	ARDESIO	BG	A547	BAGNACAVALLO	RA	A733	BEE	VB
A043	ACQUARO	VV	A214	ALME	BG	A385	ARDORE	RC	A552	BAGNARA CALABRA	RC	A734	BEINASCIO	TO
A044	ACQUASANTA TERME	AP	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	A386	ARENA	VV	A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	A735	BEINETTE	CN
A045	ACQUASPARTA	TR	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	A387	ARENA PO	PV	A550	BAGNARIA	PV	A736	BELCASTRO	CZ
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	A218	ALMESE	TO	A388	ARENZANO	GE	A553	BAGNARIA ARSA	UD	A737	BELFIORE	VR
A051	ACQUAVIVA DI SERRA	IS	A220	ALMILAR	VI	A389	ARENZANO	VI	A552	BAGNOLI ARSA	CN	A740	BELFONTE	PR
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BS	A221	ALPETTE	TO	A390	AREZZO	AR	A557	BAGNATICA	BG	A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	A222	ALPIGNANO	TO	A391	ARREGNO	CO	A560	BAGNI DI LUCCA	LU	A738	BELFORTE MONFERRATO	AL
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	A223	ALSENO	PC	A392	ARGELATO	BO	A564	BAGNO A RIPOLI	FI	A741	BELGIOIOSO	PV
M211	ACQUEDOLCI	ME	A224	ALSERIO	CO	A393	ARGENTA	FE	A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC	A742	BELGRATE	VT
A052	ACQUI TERME	AL	A225	ALTMURA	BA	A394	ARGENTERA	CN	A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	A743	BELLA	PZ
A053	ACRI	CS	A226	ALTARE	SV	A396	ARGUELLO	CN	A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD	A744	BELLAGIO	CO
A054	ACUTO	FR	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	A397	ARGUSTO	CZ	A566	BAGNOLI IRPINO	AV	A745	BELLANO	LC
A055	ADOLFIA	BA	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	A398	ARI	CH	A560	BAGNOLO CREMASCO	CR	A746	BELLANTE	TE
A056	ADRANO	CT	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	A399	ARIANO IRPINO	AV	A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	A574	BAGNOLO DI PO	RO	A749	BELLEGRA	RM
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	A401	ARICCIA	RM	A573	BAGNOLO IN PIANO	RE	A750	BELLINO	CN
A059	ADRIA	FE	A233	ALTONA	FM	A402	ARIELLI	FM	A574	BAGNOLO MELLA	BS	A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI
A060	ADRO	BS	A234	ALTILIA	CS	A403	ARIZENO	CE	A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN	A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO
A061	AFFI	VR	A235	ALTINO	CH	A405	ARIGNANO	TO	A575	BAGNOLO SAN VITO	MN	M294	BELLIZZI	SA
A062	AFFILE	RM	A236	ALTISSIMO	VI	A407	ARITZO	NU	A576	BAGNONE	MS	A755	BELLONA	CE
A064	AFRAGOLA	NA	A237	ALTIVOLE	TV	A409	ARIZZANO	VB	A577	BAGNOREGIO	VT	A756	BELLOSGUARDO	SA
A065	AFRICO	RC	A238	ALTO	CN	A412	ARLENA DI CASTRO	VT	A578	BAGOLINO	BS	A757	BELLUNO	BL
A067	AGAZZANO	PC	A239	ALTOFONTE	PA	A413	ARLUNO	MI	A579	BAIA E LATINA	CE	A759	BELLUSCO	CS
A068	AGEROLA	NA	A240	ALTOMONTE	CS	A414	ARMENO	NO	A580	BAIANO	AV	A762	BELMONTE CALABRO	MB
A069	AGGIUS	OT	A241	ALTOPASCIO	LU	A415	ARMENTO	PZ	A581	BAIARDO	IM	A763	BELMONTE CASTELLO	FR
A070	AGIRA	EN	A242	ALVIANO	TR	A418	ARMO	IM	A584	BAIRO	TO	A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS
A071	AGLIANA	PT	A243	ALVIGNANO	CE	A419	ARMUNGIA	CA	A586	BAISO	RE	A765	BELMONTE IN SABINA	RI
A072	AGLIANO TERME	AT	A244	ALVITO	FR	A424	ARNAD	AC	A587	BALANGERO	TO	A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA
A074	AGLIATE	TO	A246	ALIANO LOMBARDO	BS	A427	ARNARA	FR	A588	BALCHIERI D'ASTI	AT	A767	BELMONTE PICENO	MC
H848	AGLIENTU	OT	A245	ALZANO SCRIVIA	AL	A422	ARNASCO	SV	A590	BALDISSERO CANAVESE	TO	A766	BELPASSO	CT
A075	AGNA	PD	A249	ALZATE BRIANZA	CO	A425	ARNESANO	LE	A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	A768	BELSIATO	CS
A076	AGNADELLO	CR	A251	AMALFI	SA	A427	AROLA	VB	A591	BALDISSERO TORINESE	TO	A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR
A077	AGNANA CALABRA	RC	A252	AMANDOLA	FM	A429	ARONA	NO	A592	BALESTRATE	PA	A774	BELVEDERE LANGHE	CN
A080	AGNONE	IS	A253	AMANTEA	CS	A430	AROSIO	CO	A593	BALESTRINO	SV	A773	BELVEDERE MARITTIMO	CN
A082	AGNOSINE	BS	A254	AMARO	UD	A431	ARPAIA	BN	A594	BALLABIO	LC	A769	BELVEDERE OSTRENSE	AS
A083	AGORDO	BL	A255	AMARONI	CZ	A432	ARPAISE	BN	A597	BALLAO	CA	A770	BELVEGLIO	AT
A084	AGOSTA	RM	A256	AMASENO	FR	A433	ARPINO	FR	A599	BALME	TO	A776	BELVI	NU
A085	AGRA	VA	A257	AMATO	CZ	A434	AROUA PETRARCA	PD	A600	BALMUCCIA	VC	A777	BEMA	SO
A087	AGRATE BRIANZA	MB	A258	AMATRICE	RI	A435	AROUA POLESINE	RO	A601	BALOCOCO	AV	A778	BENE LARIO	CO
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	A259	AMBIVERE	BG	A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	A603	BALSORANO	AQ	A779	BENE VAGIENNA	CN
A089	AGRIGENTO	CA	A260	AMBLAR	BS	A438	ARRE	TR	A604	BALUANO	PN	A780	BENESTARE	PG
A091	AGROPOLI	SA	A261	AMEGLIA	SP	A438	ARRE	PD	A605	BALZOLA	AL	A781	BENETUTTI	SS
A092	AGUGLIANO	AN	A262	AMELIA	TR	A439	ARRONE	TR	A606	BANARI	SS	A782	BENEVELLO	CB
A093	AGUGLIARO	VI	A263	AMENDOLARA	CS	A441	ARSAGO SEPRIO	VA	A607	BANCHETTE	TO	A783	BENEVENTO	BN
A096	AICURZIO	MB	A264	AMENO	NO	A443	ARSIE	BL	A610	BANNIO ANZINO	VB	A784	BENNA	BO
A097	AIDOMAGGIORE	OR	A265	AMOROSI	BN	A444	ARSIERO	VI	A612	BANZI	PZ	A785	BENTIVOGLIO	BI
A098	AIDONE	EN	A267	AMPEZZO	UD	A445	ARSITA	TE	A613	BAONE	PD	A786	BERBENNO	BG
A100	AIELLI	AQ	A268	ANACAPRI	NA	A446	ARSOLI	RM	A614	BARADILI	OR	A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO
A102	AIELLO CALABRO	CS	A269	ANAGNI	FR	A447	ARTA TERME	UD	A615	BARAGIANO	PZ	A788	BERCETO	PR
A103	AIELLO DEL FRUILI	UD	A270	ANCARANO	TE	A448	ARTEGNA	UD	A616	BARANELLO	CB	A789	BERCHIDDA	OT
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	A271	ANCONA	AN	A449	ARTENA	RM	A617	BARANO D'ISCHIA	NA	A791	BERGAZZO CON FIGLIARO	CO
A105	AIETA	CS	A272	ANDALIA	CZ	A451	ARTIGNO	BS	A618	BARANZATE	MI	A792	BERGGUARDO	PV
A106	AIALANO	BI	A274	ANDALSO	AR	A452	ARZIERO	BS	A619	BARBARO	VI	A793	BERGAMASCO	BG
A107	AIALOCCO	BI	A273	ANDALO VALTELLINO	SO	A453	ARZACHENA	OT	A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	A794	BERGAMO	BG
A109	AIRASCA	TO	A275	ANDEZENO	TO	A440	ARZAGO D'ADDA	BG	A625	BARBANIA	TO	A795	BERGANTINO	RO
A110	AIROLA	BN	A278	ANDORA	SV	A454	ARZANA	OG	A626	BARBARA	AN	A796	BERGEGGI	SV
A111	AIROLE	IM	A280	ANDORNO MICCA	BI	A455	ARZANO	NA	A628	BARBARANO ROMANO	VT	A798	BERGOLO	CN
A112	AIRUNO	LC	A281	ANDRANO	LE	A456	ARZENE	PN	A627	BARBARANO VICENTINO	VI	A799	BERLINGO	BS
A113	AISONO	CN	A282	ANDRATE	TO	A458	ARZERGRANDE	PD	A629	BARBARESCO	CN	A801	BERNALDA	MT
A116	ALA	TN	A283	ANDREIS	PN	A459	ARZIGNANO	VI	A630	BARBARIGA	BS	A802	BERNAREGGIO	MB
A117	ALA DI STURA	TO	A284	ANDRETTA	AV	A460	ASCEA	SA	A631	BARBATA	BG	A804	BERNATE TICINO	MI
A115	ALA DEI SARDI	OT	A285	ANDRIA	BT	A461	ASCIANO	SI	A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	A805	BERNEZZO	CN
A118	ALAGNA	PV	A286	ANDRIANO - ANDRIAN.	BZ	A462	ASCOLI PICENO	AP	A633	BARBERINO VAL D'ELSA	PI	A806	BERRA	FE
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	A287	ANELA	SS	A463	ASCOLI SATRIANO	FG	A634	BARBIANELLO	PG	A808	BERSONE	TN
A120	ALANNO	PC	A288	ANERBA	BS	A464	ASCOLO SARRATO	MC	A635	BARBIANO - BARBIAN.	RI	A809	BERTINORO	BO
A121	ALANO DI PIAVE	BL	A290	ANGERA	VA	A465	ASIAGO	VI	A637	BARBONA	PD	A810	BERTIOLLO	UD
A122	ALASSIO	SV	A291	ANGIARI	AR	A466	ASIGLIANO VENETO	VI	A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	A811	BERTONICO	LO
A123	ALATRI	FR	A292	ANGIARI	VR	A467	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	A639	BARCHI	PU	A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AR
A124	ALBA	CN	A293	ANGOLO TERME	BS	A470	ASOLA	MN	A640	BARCIS	PN	A813	BERZANO DI TORTONA	AL
A125														

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A866	BIGARELLO	MN	B057	BORRELLLO	CH	B246	BUDUSÒ	OT	B442	CALVENZANO	BC	B616	CANNOLE	LE
A870	BINAGO	CO	B058	BORRIANA	BI	B247	BUDOA	PN	B443	CALVERA	PZ	B617	CANOLO	RC
A872	BINASCO	MI	B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	B248	BUDONI	OT	B444	CALVI	BN	B618	CANONICA D'ADDA	BG
A874	BINETTO	BA	B062	BORTIGALJ	NU	B249	BUDRIO	BO	B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	B619	CANOSA DI PUGLIA	BT
A876	BIOGLIO	BI	B063	BORTIGIADAS	OT	B250	BUGGERRU	CI	B445	CALVI RISORTA	CE	B620	CANOSA SANNITA	CH
A877	BIONAZ	AO	B064	BORUTTA	SS	B251	BUGGIANO	PT	B447	CALVIGNANO	PV	B621	CANOSSA	CN
A878	BIONE	BS	B067	BORZONASCA	GE	B255	BUGLIO IN MONTE	SO	B448	CALVIGNASCO	MI	B629	CANOSSA	RE
A880	BIRORI	NU	B068	BOSA	OR	B256	BUGNARA	AO	B450	CALVISANO	BS	B624	CANSANO	AO
A881	BISACCIA	AV	B069	BOSARO	RO	B258	BUGUGGIATE	VA	B452	CALVIZZANO	NA	B626	CANTAGALLO	PO
A882	BISACQUINO	PA	B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	B259	BUJA	UD	B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	B627	CANTALICE	RI
A883	BISCEGLIE	BT	B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	B261	BULCIAGO	LC	B455	CAMAIORE	LU	B628	CANTALUPA	TO
A884	BISEGNO	AO	B071	BOSCO MARENGO	AL	B262	BULGAROGROSSO	CO	B456	CAMAIORAGO	LO	B631	CANTALLUPA IN SABINA	RI
A885	BISENTI	TE	B075	BOSCONERO	TO	B264	BULTEI	SS	B457	CAMANDONA	BI	B639	CANTALUPO LIGURE	AL
A887	BISIGNANO	CS	B076	BOSCOREALE	NA	B265	BUSACHI	SS	B460	CAMASTRA	AG	B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS
A889	BISTAGNO	AL	B077	BOSCOCREASE	NA	B266	BUONABITACOLO	SA	B461	CAMBIAGO	MI	B633	CANTARANA	AT
A891	BISUSCHIO	VA	B078	BOSSENTINO	TN	B267	BUONALBERGO	BN	B462	CAMBIANO	TO	B634	CANTELLO	VA
A892	BITETTO	BA	B079	BOSIA	CN	B269	BUONCONVENTO	SI	B463	CAMBIASCA	VB	B635	CANTERANO	RM
A893	BITONTO	BA	B080	BOSIO	AL	B270	BUONVICINO	CS	B465	CAMBURZANO	BI	B636	CANTIANO	PU
A894	BITRITTO	BA	B081	BOSIOSO PARINI	LC	B272	BURAGO DI MOLGORA	MB	B467	CAMERANA	CN	B637	CANTOIRA	TO
A895	BITTI	NU	B082	BOSNASCO	PV	B274	BURCEI	CA	B468	CAMERANO	AN	B639	CANTU	CO
A896	BIVONA	AG	B083	BOSSICO	BG	B275	BURGIO	AG	B469	CAMERANO CASASCO	AT	B640	CANZANO	TE
A897	BIVONGI	RC	B084	BOSSOLASCO	CN	B276	BURGOS	SS	B471	CAMERATA CORNELLO	BG	B641	CANZO	CO
A898	BIZZARONE	CO	B085	BOTRICELLO	CZ	B278	BURIASCO	TO	B472	CAMERATA NUOVA	RM	B642	CAORLE	VE
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	B086	BOTRUGLIO	LE	B279	BUROLO	TO	B470	CAMERATA PICENA	AN	B643	CAORSO	PC
A903	BLELLO	BG	B088	BOTTIANUO	BG	B280	BURONZO	VC	B473	CAMERI	NO	B644	CAPACCIO	SA
A904	BLERA	BS	B091	BOTTICINO	BS	B281	BUSCHINO	OR	B474	CAMERINO	MC	B645	CAPACI	PA
A904	BLESSAGNO	CO	B094	BOTTIDDA	SS	B282	BUSALLA	GE	B476	CAMEROTA	SA	B646	CAPALBIO	GR
A905	BLEVIO	CO	B097	BOVA	RC	B283	BUSANA	RE	B477	CAMIGLIANO	CE	B647	CAPANOLI	PI
M268	BLUFI	PA	B099	BOVA MARINA	RC	B284	BUSANO	TO	B479	CAMINATA	PC	B648	CAPANORI	LI
A906	BOARA PISANI	PD	B098	BOVALINO	RC	B285	BUSCA	CN	B481	CAMINI	RC	B649	CAPENA	RM
A909	BOBBIO PELLICE	TO	B100	BOVEGNO	BS	B286	BUSCATE	MI	B482	CAMINO	AL	B650	CAPERGNANICA	CR
A910	BOBBIO PELLICE	TO	B101	BOVES	CN	B287	BUSCEMI	SR	B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	B651	CAPESTRANO	AO
A911	BOCA	NO	B102	BOVEZZO	BS	B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	B484	CAMISANO	CR	B653	CAPIGLIO INTIMIANO	CO
A912	BOCCHIGLIERO	CS	A720	BOVILLE ERNICA	FR	B289	BUSNAGO	MB	B485	CAMISANO VICENTINO	VI	B655	CAPISTRANO	VV
A914	BOCCIOLETO	VC	B104	BOVINO	FG	B292	BUSSERO	MI	B486	CAMMARATA	AG	B656	CAPITRELLO	AO
A916	BOCENAGO	TN	B105	BOVISIO-MASCIAGO	MB	B293	BUSSETO	PR	B489	CAMO	CN	B658	CAPITIGNANO	AO
A918	BODIO LOMNAGO	VA	B106	BOVOLENTA	PD	B294	BUSI SUL TIRINO	PD	B490	CAMOGLI	GE	B660	CAPIZZO	ME
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	B107	BOVONE	VR	B295	BUSO	CB	B492	CAMPAGNA	SV	B662	CAPIZZANO	AQ
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	B109	BOZZOLO	AL	B296	BUSSOLENGO	VR	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	B666	CAPO D'ORLANDO	ME
A922	BOGLIASCO	GE	B110	BOZZOLO	MN	B297	BUSSOLENGO	TO	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	B664	CAPO DI PONTE	BS
A925	BOGNANCO	VB	B111	BRA	CN	B300	BUSTO ARSIZIO	VA	B497	CAMPAGNATICO	GR	B667	CAPODIMONTE	VT
A929	BOGGANO	NO	B112	BRACCA	BG	B301	BUSTO GAROLFO	MI	B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	B663	CAPODRISE	CE
A930	BOIANO	CB	B114	BRACCIANO	RM	B302	BUTERA	CL	B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	B669	CAPOLIVERI	LI
A931	BOISSANO	SV	B115	BRACCIANO	SA	B303	BITTI	PI	B500	CAMPANA	CS	B670	CAPOLONA	AR
A932	BOLANO	SP	B116	BRAIES - PRAGS.	BZ	B304	BUTTAPIETRA	VR	B501	CAMPARADA	MB	B671	CAPONAGA	MB
A933	BOLBENO	TN	B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO	B502	CAMPAGINE	RE	B672	CAPORCIANO	AO
A937	BOLGARE	BG	B118	BRANCALONE	RC	B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	B674	CAPOSELE	AV
A940	BOLLATE	MI	B120	BRANDICO	BS	B309	BUTTRIO	UD	B505	CAMPERTOGNO	VC	B675	CAPOTERRA	CA
A941	BOLLINGO	BO	B121	BRANZIZZO	TO	B320	CA D'ANDREA	BR	B507	CAMPI BISENZIO	FI	B676	CAPRALLE	BS
A944	BOLOGNA	BO	B123	BRANI	BG	B311	CABELLA LIGURE	AL	B508	CAMPI SALENTINA	LI	B677	CAPRADOCIA	AQ
A945	BOLOGNANO	PE	B124	BRANONE	BS	B313	CABIATE	CO	B508	CAMPICGLIA CERVO	BI	B679	CAPPELLA CANTONE	CR
A946	BOLOGNETTA	PA	B126	BREBBIA	VA	B314	CABRAS	OR	B511	CAMPICGLIA DEI BERICI	VI	B680	CAPPPELLA DE' PICENARDI	CR
A947	BOLOGNOLA	MC	B128	BREDA DI PIAVE	TV	B315	CACCAMO	PA	B509	CAMPICGLIA MARITIMA	LT	B678	CAPPPELLA MAGGIORE	TV
A948	BOLOTANA	NU	B131	BREGANO	VA	B319	CACCURI	KR	B512	CAMPIGNIONE FENILE	TO	B681	CAPPPELLA SUL TAVO	PE
A949	BOLSENA	VT	B132	BREGANZE	VI	B326	CADDEGLIANO-VICONAGO	VA	B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	B682	CAPRACOTTA	IS
A950	BOLTIERE	BG	B134	BREGNANO	CO	B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	B684	CAPRAIA E LIMITE	FI
A952	BOLZANO - BOZEN.	BZ	B135	BREGUZZO	TN	B332	CADELO	PC	B515	CAMPOLI	TE	B685	CAPRAIA ISOLA	LI
A953	BOLZANO NOVARESE	NO	B136	BREIA	VC	B335	CADORENZE	TN	B516	CAMPO CALABRO	RC	B686	CAPRALBA	CR
A954	BOLZANO VICENTINO	VI	B137	BREMBATE	BG	B345	CADONEGHE	PD	B526	CAMPO DI GIOVE - FREIENFELD.	AO	B688	CAPRANICA	VT
A955	BOMARZO	VT	B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	B346	CADOREGGO	CO	B529	CAMPO DI TRENS - FREIENFELD.	BZ	B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM
A956	BOMBA	CH	B140	BREMBILLA	BG	B347	CADREZZATE	VA	B538	CAMPO LIGURE	GE	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE
A957	BOMPENISIERE	BT	B141	BRESCIONE	LO	B349	CALABRANO DI SAN MARCO	TV	B533	CAMPO NELLEBA	LU	B691	CAPRANO	PA
A958	BOMPIETRO	PA	B142	BREME	PV	B350	CAGASSE	TO	B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	B692	CAPRAUNA	CN
A959	BOMPORTO	MO	B143	BRENDOLA	VI	B351	CAGGIANO	SA	B570	CAMPO TURES -	AR	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AM
A960	BONARCADE	OR	B144	BRENNA	CO	B352	CAGLI	PU		SAND IN TAUFERS.	BZ	B694	CAPREZZO	VB
A961	BONASSOLA	SP	B145	BRENNERO - BRENNER.	BZ	B354	CAGLIARI	CA	B519	CAMPOBOASSO	CB	B696	CAPRI	NA
A963	BONATE SOPRA	BG	B149	BRENO	BS	B355	CAGLIO	CO	B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	B695	CAPRI LEONE	ME
A962	BONATE SOTTO	BG	B150	BRENTA	VA	B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	B697	CAPRIANA	TN
A964	BONAVIGO	VR	B152	BRENTINO BELLUNO	VR	B357	CAGNANO VARANO	FG	B522	CAMPOCHIARO	CB	B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS
A965	BONDENO	FE	B153	BRENTONICO	TN	B359	CAGNO	CO	B524	CAMPODARSEGO	PD	B701	CAPRIATA D'ORBA	AL
A967	BONDO	TN	B154	BRENZONE	VR	B360	CAGNO	TN	B525	CAMPODENNE	TN	B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG
A968	BONDONE	TN	B156	BRENZELLO	RE	B361	CAIANELLO	CE	B527	CAMPOMELLE	LT	B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE
A970	BONEA	BN	B157	BRENZANO	BS	B362	CAIRAZZO	CB	B528	CAMPODIPIETRA	CB	B705	CAPRIE	TO
A971	BONERRO	CR	B158	BRESIMIO	BS	B364	CAIRANO - KUENS.	BZ	B538	CAMPOLINO	SR	B706	CAPRIGLIO IRPINA	SA
A972	BONEMERSE	CR	B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	B365	CALAI	BS	B531	CAMPODORO	PD	B707	CAPRIGLIO	AT
A973	BONIFATI	CS	B160	BRESSANONE - BRIXEN.	BZ	B366	CAIOLO	SO	B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	B708	CAPRILE	BI
A975	BONITO	AV	B161	BRESSANVIDO	VI	B367	CAIRANO	AV	B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG
A976	BONNANARO	SS	B162	BRESSO	MI	B368	CAIRATE	VA	B534	CAMPOFILONE	FM	B709	CAPRINO VERONESE	VR
A977	BONO	SS	B165	BREZ	TN	B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	B535	CAMPOFIORITO	PA	B711	CAPRIOLO	BS
A978	BONORVA	SS	B166	BREZZO DI BEDERO	VA	B371	CAIVANO	NA	B536	CAMPOFORMIDO	UD	B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO
A979	BONVICINO	CN	B167	BRIAGLIA	CN	B374	CALABRITTO	AV	B537	CAMPOFRANCO	CL	B715	CAPUA	CE
A981	BORBONA	RI	B169	BRIATICO	VV	B375	CALALZO DI CADORE	BL	B539	CAMPOGALLIANO	MO	B716	CAPURSO	BA
A982	BORCA DI CADORE	BL	B171	BRICHERASIO	TO	B376	CALAMANDRANA	AT	B541	CAMPOLLATARO	BN	B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC
A983	BORDANO	UD	B172	BRIENNO	CO	B377	CALAMONTE	OT	B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	B717	CARAFFA DI CANTANZARO	CZ
A984	BORDIGHERA	IM	B173	BRIENZA	PZ	B378	CALANGIANUS	AG	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	B719	CARAGLIO	CN
A986	BORDOLANO	CR	B175	BRIGNA	CN	B379	CALANNA	CR	B544	CAMPOLIETO	CB	B720	CARAMIGNA PIEMONTE	CA
A987	BORRE	PR	B176	BRIGA NOVARESE	NO	B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	B722	CARAMIGNO TERME	PE
A988	BORETTO	RE	B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	B381	CALASCIBETTA	EN	B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	B723	CARANO	TN
A989	BORGARELLO	PV	B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	B382	CALASCIO	AO	M311	CAMPOLONGO TAPOLIANO	UD	B724	CARAPELLE	FG
A990	BORGARO TORINESE	TO	B180	BRINDISI	BR	B383	CALASSETTA	CI	B519	CAMPOMAGGIORE	PZ	B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ
A991	BORGETTO	PA	B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	B384	CALATABIANO	CT	B550	CAMPOMARINO	CB	B726	CARASCO	GE
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	B182	BRINZIO	VA	B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP	B551	CAMPOMARONE	GE	B727	CARASSA	AP
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	B183	BRIONA	NO	B386	CALAVINO	TN	B555	CAMPONOGARA	VE	B729	CARATE BRIANZA	MB
A992	BORGHETTO DI VARA	SP	B184	BRIONE	BS	B388	CALCATA	VT	B554	CAMPORA	SA	B730	CARATE URIO	CO
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	B185	BRIONE	TN	B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	B556	CAMPORALE	PA	B731	CARAVAGGIO	BG
A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	B187	BRIOCO	MB	B390	CALCI	PI	B557	CAMPORGIANO	LU	B732	CARAVATE	VA
B001	BORGHI	FG	B188	BRIGHELLA	RA	B391	CALCIANO	MT	B559	CAMPOROSSO	IM	B733	CARAVINO	TO
B002	BORGIA	CZ	B191	BRISAGNO-VALTRAVAGLIA	CT	B392	CALCINAIA	PT	B562	CAMPOROTONDO DI FIATRONE	CT	B735	CARAVIGNA	VT
B003	BORGIALLO	TO	B192	BRISSOGNIE	AO	B393	CALCINATE	BG	B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	B735	CARBONARA	VT
B005	BORGIO VEREZZI	SV	B193	BRITTOLO	PE	B394	CALCIATO	BS	B563	CAMPOSAMPIERO	PD	B741	CARBONARA AL TICINO	PV
B007	BORGIO A MOZZANO	LU	B194	BRIVIO	LC	B395	CALCIO	BG	B565	CAMPOSANO	NA	B740	CARBONARA DI NOLA	NA
B009	BORGIO D'ALE	VC	B195	BROCCOSTELLA	FR	B396	CALCO	LC	B					

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.			
B789	CARLOFORTE	CI	B958	CASELLE LURANI	LO	C128	CASTELLALTO	TE	C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	C496	CERDA	PA
B790	CARLOPOLI	CZ	B960	CASELLE TORINESE	TO	C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	C321	CASTIGNANO	AP	C490	CEREA	VR
B791	CARMAGNOLA	TO	B963	CASERTA	CE	C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	C322	CASILENTI	TE	C500	CEREGNANO	RO
B792	CARMIGNO	LE	B965	CASIER	TV	C133	CASTELLAMONTE	TO	C323	CASTINO	CN	C501	CERENZIA	KR
B794	CARMIGNANO	PD	B966	CASIGNANA	RC	C134	CASTELLANA GROTTE	BA	C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	C497	CERES	TR
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	B967	CASINA	RE	C135	CASTELLANA SICULA	PA	C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	C502	CERESARA	MN
B796	CARNAGO	VA	B971	CASIRATE D'ADDA	BG	C136	CASTELLANETA	TA	C327	CASTIONS DI STRADA	UD	C503	CERSETO	AL
B798	CARNATE	MB	B974	CASLINO D'ERBA	CO	C137	CASTELLANIA	AL	C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	C504	CERSEOLE ALBA	CN
B801	CAROBIO DEGLI ANGELI	BG	B977	CASNATE CON BERNATE	CO	C139	CASTELLANZA	VA	C330	CASO	BS	C505	CERSEOLE REALE	TO
B802	CAROLEI	CS	B978	CASNIGO	BG	C140	CASTELLAR	CN	C331	CASTORANO	AP	C506	CERTE	BG
B803	CARONIA	BG	B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	C142	CASTELLA GUIDOBONO	AL	C332	CASTREZZATO	BS	C508	CERETTO LOMELLINA	PV
B804	CARONIA	ME	B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	C141	CASTELLARANO	RE	C334	CASTRI DI LECCE	LE	C509	CERGIGNANO	PV
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	B982	CASOLA VALSENIO	RA	C143	CASTELLAREO	IM	C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	C510	CERIGO	SV
B807	CARONNO VARESINO	VA	B983	CASOLE EBRUZZO	CS	C146	CASTELLAVAZZO	AL	C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	CE	C511	CERIGNA	IM
B808	CAROSINO	TA	B984	CASOLE DELSA	SI	C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	C337	CASTRO	BG	C512	CERIGNO LAGHETTO	MB
B809	CAROVIGNO	BR	B985	CASOLI	CH	C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	M261	CASTRO	LE	C513	CERIGNALE	PC
B810	CAROVILLI	IS	B988	CASORATE PRIMO	PV	V153	CASTELLEONE	CR	C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	C514	CERIGNOLA	FG
B812	CARPANATE PIACENTINO	PC	B987	CASORATE SEMPIONE	VA	V152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	C339	CASTROCARO TERME	CS	C515	CERISANO	CS
B813	CARPANZANO	CS	B989	CASOREZZO	MI	V155	CASTELLERO	AT		E TERRA DEL SOLE	FC	C516	CERMENATE	CO
B814	CARPASIO	IM	B990	CASORIA	NA	C154	CASTELLETO CERVO	BI	C400	CASTROCIELLO	FR	A022	CERMES - TSCHERMS.	BZ
B816	CARPEGNA	PU	B991	CASORZO	AT	V156	CASTELLETO D'ERRO	AL	C341	CASTROFILIPPO	AG	C517	CERMIGNANO	TE
B817	CARPENEDOLO	BS	A472	CASPERIA	RI	C158	CASTELLETO D'ORBA	AL	C108	CASTROLIBERO	CS	C520	CERNOBBIO	CO
B818	CARPENETO	AL	B993	CASSOGGIO	SO	S157	CASTELLETO DI BRANDUZZO	PV	C343	CASTRONNO	VA	C521	CERNUSCO LOMBARDO	LC
B819	CARPI	MO	B994	CASSACCO	UD	C160	CASTELLETO MERLI	AL	C344	CASTRONNO DI SICILIA	PA	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
B820	CARPIANO	MI	B996	CASSAGO BRIANZA	LC	C161	CASTELLETO MOLINA	AL	C345	CASTRONNO DI SANT'ANDREA	PZ	C526	CERRETO CASTELLO	BI
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	C022	CASSANO ALLO IONIO	BR	C162	CASTELLETO MONFERRATO	AL	C346	CASTROPIGNANO	CE	C527	CERRETO D'ASTI	CA
B823	CARPIGNANO SARENTINO	NO	C003	CASSANO D'ADDA	MI	C166	CASTELLETO SOPRA TICINO	NO	C347	CASTROREALE	ME	C528	CERRETO D'ESI	AN
B825	CARPINETI	RE	B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	C165	CASTELLETO STURA	CN	C348	CASTROREGGIO	CS	C527	CERRETO DI SPOLETO	PG
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	B997	CASSANO IRPINO	AV	C167	CASTELLETO UZZONE	CN	C349	CASTRVILLARI	CS	C507	CERRETO GRUE	LC
B828	CARPINETO ROMANO	RM	C004	CASSANO MAGNAGO	VA	C169	CASTELLI	TE	C351	CATANIA	CT	C529	CERRETO GUIDI	FI
B826	CARPINETO SINELLO	CH	C005	CASSANO SPINOLA	AL	O79	CASTELLI CALEPIO	BG	C352	CATANZARO	CZ	C518	CERRETO LAZIALE	RM
B829	CARPINO	FG	B999	CASSANO VALCUVIA	VA	V172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	C353	CATENANUOVA	EN	C525	CERRETO SANITA	BN
B830	CARPINONE	IS	C006	CASSARO	SR	C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	C354	CATIGNANO	PE	C530	CERRETO LANGHE	CN
B832	CARRARA	MS	C007	CASSIGLIO	BG	C173	CASTELLINALDO	CN	C357	CATTOLICA	RN	C531	CERRINA	AL
B835	CARRE	VI	C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	C532	CERRIONE	BI
B836	CARREGA LIGURE	AL	C020	CASSINA RIZZARDI	CO	C176	CASTELLINO TANARO	CN	C355	CAULONIA	RC	C536	CERRO AL LAMBRO	MI
B838	CARRO	SP	C024	CASSINA VALSASSINA	LC	C177	CASTELLINI	FR	C289	CAULUNO	BN	C534	CERRO AL VOLTURNO	IS
B839	CARRODANO	SP	C022	CASSINASCIO	LC	B127	CASTELLINO CABIAGLIO	VA	C349	CAVALLETTI TIRRENI	VT	C537	CERRO MAGGIORE	SA
B840	CARROSIO	AL	C027	CASSINE	AL	C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	C360	CAVA MANARA	PV	C533	CERRO TANARO	AT
B841	CARRU	CN	C030	CASSINELLE	AL	C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	C362	CAVACURTA	LO	C538	CERRO VERONESE	VR
B842	CARSOLI	AO	C033	CASSINETTA DI LUIGAGNANO	MI	C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	C363	CAVAGLIA	BI	C539	CERROSIMO	PZ
B844	CARTIGLIANO	VI	C034	CASSINO	FR	C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	C364	CAVAGLIETTO	NO	C540	CERTALDO	FI
B845	CARTIGNANO	CN	C037	CASSOLA	VI	A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	C541	CERTOSA DI PAVIA	VA
B846	CARTOCETO	PU	C038	CASSOLNUOVO	PV	C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	C542	CERVA	CZ
B847	CARTOSIO	AL	C041	CASTAGNARO	VR	C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	C369	CAVAGNOLO	TO	C543	CERVARA DI ROMA	RM
B848	CARTURA	PD	C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	C370	CAVAION VERONESE	VR	C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD
B850	CARUGATE	MI	C045	CASTAGNETO PO	TO	C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	C372	CAVALESE	TN	C545	CERVARO	FR
B851	CARUGO	CO	C046	CASTAGNETO	CN	C194	CASTELLO TESINO	TN	C374	CAVALLASCA	CO	C547	CERVASCA	CN
B853	CARUNGHIO	CH	C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN	C375	CAVALLERLEONE	TN	C548	CERVATTO	VC
B854	CARVICO	BG	C047	CASTAGNOLLO MONFERRATO	AT	C195	CASTELLINO	MN	C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	C549	CERVINO	BS
B856	CARZANO	TN	C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	C377	CAVALLINO	LE	C550	CERVINERE	CN
B857	CASABONA	KR	C050	CASTANA	PV	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	C551	CERVESINA	PV
B858	CASACALENDA	CB	C052	CASTANO PRIMO	MI	C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	C378	CAVALIURIO	RM	C552	CERVETERI	RM
B859	CASACANDITELLA	CH	C053	CASTEGGIO	PV	C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	C380	CAVARENO	TN	C553	CERVIA	VA
B860	CASAGIOVE	CE	C055	CASTEGNATO	BS	C205	CASTELMAGNO	CN	C381	CAVARGNA	CO	C554	CERVICATI	CS
B870	CASAL CERMELLI	AL	C056	CASTEGNERO	VI	C206	CASTELMARTE	CO	C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	C058	CASTEL BARONIA	AV	C207	CASTELMASSA	RO	C383	CAVAREZERE	VE	C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
B895	CASAL VELINO	SA	C064	CASTEL BOGLIONE	AT	C197	CASTELMAURO	CB	C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	C557	CERVINARA	AV
B861	CASALANGUIDA	CH	C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	C209	CASTELMEZZANO	PZ	C385	CAVASSO NUOVO	PN	C558	CERVINO	CE
B862	CASALATILLO	FR	B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	C210	CASTELMOLTA	ME	C387	CAVATORE	AL	C559	CERVO	IM
B864	CASALBELTRAME	NO	C040	CASTEL CASTAGNA	TE	C213	CASTELMOLTO	ME	C389	CAVAZZO CARNICO	UD	C560	CERZETO	CS
B865	CASALBORINO	CE	C071	CASTEL CANTARA	TE	C214	CASTELNOVO BARIANO	RO	C390	CAVATE	RM	C561	CERZETO	RM
B866	CASALBORE	AV	C183	CASTEL CONDINO	TN	C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	C392	CAVEDAGO	TN	C563	CESANA BRIANZA	LC
B867	CASALBORGONE	TO	C075	CASTEL D'AIANO	BO	C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	C393	CAVEDINE	TO	C564	CESANA TORINESE	TO
B868	CASALBUONO	SA	C076	CASTEL D'ARIO	MN	C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	C565	CESANO BOSCONO	MI
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	C078	CASTEL D'AZZANO	VR	C216	CASTELNOVO	TN	C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	C566	CESANO MADERNO	MB
B871	CASALCIPRANO	CB	C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	C396	CAVERNAGO	BG	C567	CESARA	VE
B873	CASALDUNI	BN	C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	C398	CAVEZZO	MO	C568	CESARÒ	MB
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	C085	CASTEL DEL PIANO	GR	C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	C400	CAVIZZANA	TN	C569	CESATE	VA
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	C086	CASTEL DEL RIO	BO	C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	C404	CAVOUR	TO	C573	CESENA	FC
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	B969	CASTEL DI CASIO	BO	C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	A005	CAVRIAGO	RE	C574	CESENATICO	FC
B875	CASALE LITTA	VA	O90	CASTEL DI IERI	AQ	C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	C406	CAVRIANA	MN	C576	CESINALI	AV
B878	CASALE MARITTIMO	PI	C091	CASTEL DI IUDICA	CT	C231	CASTELNUOVO GLENTO	SA	C407	CAVRIGLIA	AR	C578	CESIO	IM
B886	CASALE MONFERRATO	AL	C093	CASTEL DI MADAMA	RM	C243	CASTELNUOVO DEL GARDA	VA	C408	CAZZAGO BRABIA	VR	C577	CESINOMAGGIORE	BS
B879	CASALE SUL SILE	TV	C094	CASTEL DI LUCIO	ME	C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	C580	CESALTO	TV
B880	CASALEGGIO DI RENO	BO	C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	C581	CESSANITI	VV
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	C097	CASTEL DI SASSO	CE	C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	C582	CESSAPALOMBO	MC
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	C098	CASTEL DI TORA	RI	C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	C413	CECCANO	FR	C583	CESSOLE	AT
B886	CASALEONE	VR	C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	C414	CECIMA	PV	C584	CETARA	SA
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	C114	CASTEL FRENTANO	CH	C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	C415	CECINA	LI	C585	CETO	BS
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	C115	CASTEL GABBIANO	CR	C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	C417	CEDEGOLO	BS	C587	CETONA	SI
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	C116	CASTEL GANDOLFO	RM	C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	C418	CEDRASCO	SO	C588	CETRARO	CN
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	C117	CASTEL GIORGIO	TR	C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	C420	CEPALÀ DIANA	PA	C589	CEVA	CS
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	C118	CASTEL GOFFREDO	MN	C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	C421	CEPALÙ	VE	C591	CEVO	BS
B892	CASALFUMANESE	BO	C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	C422	CEGGIO	VE	C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO
B893	CASALGRANDE	RE	C023	CASTEL DI ANNA	RM	C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	C424	CENATE MESSAPICA	BA	C592	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO
B894	CASALGRASSO	CN	C204	CASTEL MAGGIORE	BO	C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	C426	CENANO	AO	C595	CHAMBAVO	AO
B896	CASALINCONTRADA	CH	C208	CASTEL MELLA	BS	C245	CASTELPAGANO	BN	C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	B491	CHAMOIS	AO
B897	CASALINO	NO	C211	CASTEL MORRONE	CE	C246	CASTELPETROSO	IS	C429	CELENZA VALFORTORE	FG	C596	CHAMPDEPREAZ	AO
B898	CASALMAGGIORE	CR	C252	CASTEL RITALDI	PG	C247	CASTELPIZZUTO	IS	C430	CELICO	CS	B540	CHAMPORCHER	AO
B899	CASALMAIOCCO	LO	C253	CASTEL ROCCHERO	AT	C248	CASTELPLANIO	AN	C435	CELLADATI	CR	C598	CHARVENSOD	AO
B900	CASALMORANO	CR	C255	CASTEL ROZZONE	BG	C250	CASTELPOTO	BN	C432	CELLA MONTE	AO	C294	CHATILLON	AO
B901	CASALMORO	MN	C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	C251	CASTELRAIMONDO	MC	C436	CELLAMARE	BA	C599	CHERASCO	CN
B902	CASALNOCETO	AL	C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	C254	CASTELROTTO - KASTELRUTH.	BZ	C437	CELLARA	CS	C600	CHEREMULE	SS
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	C438	CELLARENZO	AT	C604	CHIALAMBERTO	TO
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	C263	CASTEL SAN NICCOLO	AR	C271	CASTELSARACENO	PZ	C439	CELLATICA	BS	C605	CHIAMPÒ	VI
B907	CASALOLDO	MN	C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	C272	CASTEL SARDO	SS	C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	C606	CHIANCHE	AV
B910	CASALOTTERLENGO	LO	C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	PI	C273	CASTEL SASSO	CR	C445	CELLE DI MACRA	CR	C607	CHIANGANO TERME	CA
B911	CASALROMANO	MN	C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS									

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
C661	CHIUSDINO	SI	C854	COLLE D'ANCHISE	CB	D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	B824	CURJA CARPIGNANO	PV	D401	ELVA	CN
C662	CHIUSI	SI	C857	COLLE DI TORA	RI	D028	CORNO GIOVINE	LO	D214	CURCURI	OR	D402	EMARESE	AO
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	C847	COLLE DI VAL DELSA	SI	D029	CORNIOVECCIO	LO	D216	CUREGGIO	NO	D403	EMPOLI	FI
C665	CHIVASSO	TO	C870	COLLE SAN MAGNO	FR	D030	CORNUDA	TV	D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	D406	ENDINE GAIANO	BG
M272	CIAMPINO	RM	C846	COLLE SANNITA	BN	D037	CORREGGIO	RE	D218	CURINGA	CZ	D407	ENEGO	VI
C668	CIANCIANA	AG	C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	D038	CORREZZANA	MB	D219	CURINO	BI	D408	ENEMONZO	UD
C672	CIBIANA DI CADORE	BL	C848	COLLE UMBERTO	TV	D040	CORREZZOLA	PD	D221	CURNO	BG	C342	ENNA	EN
C673	CICAGNA	GE	C850	COLLEBEATO	BS	D041	CORRIDO	CO	D222	CURON VENOSTA -	BO	D410	ENTRACQUE	CN
C674	CICALA	CZ	C852	COLLECCCHIO	PR	D042	CORRIDONIA	MC		GRAUN IM VINSCHGAU.	BZ	D411	ENTRATICO	BG
C675	CICCIANO	NA	C853	COLLECORVINO	PE	D043	CORROPOLI	TE	D223	CURSI	LE	D412	ENVIE	CN
C676	CICERALE	SA	C311	COLLEDARA	TE	D044	CORSANO	LE	D225	CURSOLO-ORASSO	VB	D414	EPISCOPIA	PZ
C677	CICILIANO	RM	C855	COLLEDIMAGINE	CH	D045	CORSICO	MI	D226	CURTIAROLO	PD	D415	ERACLEA	VE
C678	CICOGNOLIO	CR	C856	COLLEDIORTO	CH	D046	CORSIONE	AT	D227	CURTATONE	MN	D416	ERBA	CR
C679	CICONIO	TO	C858	COLLEFERRO	RM	D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO - KURTATSCHA.		D228	CURTI	CE	D419	ERBE	VR
C680	CIGLIANO	VC	C859	COLLEGIOVE	RI			BZ	D229	CUSAGO	MI	D420	ERBEZZO	VR
C681	CIGLIE	CN	C860	COLLENGO	TO	D049	CORTALE	CZ	D231	CUSANO MILANINO	MI	D421	ERBUSCO	BS
C684	CIGOGNOLA	PV	C862	COLLELONGO	AO	D050	CORTANDONE	AT	D230	CUSANO MUTRI	BN	D422	ERCHIE	BR
C685	CIGOLE	BS	C864	COLLEPARDO	FR	D051	CORTIANZE	AT	D232	CUSINO	CO	H243	ERCOLANO	NA
C686	CLAVEGNA	PV	C865	COLLEPASSO	LE	D052	CORTAZZONE	AT	D233	CUSIO	BG	D423	ERICE	TP
C689	CIMADOLMO	TV	C866	COLLEPIETRO	AO	D054	CORTE BRUGNATELLA	PC	D234	CUSTONACI	TP	D424	ERLI	SV
C691	CIMBERGO	BS	C867	COLLERETO CASTELNUOVO	TO	D056	CORTE DE' CORTESI	D235	CUTIGLIANO	PT	D426	ERTO E CASSO	PN	
C694	CIMEGO	TN	C868	COLLERETTO GIACOSA	TO		CORNIGNONE	CR	D236	CUTURO	KR	M292	ERULA	SS
C695	CIMINA	RC	C869	COLLESALVETTI	LI	D057	CORTE DE' FRATI	CR	D237	CUTROFIANO	LE	D428	ERVE	LC
C696	CIMINNA	PA	C871	COLLESAVO	PA	D058	CORTE FRANCA	BS	D238	CUVEGLIO	VA	D429	ESANATOGLIA	MC
C697	CIMITILE	NA	C875	COLLESPERTO	BS	D062	CORTE PALASSIO	LO	D239	CUVIO	CO	D430	ESCALAPLANO	CA
C699	CIMOLANUS	PN	C876	COLLESCACCHIO	RI	D061	CORTEMAGGIORE	PC	D243	DAIANO	TN	D431	ESCOLICA	CA
C700	CIMONE	TN	C878	COLLIA VOLTURNO	IS	D062	CORTEMILIA	CN	D244	DAIRAGO	MI	D434	ESINE	BS
C701	CINAGLIO	AT	C877	COLLI DEL TRONTO	AP	D064	CORTENO GOLGI	BS	D245	DALMINE	BG	D436	ESINO LARIO	LC
C702	CINETO ROMANO	RM	C880	COLLI SUL VELINO	RI	D065	CORTENOVA	LC	D246	DAMBEL	TN	D440	ESPERIA	FR
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	C879	COLLIANO	SA	D066	CORTENUOVA	BG	D247	DANTA DI CADORE	BL	D441	ESPORLATU	SS
C704	CINGOLI	MC	C882	COLLINAS	VS	D067	CORTEOLONA	PV	D248	DAONE	TN	D442	ESTE	PD
C705	CINGISIA	GR	C883	COLLIO	BS	D072	CORTIGLIONE	AT	D250	DARE	TN	D443	ESTERZILI	CA
C707	CINISSELLO BALSAMO	MI	C884	COLLOBIANO	VC	A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL	D251	DARFO BOARIO TERME	BS	D444	ETROUBLES	AO
C708	CINISI	PA	C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO -		D253	DASA	VV	D445	EULPIO	CO
C709	CINO	SO	C886	COLMURANO	MC		KURTINIG AN D.	BZ	D255	DAVAGNA	GE	D446	EXILLES	TO
C710	CINQUEFRONDI	RC	C888	COLOBRO	MT	D076	CORTINO	TE	D256	DAVERIO	VA	D447	FABBRICA CURONE	AL
C711	CINTANO	TO	C890	COLONGA VENETA	VR	D077	CORTONA	AR	D257	DAVOLI	CZ	D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU
C712	CINTO TESINO	TR	D078	CORVARA	BS	D078	CORVARA	TN	D258	DAVINO	SV	D450	FABBRICO	TR
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	B894	COLOGNO AL SERIO	BG	D079	CORVARA IN BADIA - CORVARA.	BZ	D259	DECIMOMANNU	CA	D451	FABRIANO	AN
C713	CINTO EUGANEO	PD	C895	COLOGNO MONZESE	MI	D081	CORVANA SAN QUIRICO	PV	D260	DECIMOPUTZU	CA	D452	FABRICA DI ROMA	VT
C715	CINZANO	TO	C897	COLOGNOLA I COLLI	VR	D082	CORZANO	BS	D261	DECOLLATURA	CZ	D453	FABRIZIA	VV
C716	CIORLANO	CE	C900	COLONNA	RM	D085	COSEANO	UD	D264	DEGO	SV	D454	FABRO	UD
C718	CIPRESSA	IM	C901	COLONNELLA	TE	D086	COSENZA	CS	D265	DEIVA MARINA	SP	D455	FAEDIS	UD
C719	CIRCELLO	BN	C902	COLONNO	CO	D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	D266	DELEBIO	SO	D457	FAEDO	TN
C722	CIRIE	TO	C903	COLORINA	SO	D088	COSIO VALTELLINO	SO	D267	DELIA	CL	D456	FAEDO VALTELLINO	SO
C723	CIRIGLIANO	MT	C904	COLORNO	PR	D089	COSOLETO	RC	D268	DELIANUOVA	RC	D458	FAENZA	RA
C724	CIRMIDO	CO	C905	COLOSIMI	CS	D093	COSSANO BELBO	CN	D269	DELICETO	FG	D459	FAETO	FG
C725	CIRO	KR	C908	COLTURANO	MI	D092	COSSANO CANAVESE	TO	D270	DELLO	BS	D461	FAGAGNA	UD
C726	CIRO MARINA	KR	C910	COLZATI	BG	D094	COSSATO	BI	D271	DEMONTE	CN	D462	FAGGETO LARIO	CO
C727	CIS	TN	C911	COCCABIO	VA	D095	COSSERIA	SV	D272	DENICE	AL	D463	FAGGIONE	TA
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	C912	COMACCHIO	FE	D096	COSSIGNANO	AP	D273	DENNO	TN	D465	FAGNANO ALTO	AO
C729	CISANO SUL NEVA	SV	C914	COMANO	MS	D099	COSSOGNO	VB	D277	DERNICE	AL	D464	FAGNANO CASTELLO	CS
C730	CISERANO	BG	M314	COMANO TERME	TN	D100	COSSOINE	SS	D278	DEROVERE	CR	D467	FAGNANO OLONA	VA
C732	CISLAGO	VA	C917	COMAZZO	LO	D101	COSSOMBRATO	AT	D279	DERUTA	PG	D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN
C733	CISLIANO	MI	C918	COMEGLIANS	UD	D109	COSTA DE' NOBILI	PV	D280	DERVIO	LC	D469	FAICCHIO	BN
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	C920	COMELICO SUPERIORE	BL	D110	COSTA DI MEZZATE	BG	D281	DESANA	VC	D470	FALCADE	UD
C735	CISON DI VALMARINO	TV	C922	COMERIO	VA	D105	COSTA DI ROVIGO	RO	D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE
C738	CISSONE	CN	C925	COMIEZZANO-CIZZAGO	BS	D112	COSTA MASNAGA	LC	D286	DESIO	MB	D472	FALCONARA ALBANESE	CS
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	C926	COMIGNAGO	NO	D111	COSTA SERINA	BG	D287	DESULO	NU	D473	FALCONARA MARITTIMA	AN
C740	CISTERNA DI LATINA	RC	D927	COMISO	RG	D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	D289	DIAMANTE	CS	D474	FALCONE	ME
C741	CISTERNINO	BR	C928	COMITINI	AG	D102	COSTA VESCOVIATO	AL	D293	DIAMANTE	IM	D475	FALERIA	VT
C742	CISTERNA	PG	C929	COSTA VOLPINO	BA	D111	COSTA VOLPINO	BZ	D296	DIANO CASTELLO	BN	D476	FALGOMARA	FG
C744	CITTA DELLA PIEVE	PG	C930	COMMESSAGGIO	MN	D107	COSTABISSARA	VI	D297	DIANO D'ALBA	CM	D477	FALERONE	FM
C745	CITTA DI CASTELLO	PG	C931	COMMEZZADURA	TN	D108	COSTABISSARA	PG	D299	DIANO MARINA	IM	D480	FALLO	CH
C750	CITTA SANT'ANGELO	PE	C933	COMO	CO	D113	COSTANZANA	VC	D298	DIANO SAN PIETRO	IM	D481	FALMENTA	VB
C743	CITTADELLA	PD	C934	COMPIANO	PR	D114	COSTARAINERA	IM	D299	DICOMANO	FI	D482	FALOPPIO	CO
C746	CITTA DUCALE	RI	C937	COMUN NUOVO	BG	D118	COSTERMANO	VR	D300	DIGNANO	UD	D483	FALVATERRA	FR
C747	CITTANОВА	RC	C935	COMUNIANZA	AP	D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	D302	DIMARO	TN	D484	FALZES - PFALZEN.	BZ
C749	CITTAREALE	RI	C938	CONA	VE	D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	D303	DINAMI	VV	D486	FANANO	MO
C751	CITTIGLIO	VA	C941	CONCA CASALE	IS	D121	COTTIGNOLA	RA	D304	DIPIGNANO	CS	D487	FANINA	PN
C752	CIVATE	LC	C940	CONCA DEI MARINI	SA	D123	COTRONEI	KR	D305	DISO	LE	D488	FANO	PU
C754	CIVENNA	CO	C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	D124	COTTANELLO	RI	D309	DIVIGNANO	NO	D489	FANO ADRIANO	TE
C755	CIVEZZA	IM	C943	CONCAMARISE	VR	D122	COURMAYEUR	AO	D310	DIZZASCO	CO	D493	FARA FILIORUM PETRI	CH
C756	CIVIZZANO	TV	C946	CONCORSO	VI	D126	COVINO	BO	D312	DOBBIACO - TOBLACH.	BZ	D494	FARA GERA D'ADDA	GO
C757	CIVIASCO	VC	C948	CONCESIO	BS	D127	COZZO	PV	D312	DOBERDO DEL LAGO	GO	D493	FARA IN SABINA	RI
C758	CIVIDALE DEL FRULLI	UD	C949	CONCO	VI	D128	CRACO	MT	D314	DOGLIANI	CN	D492	FARA NOVARESE	NO
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	D315	DOGLIOLO	CH	D491	FARA OLIVIANA CON SOLA	BG
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	D132	CRAVAGLIANA	VC	D316	DOGNA	UD	D495	FARA SAN MARTINO	CH
C763	CIVITA	CS	C952	CONCOREZZO	MB	D133	CRAVANZANA	CN	D317	DOLCE	VR	D496	FARA VICENTINO	VI
C765	CIVITA CASTELLANA	VT	C953	CONDINO	TN	D134	CRAVEGGIA	VB	D318	DOLCEACQUA	IM	D497	FARDELLA	PZ
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	C954	CONDOFURI	RC	D136	CREAZZO	VI	D319	DOLCEDO	IM	D499	FARIGLIANO	CN
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	C955	CONDOVE	TO	D137	CRECCHIO	CH	D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	D501	FARINDOLA	PE
C768	CIVITAPARELLA	CH	C956	CONDRO	ME	D139	CREDO	BG	D323	DOLIANOVA	CA	D502	FARINI	PC
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	C957	CONEGLIANO	TV	D141	CREDERA RUBBIANO	CR	D325	DOLO	VE	D503	FARNESE	VT
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	C958	CONFIENZA	PV	D142	CREMA	CR	D327	DOLZAGO	LC	D506	FARRA D'ALPAGO	BL
C771	CIVITAVANNA	FE	C959	CONFINI	RE	D143	CREMELLA	LC	D328	DOMANICO	BN	D504	FARRA D'ISONZO	GO
C773	CIVITAVECCHIA	RM	C960	CONFALTI	CZ	D144	CREMENAGA	VA	D329	DOMASO	CO	D505	FARRA DI SOLIGO	TV
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	C962	CONIOLO	AL	D145	CREMENO	LC	D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	D508	FASANO	BR
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	C963	CONSELICE	RA	D147	CREMIA	CO	D331	DOMICELLA	AV	D509	FASCIA	GE
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	C964	CONSELVE	PD	D149	CREMOLINO	AL	D332	MODOSOLA	VB	D510	FAUGLIA	PI
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO	D150	CREMONA	CR	D333	DOMUS DE MARIA	CA	D511	FAULE	CN
C777	CIVITELLA DI ROMAGNANO	FC	C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	D151	CREMOSANO	CR	D334	DOMUSNOVAS	CI	D512	FAVALE DI MALVARO	GE
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	C969	CONTIGLIANO	RI	D154	CRESCENTINO	VC	D336	DON	TN	D514	FAVARA	AG
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	C971	CONTRADA	AV	D156	CRESPADORO	VI	D339	DONATO	BI	D516	FAVER	VA
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	C972	CONTROGUERRA	TE	D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	D341	DONGO	CO	D518	FAVIGNANA	TP
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	C973	CONTRONE	SA	D158	CRESPELLANO	BO	D348	DONNAS	AO	D520	FAVRIA	TO
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	C974	CONTRSI TERME	SA	D159	CRESPATICA	LO	D344	DONORI	CA	D523	FELSOGGIO	CN
C785	CIVITANOVA	SO	C975	CONVERSANO	BA	D160	CRESPINO	PI	D345	DONALI	NC	D524	FELLETTO	GR
C787	CLAINO CON OSTENO	CO	C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	D161	CRESPINO	RO	D346	DORIO	LC	D526	FELINO	PR
C790	CLAUT	PN	C977	CONZANO	AL	D162	CRESSA	NO	D347	DORMELLETO	NO	D527	FELITTO	SA
C791	CLAUZETTO	PN	C978	COPERTINO	LE	D165	CREVACUORE	BI	D348	DORNO	PV	D528	FELIZZANO	AL
C792	CLAVESANA	CN	C979	COPIANO	PV	D166	CREVALCORE	BO	D349	DORSINO	TN	D529	FELONICA	MN
C793	CLAVIERE	TO	C980	COPPARO	FE	D168								

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.			
D576	FIESSE	BS	D752	FRABOSA SOTTANA	CN	D923	GARGAZZONE - GARGAZON.	BZ	E085	GONNOSFANADIGA	VS	E261	GUIDIZZOLO	MN
D578	FIESSO D'ARTICO	VE	D559	FRACONALTO	AL	D924	GARGNANO	BS	E585	GONNOSINO	OR	E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	D754	FRAGANANO	TA	D925	GARLASCO	PV	E088	GONNOSTRAMATZA	OR	E264	GUIGLIA	MO
D579	FIGINO SERENZA	CO	D755	FRAGNETO LABATE	BN	D926	GARLATE	LC	E089	GONZAGA	MN	E266	GUILMI	CH
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	D927	GARLEDA	SV	E090	GORDONA	SO	E269	GURRO	VB
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	D757	FRABINE	CH	D928	GARNICIA TERME	TN	E091	GORGA	RM	E270	GUSPINI	BS
D586	FLACCIANO	RM	D758	FRAMURA	SP	D930	GARZENO	CO	E092	GORGO AL MONTICANO	TV	E271	GUSSAGO	VS
D587	FLADELFIA	VV	D763	FRANCIVALLA AL MARE	CH	D931	GARZIGLIANA	TO	E093	GORGOGNONE	MT	E272	GUSSOLA	CR
D588	FLAVO	BG	D762	FRANCIVALLA ANGITOLA	VV	D932	GASPERINA	CZ	E094	GORGONZOLA	MI	E273	HONE	AO
D589	FLANDARI	VV	D759	FRANCIVALLA BISIO	AL	D933	GASSINO TORINESE	TO	E096	GORIANO SICOLI	AO	E280	IDRO	BS
D590	FILATIERRA	MS	D760	FRANCIVALLA D'ETE	FM	D934	GATTIATO	RE	E098	GORIZIA	GO	E281	IGLESIAS	CI
D591	FILATTINO	FR	D765	FRANCIVALLA DI SICILIA	ME	D935	GATTEO	FC	E101	GORLA MAGGIORE	VA	E282	IGLIANO	CN
D592	FILLETTO	CH	D766	FRANCIVALLA FONTANA	BR	D937	GATTICO	NO	E102	GORLA MINORE	VA	E283	ILBONO	OG
D593	FILIANO	PZ	D766	FRANCIVALLA IN SINNI	PZ	D938	GATTINARA	VC	E100	GORLAGO	BG	E284	ILASI	VR
D594	FILIGHERA	PV	D764	FRANCIVALLA MARITTIMA	CS	D940	GAVARDO	BS	E103	GORLE	BG	E285	ILLORAI	SS
D595	FILIGNANO	IS	D767	FRANCA	VV	D941	GAVAZZANA	AL	E104	GORNATE-OLONA	VA	E287	IMBERSAGO	LC
D596	FILIGASSO	VV	D768	FRANCOFONTE	SR	D942	GAVELLO	RO	E106	GORNO	BG	E288	IMER	TN
D597	FILOTTFRANO	AN	D769	FRANCOLISE	CE	D943	GAVERINA TERME	BG	E107	GORO	FE	E289	IMOLA	BO
D599	FINALE EMILIA	MO	D770	FRASCARO	AL	D944	GAVI	AL	E109	GORRETO	GE	E290	IMPERIA	IM
D600	FINALE LIGURE	SV	D771	FRASCAROLO	PV	D945	GAVIGNANO	RM	E111	GORZEGNO	CN	E291	IMPRUNETTA	FI
D604	FINO DEL MONTE	BG	D773	FRASCATI	RM	D946	GAVIRATE	VA	E113	GOSALDO	BL	E292	INARZO	VA
D605	FINO MORNASCO	CO	D774	FRASCINETO	CS	D947	GAVOI	NU	E114	GOSSOLENGO	PC	E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI
D606	FIORANO AL SERIO	BG	D775	FRASSILONGO	TN	D948	GAVORRANO	GR	E115	GOTTASECCA	CN	E295	INCISA SCAPACCINO	AT
D608	FIORANO CANAVESE	TO	D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	E116	GOTTOLENGO	BS	E297	INCUDINE	BS
D607	FIORANO MODENESE	MO	D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	D951	GAZZADA SCHIANO	NO	E118	GOVONE	VA	E299	INCHIO OLONA	VA
D609	FIORIMONTE	MC	D780	FRASSINETO PO	AL	D952	GAZZANIGA	BG	E120	GOZZANO	NO	E301	INGRIA	VA
D611	FIORENUZZA D'ARDA	PC	D781	FRASSINETTO	TO	D956	GAZZO	PD	E122	GRADARA	PU	E304	INTRAGNA	VB
D612	FIRENZE	FI	D782	FRASSINO	CN	D957	GAZZO VERONESE	VR	E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	E305	INTROBIO	LC
D613	FIRENZUOLA	FI	D783	FRASSINORO	MO	D958	GAZZOLA	PC	E125	GRADO	GO	E306	INTRO	RO
D614	FIRMO	CS	D785	FRASSO SABINO	RI	D959	GAZZUOLO	MN	E126	GRADOLI	VT	E307	INTRODACCUA	AO
D615	FISCIANO	SA	D784	FRASSO TELESINO	BN	D960	GELA	CL	E127	GRAFFIGNANA	LO	E308	INTROZZO	LC
A310	FIUGGI	FR	D788	FRAITTA POLESINE	RO	D961	GEMMANO	RN	E128	GRAFFIGNANO	VT	E309	INVERIGO	CO
D617	FIUMALBO	MO	D787	FRAITTA TODINA	PG	D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	E130	GRAGLIA	BI	E310	INVERNO E MONTELEONE	PV
D619	FIUMARA	RC	D789	FRAITTA MAGGIORE	NA	D963	GEMONIO	VA	E131	GRAGNANO	NA	E311	INVERSO PINASCA	TO
D621	FIUME VENETO	PN	D790	FRAITTA MINORE	NA	D964	GENAZZANO	RM	E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	E313	INVERUNO	MI
D622	FIUMEDINISI	ME	D791	FRAITTE ROSA	PV	D965	GENGA	AN	E133	GRAMMICHELE	CT	E314	INVORIO	NO
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	D793	FRAZZANO	ME	D966	GENOLATA	AV	E134	GRANA	CT	E317	INZAGO	MI
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	MC	D794	FRAZZANO	TV	D967	GENOLA	BZ	E135	GRANAGLIA	BO	E321	INOMADI	VA
D627	FIUMICELLO	UD	D796	FRESAGRANDINARIA	CH	D968	GENONI	OR	E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	E323	IRGOLI	NU
M297	FIUMICINO	RM	D797	FRESONARA	AL	D969	GENOVA	GE	E138	GRANCONA	VI	E325	IRMA	BS
D628	FIUMINATA	MC	D798	FRIGENTO	AV	D970	GENURI	VS	E139	GRANDATE	CO	E326	IRSINA	MT
D629	FIVIZZANO	MS	D799	FRIGNANO	CE	D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	E327	ISASCA	CN
D630	FLAIBANO	UD	D802	FRINCO	AT	D972	GENZANO DI ROMA	RM	E142	GRANITI	ME	E328	ISCA SUOLIO IONIO	CZ
D631	FLAVON	TN	D803	FRISA	CH	D973	GENZONE	PV	E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	E329	ISCHIA	NA
D634	FLERO	BS	D804	FRISANCO	PN	D974	GERA LARIO	CO	E144	GRANTOLA	VA	E330	ISCHIA DI CASTRO	VT
D635	FLORESTA	ME	D805	FRONT	TO	D975	GERACE	RC	E145	GRANTORTO	PD	E332	ISCHITELLA	FG
D636	FLORIDA	SR	D807	FRONTINO	PU	D977	GERACI SICULO	PA	E146	GRANZE	PT	E333	ISEO	BS
D637	FLORINAS	SS	D808	FRONTONE	PU	D978	GERANO	RM	E147	GRASSANO	MT	E334	ISERA	TN
D638	FLUMIERI	AV	D810	FRONSINE	FR	D980	GERENZAGO	PM	E148	GRASSOBBIO	BG	E335	ISERNIA	IS
D639	FLUMINIMAGGIORE	CI	D811	FROSOLONE	IS	D981	GEREZANO	VA	E149	GRATTERI	PA	E336	ISIL	CA
D640	FLUSSIO	OR	D812	FROSSASCO	TO	D982	GERGE	CA	E150	GRAUNO	TN	E337	ISNELLO	PA
D641	FOBOLLO	VC	D813	FUGAROLO	AL	D983	GERMAGNANO	TO	E151	GRAVEDONA	CO	E338	ISOLA D'ASTI	AT
D643	FOGGIA	FG	D814	FUBINE	AL	D984	GERMAGNO	VB	E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	E341	ISOLA DEL CANTONE	GE
D644	FOGLIANESE	BN	D815	FUCECCHIO	FI	D986	GERMASINO	CO	E153	GRAVELLONA TOCE	VB	E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	D817	FUCCIANO VALLE IMAGNA	BG	D987	GERMIGNAGA	VA	E154	GRAVERE	TO	E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE
D646	FOGLIZZO	TO	D818	FUMANE	VR	D988	GEROCARLE	VV	E155	GRAVINA DI CATANIA	CT	E340	ISOLA DEL LIRI	FR
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	D819	FUMONE	FR	D990	GEROLA ALTA	SO	E156	GRAVINA IN PUGLIA	BA	E351	ISOLA DEL PIANO	PU
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	D821	FUNES - VILINOESS.	BZ	D991	GEROSA	BG	E158	GRAZZANISE	CE	E349	ISOLA DELLA SCALA	VR
D651	FOLGARIA	TN	D823	FURCI	CH	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	E159	GRAZZANO BADOGLIO	AI	E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA
D652	FOLIGNANO	AP	D824	FURCI SICULO	ME	D994	GESICO	CA	E160	GREGGIO	RI	E353	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR
D653	FOLIGNO	PG	D825	FURNARI	ME	D995	GESSATE	MI	E161	GRECI	AV	E339	ISOLA DI FONDRÀ	BG
D654	FOLLINA	SA	D826	FURCIOPPE	SA	D996	GESSOLENA	SA	E163	GREGGIO	VE	E356	ISOLA DOVARESE	CR
D655	FOLLO	SP	D827	FURTEI	VS	D997	GESTURI	VS	E164	GREMIASCO	AL	E355	ISOLA RIZZA	VR
D656	FOLLONICA	GR	D828	FUSCALDO	CS	D998	GESUALDO	AV	E165	GRESSANO	AO	E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL
D660	FOMBIO	LO	D829	FUSIGNANO	RA	D999	GHEDI	BS	E167	GRESSONEY-LA-TRINITE	AO	E354	ISOLA VICENTINA	VI
D661	FONDA CHELLI-FANTINA	ME	D830	FUSINE	SO	E001	GHEMME	NO	E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	E345	ISOLABELLA	TO
D662	FONDI	LT	D832	FUTANI	SA	E003	GHIFFA	VB	E169	GREVE IN CHIANTI	FI	E346	ISOLABONA	IM
D663	FONDO	TN	D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	E004	GHILARZA	OR	E170	GREZZAGO	MI	E363	ISOLE TREMITI	FG
D665	FONNI	NU	D835	GABIANO	AL	E006	GHISALBA	BG	E171	GREZZANA	VR	E364	ISORELLA	BS
D666	FONTEAINEMORE	AO	D836	GABICCE MARE	PU	E007	GHISLARENZO	VC	E172	GRIANTE	CE	E365	ISPANI	SA
D667	FONTANA LIRI	FR	D839	GABY	AO	E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	E366	ISPICA	RG
D670	FONTANAFREDDA	PN	D841	GADESICO PIEVE DELMONA	CR	E009	GIACIGLIONE	TO	E177	GRIGNASCO	NO	E367	ISPRÀ	VA
D671	FONTANAROSA	AV	D842	GADONI	NU	E010	GIANICO	BT	E178	GRIGNO	BS	E368	ISSIGLIO	TO
D668	FONTANELICE	GD	D843	GAGLIANICO	CT	E012	GIANO DELL'UMBRIA	PT	E179	GRIMACCO	UD	E369	ISOLA DI FANTOLA	CA
D672	FONTANELLA	BG	D844	GAGGI	ME	E011	GIANO VETUSTO	CE	E180	GRIMALDI	CS	E370	ISSO	BG
D673	FONTANELLATO	PR	D845	GAGGIANO	MI	E013	GIARDINELLO	PA	E182	GRINZANE CAVOUR	CN	E371	ISSOGNE	AO
D674	FONTANELLE	TV	D847	GAGGIO MONTANO	BO	E014	GIARDINI-NAXOS	ME	E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	E373	ISTRANA	TV
D675	FONTANETTO D'AGOGNA	NO	D848	GAGLIANICO	BI	E015	GIAROLE	AL	E185	GRISOLIA	CS	E374	ITALA	ME
D676	FONTANETTO PO	VC	D850	GAGLIANO ATERNO	OG	E016	GIARRATANA	RG	E187	GRIZZANA MORANDI	BO	E375	ITRI	LT
D677	FONTANGORDA	GE	D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	E017	GIARRE	CT	E188	GROGNARDO	AL	E376	ITTIREDDU	SS
D678	FONTANILE	AT	D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	E019	GIAVE	SS	E189	GROMO	BG	E377	ITTIRI	SS
D679	FONTANIVA	PD	D852	GAGLIATO	CZ	E020	GIAVENO	TO	E191	GRONDONA	AI	E378	IVANO FRACENA	TN
D680	FONTE	TV	D853	GAGLIOTE	MC	E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	E192	GRONE	BG	E379	IVREA	TO
M309	FONTE NUOVA	RM	D854	GAIRINE	TV	E022	GIBA	CI	E193	GRONTARDO	CR	E380	IZANO	CR
D681	FONTECCHIO	AO	D855	GAIRA	RO	E023	GIBELLINA	TP	E195	GROPELLO CAIROLI	PR	E274	JACURSO	CZ
D682	FONTECHIARI	BS	D856	GALBA	CR	E024	GIFORSA	BN	E192	GROPPARELLO	BI	E381	JELSI	CA
D683	FONTECCHIARI	CE	D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	E025	GIFFONE	RC	E199	GROSCAVALLO	TO	E382	JENNE	RM
D684	FONTEONO	BG	D859	GAIRO	OG	E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	E200	GROSIO	SO	E386	JERAGO CON ORAGO	VA
D685	FONTEVIVO	PR	D860	GAIS - GAIS	BZ	E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	E201	GROSOTTO	SO	E387	JERZU	OG
D686	FONZASO	BL	D861	GALATI MAMERTINO	ME	E028	GINESE	VB	E202	GROSSETO	GR	E388	JESI	AN
D688	FOPPOLO	BG	D862	GALATINA	LE	E029	GIGNON	AO	E203	GROSSO	TO	E388	JESOLO	VE
D689	FORANO	RI	D863	GALATONE	LE	E030	GILDONE	CB	E204	GROTTOFERRATA	RM	E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE
D691	FORCE	AP	D864	GALATRO	RC	E031	GIMIGLIANO	CZ	E205	GROTTAGLIE	TA	E389	JOPPOLO	VV
D693	FORCHIA	BN	D865	GALBIATE	LC	E033	GINESTRA	PZ	E206	GROTTAMINARDA	AV	E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG
D694	FORCOLA	SO	D867	GALTEATA	FC	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	E207	GROTTAMARE	AP	E391	JOVENCAN	AO
D695	FORDONGIANUS	OR	D868	GALGAGNANO	LO	E036	GINOSA	TA	E208	GROTTAZZOLINA	FM	E345	L'AQUILA	AO
D696	FORENZA	PZ	D869	GALLARATE	VA	E037	GIOIA	SO	E209	GROTTE	AG	E394	LA CASSA	TO
D697	FORTE DEI MARMI	BG	D870	GALLARATE	VA	E040	GIOIA DEI MARSÌ	AD	E210	GROTTE DI CASTRO	AG	E422	LA LOGGIA	CA
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	D872	GALLIATE	NO	E038	GIOIA DEL COLLE	BA	E212	GROTTERIA	RC	E425	LA MADDALEINE	OT
D701	FORINO	AV	D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	E039	GIOIA SANNITICA	CE	E213	GROTTOLE	MT	A308	LA MADDELEINE	AO
D702	FORIO	NA	D873	GALLIAVOLA	PV	E041	GIOIA TAURO	RC	E214	GROTTOLELLA	AV	E430	LA MORRA	CN
D704	FORLI	FC	D874	GALLICANO	LU	E044	GIOIOSA IONICA	RC	E215	GRUARO	VE	E458	LA SALLE	LO

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
E433	LAMPORO	VC	E611	LISCIA	CH	E794	MADONE	BC	E967	MARONE	BS	F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU
E434	LANA - LANIA	BZ	E613	LISCIANO NICCONI	PG	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	E968	MAROPATI	RC	F136	MERCATINO CONCA	PU
E435	LANCIANO	CH	E614	LISIGNAGO	TN	E798	MAENZA	LT	E970	MAROSTICA	VI	F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA
E436	LANDIONA	NO	E615	LISIO	CN	E799	MAFALDA	CB	E971	MARRADI	FI	F139	MERCATO SARACENO	FC
E437	LANDRIANO	PV	E617	LISSONE	MB	E800	MAGASA	BS	E972	MARRUBIU	OR	F140	MERCENASCO	TO
E438	LANGHIRANO	PR	E620	LIVERI	NA	E801	MAGENTA	MI	E973	MARSAGLIA	CN	F141	MERCOGLIANO	AV
E439	LANGOSCO	PV	E621	LIVIGNO	SO	E803	MAGGIORA	NO	E974	MARSALA	TP	F144	MERE TO DI TOMBA	UD
E441	LANUVEI	OG	E622	LIVINALONGO DEL COL DI LANA	BL	E804	MAGHERNO	PV	E975	MARCSIANO	PG	F145	MERGO	AN
C767	LANUVEI	RM	E623	LIVO	CO	E805	MAGIONE	PG	E976	MARSICO NUOVO	PZ	F146	MERGOZZO	VB
E443	LANZADA	SO	E624	LIVO	TN	E806	MAGISANO	CZ	E977	MARSICOVETERE	PZ	F147	MERI	ME
E444	LANZO D'INTELVI	CO	E625	LIVORNO	LI	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	E978	MARTA	VT	F148	MERLARA	PD
E445	LANZO TORINESE	TO	E626	LIVORNO FERRARIS	VC	E810	MAGLIANO ALP.	CN	E979	MARTANO	VE	F149	MERLINO	LO
E447	LAPEDONA	FM	E627	LIVORNO	LC	E811	MAGLIANO DE' MARSI	AO	E980	MARTELLAGO	VE	F151	MERONE	CO
E448	LAPIO	AV	E629	LAZZELLO	LE	E807	MAGLIANO DI TENNA	FM	E981	MARTELLO - MARTELL.	VZ	F152	MESAGNE	BR
E450	LAPPANO	CS	E630	LIZZANO	TA	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	E982	MARTIGNACCO	UD	F153	MESE	SO
E451	LARCIANO	PT	A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	E983	MARTIGNANA DI PO	CR	F154	MEZZANANA	VA
E452	LARDARO	TN	E632	LOANO	SV	E812	MAGLIANO SABINA	RI	E984	MARTIGNANO	LE	F155	MESERO	MI
E454	LARDIRAGO	PV	E633	LOAZZOLO	AT	E814	MAGLIANO VETERE	SA	E986	MARTINA FRANCA	TA	F156	MESOLA	FE
E455	LARI	PI	E635	LOCANA	TO	E815	MAGLIE	LE	E987	MARTINENGO	BG	F157	MESORACA	KR
M207	LARIANO	RM	E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	E816	LOCATE DI	SV	E988	MARTINIANA PO	CN	F158	MESSINA	ME
E456	LARINO	CB	E638	LOCATE VARESINO	CO	E817	MAGLIONE	TO	E989	MARTINSICURO	TE	F161	MESTRINO	PD
E464	LAS PLASSAS	VS	E640	LOCATELLO	BG	E818	MAGNACAVALLO	MN	E990	MARTIRANO	CZ	F162	META	NA
E457	LASA - LAAS.	BZ	E644	LOCERI	OG	E819	MAGNAGO	MI	E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	F164	MEUGLIANO	TO
E459	LASCARI	PA	E645	LOCOROTONDO	BA	E821	MAGNANO	BI	E992	MARTIS	SS	F165	MEZZAGO	MB
E461	LASINO	TN	D976	LOCOROTONDO	RC	E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	E993	MARTONE	LR	F168	MEZZANA	TN
E462	LASNICO	CO	E646	LOCOLI	NU	E825	MAGOMADAS	OR	E994	MARUO	CO	F170	MEZZANA BIGLI	PN
E465	LASTEBASSE	VI	E647	LODE'	NU	E829	MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO -	OR	E995	MARUGGIO	TA	F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI
E466	LA STRA A SIGNA	VI	E648	LODI	LO		MARGREID AN DE.	BZ	E999	MARZABOTTO	BO	F171	MEZZANA RABATTONI	PV
E467	LATERA	VT	E651	LODI VECCHIO	LO	E830	MAGREGLIO	CO	E999	MARZANO	PV	F172	MEZZANE DI SOTTO	VA
E468	LATERINA	AR	E649	LODINE	NU	E834	MAIDA	CZ	E998	MARZANO APPIO	CE	F173	MEZZANEGO	GE
E469	LATERZA	TA	E652	LODRINO	BS	E835	MAIERA	CS	E997	MARZANO DI NOLA	AV	F174	MEZZANI	PR
E471	LATIANO	BR	E654	LOGRATO	BS	E836	MAIERA	VV	F001	MARZI	CS	F175	MEZZANINO	PV
E472	LATINA	LT	E655	LOIANO	BO	E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	F002	MARZIO	VA	F176	MEZZANO	TN
E473	LATISANA	UD	M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	OT	E838	MAIOLO	RN	M270	MASAINAS	CI	F181	MEZZEGRÀ	CO
E474	LATRONICO	PZ	E656	LOMAGNA	LC	E839	MAIORI	SA	F003	MASATE	MI	F182	MEZZENILE	TO
E475	LATTARICO	CS	E659	LOMAZZO	CO	E840	MAIRAGO	LO	F004	MASCALI	CT	F183	MEZZOCORONA	TN
E476	LAURO	UD	E660	LOMBARDORE	TO	E841	MAIRANO	BS	F005	MASCALLICIA	CT	F184	MEZZOJUSO	PA
E480	LAUREANA CILENTO	AV	E661	LOMBARDINO	TP	E842	MAIORANA	SIP	F006	MASCIANO	SP	F185	MEZZOLO	PA
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	E662	LOMELLO	PV	E833	MAIANO	UD	F007	MASCIAGO PRIMO	VA	F187	MEZZOLOMBARDO	TN
E481	LAUREGNO - LAUREIN.	BZ	E664	LONA LASES	TN	E843	MALAGNINO	CR	F009	MASER	TV	F188	MEZZOMERICO	NO
E482	LAURENZANA	PZ	E665	ONATE CEPPIANO	VA	E844	MALBERGO	BO	F010	MASERA	VB	F189	MIAGLIANO	BI
E483	L'AURIA	PZ	E666	ONATE POZZOLO	VA	E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	F011	MASERA DI PADOVA	PD	F190	MIANE	NO
E484	L'AURIANO	TO	M312	ONATO DEL GARDA	BS	E848	MALCESINE	VR	F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	F191	MIASINO	NO
E485	L'AURIANO	SA	E668	LONDA	FI	E850	MALÉ	TN	F013	MASI	PD	F192	MIAZZINA	VB
E486	L'AURITO	SA	E669	LONGANO	IS	E851	MALLEGRO	BS	F016	MASI TORELLO	FE	F193	MICIGLIANO	NO
E487	L'AURITO	AV	E671	LONGARE	VI	E852	MALIO	LO	F015	MASIO	AL	F194	MIGLIANO	LE
E488	LAVAGNA	GE	E672	LONGARONE	BL	E853	MALESKO	VB	F017	MASLIANICO	CO	F196	MIGLIANO	CH
E489	LAVAGNA	VR	E673	LONGHENA	BS	E854	MALETTO	CT	F019	MASINO VICENTINO	VI	F198	MIGLIARINO	FE
E492	LAVARONE	TN	E674	LONGI	ME	E855	MALFA	ME	F020	MASONE	GE	F199	MIGLIARO	FE
E493	LAVELLO	PZ	E675	LONGIANO	FC	E856	MALGESSO	MS	F022	MASO	MS	F200	MIGLIERINA	CO
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	E677	LONGOBARDI	CS	E858	MALGRATE	LC	F022	MASSA D'ALBE	AO	F201	MIGLIONICO	MT
E496	LAVENO MOMBELLO	VA	E678	LONGOBUCCO	CS	E859	MALITO	CS	M289	MASSA DI SOMMA	NA	F202	MIGNANEGO	GE
E497	LAVENONE	BS	E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	E860	MALLARE	SV	F025	MASSA E COZZILE	PT	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE
E498	LAVIANO	SA	E681	LONGONE SABINO	RI	E862	MALLES VENOSTA - MALS.	BZ	F021	MASSA FERMANA	FM	F205	MILANO	MI
E500	LAVIS	TN	E682	LONGO	VI	E863	MALNATE	VA	F026	MASSA FISCAGLIA	FE	F206	MILAZZO	ME
E502	LAZISE	VR	E683	LORANZE	TO	E864	MALO	VI	F029	MASSA LOMBARDA	RA	E618	MILENA	CL
E504	LAZZATE	MB	E684	LOREGGIA	PD	E865	MALONNO	BS	F030	MASSA LUBRENSE	NA	F207	MILETO	VV
E506	LECCE	LE	E685	LOREGLIA	VB	E866	MALOSCO	TN	F032	MASSA MARITTIMA	GR	F208	MILIS	OR
E505	LECCE NEI MARSI	AQ	E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	E868	MALTIGNANO	AP	F024	MASSA MARTANA	PG	F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT
E507	LECCO	LC	E688	LORENZANA	PI	E869	MALVAGNA	ME	F027	MASSAFRA	LA	F210	MILITELLO ROSMARINO	ME
M313	LEDRO	TN	E689	LORENZO	RO	E870	MALVICINO	AE	F028	MASSA ENGO	LO	F213	MILLESIMO	SV
E499	LEFFE	BS	E690	LORETO	AN	E871	MALVITO	CS	F033	MATERA	MT	F214	MILVI	FR
E510	LEGGIANO	VA	E691	LORETO APRUTINO	PE	E872	MAMMOLA	RC	F035	MASSAROSA	LU	F216	MILZANO	BS
E512	LEGNAGO	VR	E692	LORIA	TV	E874	MAMMOIADA	NU	F037	MASAZZA	BI	F217	MINEO	CT
E514	LEGNANO	MI	E693	LORO CIUFFENNA	AR	E875	MANCIANO	GR	F041	MASSELLO	TO	F218	MINERBE	VR
E515	LEGNARO	PD	E694	LORO PICENO	MC	E876	MANDANICI	ME	F042	MASSEIANO	BI	F219	MINERBIO	BO
E517	LEI	NU	E695	LOSISCA	GE	E877	MANDAS	CA	F044	MASSIGNANO	AP	F221	MINERVINO DI LECCE	LE
E518	LEINI	TO	E698	LOSINE	BS	E878	MANDATORICCIO	CS	F045	MASSIMENO	TN	F220	MINERVINO MURGE	BT
E519	LEIVI	GE	E700	LOTZORAI	OG	E872	MANDELA	RM	F046	MASSIMINO	SV	F223	MINORI	SA
E520	LEMIE	TO	E704	LOVERE	BG	E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	F047	MASSINO VISCONTI	NO	F224	MINTURNO	LT
E522	LENDINARA	RO	E705	LOVERO	SO	E880	MANDELLO VITTA	NO	F048	MASSIOLA	VB	F225	MINUCCIANO	LU
E523	LENI	ME	E706	LOZIO	BS	E882	MANDURIA	TA	F050	MASULLAS	OR	F226	MIOGLIA	SV
E524	LENNA	BG	E707	LOZZA	VA	E883	MANERBA DEL GARDA	BS	F051	MATELICA	MC	F227	MIRABELLA	VE
E525	LENNO	CO	E709	LOZZO ATESTINO	PD	E884	MANERBA	BS	F052	MATERA	MT	F228	MIRABELLA ECLANO	FG
E526	LENO	BS	E708	LOZZO DI CADORE	BL	E885	MANFREDONIA	FG	F053	MATHI	TO	F229	MIRABELLA IMBACCARI	CT
E527	LENOLA	LT	E711	LOZZOLO	VC	E887	MANGO	CN	F054	MATINO	LE	F235	MIRABELLO	FE
E528	LENTA	VC	E712	LU	AL	E888	MANGONE	CS	F055	MATRICE	CB	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL
E530	LENTATE SUL SEVESO	MB	E713	LUBRIANO	VT	M283	MANIACE	CT	F058	MATTIE	TO	F233	MIRABELLO SANITICO	CB
E531	LENTELLA	CH	E715	LUCCA	LU	E889	MANIAGO	PN	F059	MATTINATA	FG	F238	MIRADOLE TERME	PV
C562	LENTIAI	BL	E714	LUCCA SICULA	AG	E891	MANOCALZATI	AV	F061	MAZARA DEL VALLO	TP	F239	MIRANDA	IS
E532	LENTINI	SR	E716	LUCERA	FG	E892	MANOPPELLO	PE	F063	MAZZANO	BS	F240	MIRANDOLA	MO
E535	LEONESSA	RI	E718	LUCIGNANO	AR	E893	MANSUE	TV	F064	MAZZANO ROMANO	RM	F241	MIRANO	VE
E536	LEOPORTE	EN	E719	LUCINASCO	IM	E894	MANTA	CN	F065	MAZZARINO	CL	F242	MIRTO	ME
E537	LEPORANO	TA	E722	LUCITO	CB	E896	MANTELO	SO	F066	MAZZARRÀ SANT'ANDREA	ME	F243	MISANO ADRIATICO	RN
E538	LEQUILE	LE	E723	LUCCI DEI MARSI	AQ	E897	MANTOVA	MN	M271	MAZZARRONE	CT	F244	MISANO DI GERA DADDA	BG
E540	LEQUJO BERRIA	CN	E724	LUGNANO	PC	E899	MARANO	ME	F067	MARANO	TV	F246	MISERIA	MT
E539	LEQUJO TANARO	CN	E726	LUGNANO VAL D'ARDA	PC	E900	MANZIANA	RM	F068	MAZZIN	TN	F247	MISINTO	MB
E541	LERCARA FRIDDI	PA	E727	LUGNACCO	TO	E901	MAPELLO	BG	F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	F248	MISSAGLIA	LC
E542	LERICI	SP	E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	E902	MARA	SS	F074	MEANA DI SUSA	TO	F249	MISSANELLO	PZ
E543	LERMA	AL	E730	LUGO	RA	E903	MARACALAGONIS	CA	F073	MEANA SARDO	NU	F250	MISTERBIANCO	CT
E544	LESA	NO	E731	LUGO DI VICENZA	VI	E904	MARANELLO	MO	F078	MEDA	MB	F251	MISTRETTA	ME
E546	LESEGNO	CN	E734	LUINO	VA	E906	MARANO DI NAPOLI	NA	F080	MEDE	PV	F254	MOASCA	AT
E547	LESGINANO DE' BAGNI	PR	E735	LUISAGO	CO	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	F081	MEDEA	GO	F256	MOCONESI	GE
E549	LESINA	FG	E736	LULA	NU	E908	MARANO EQUO	RM	F082	MEDESANO	PR	F257	MODENA	MO
E550	LESIMO	MB	E737	LUMARZO	GE	E910	MARANO LAGUNARE	UD	F083	MEDICINA	BO	F258	MODICA	RG
E551	LESSOLO	TO	E738	LUMEZZANO	BS	E914	MARANO MARCHESATO	CS	F084	MEDIGLIA	MI	F259	MODIGLIANA	FC
E552	LESSONIA	BI	E742	LUNAMATRONA	VS	E915	MARANO PRINCIPATO	CS	F085	MEDOLAGO	BG	F261	MODULO	OR
E553	LESTIZZA	UD	E743	LUNANO	PU	E905	MARANO SUL PANARO	MO	F086	MEDOLE	MO	F262	MOLIGNO	BN
E554	LESTON	CE	B387	LUNAVILLA	PV	E917	MARANO TICINO	NO	F087	MEDOLLA	MO	F263	MOENA	TN
E555	LETOJANNI	ME	E745	LUNGRO	CS	E912	MARANO VICENTINO	VI	F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	F265	MOGGIO	LC
E557	LETTERE	NA	E746	LUOGOSANO	AV	E917	MARANZANA	AT	F089	MEDUNO	PN	F266	MOGGIO UDINESE	UD
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	E747	LUOGOSANTO	OT	E919	MARATEA	PZ	F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	F267	MOGLIA	MN
E559	LETTOPALENA	CH	E748	LUPARA	CB	E921	MARCALLON CON CASONE	MI	F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	F268	MOGLIANO	MC
E560	LEVANTO	SP	E749	LUR										

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
F319	MOMPEO	RI	F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	F656	MONTEVARCHI	AR	F833	MUZZANO	BI	F999	ODERZO	TV
F320	MOMPERONE	AL	F452	MONTECARLO	LU	F657	MONTEVECCHIA	LC	F835	NAGO-TORBOLLE	TN	G001	ODOLO	BS
F322	MONACILIONE	CB	F453	MONTECAROTTO	AN	F659	MONTEVEGLIO	BO	F836	NALLES - NALS.	BZ	G002	OFENA	AZ
F323	MONALE	AT	F454	MONTECASSIANO	MC	F660	MONTEVERDE	AV	F837	NANNO	TN	G003	OFFAGNA	AN
F324	MONASTERACE	RC	F455	MONTECASTELLO	AL	F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	F838	NANTO	VI	G004	OFFANENGO	CR
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	F457	MONTECASTRILLI	TR	F662	MONTEVIALE	VI	F839	NAPOLI	NA	G005	OFFIDA	AB
F327	MONASTERO DI LANZO	TO	A561	MONTECATINI TERME	PT	F666	MONTEZEMOLO	CN	F840	NARBOLIA	OR	G006	OFFLAGA	BS
F329	MONASTERO DI VASCO	CN	F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	F667	MONTI	OT	F841	NARCAO	CI	G007	OGGEBBIO	VB
F326	MONASTEROLO CASOTTO	CN	F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	F668	MONTIANO	FC	F842	NARDO	LE	G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	F462	MONTECCHIO	TR	F672	MONTECELLI BRUSATI	BS	F843	NARDODIPACE	VV	G009	OGGIONO	LC
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	F463	MONTECCHIO EMILIA	RE	F671	MONTECELLI D'ONGINA	PC	F844	NARNI	TR	G010	OGLIANICO	NO
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	F670	MONTECELLI PAVESE	PV	F845	NARO	AG	G011	OGLIASTRO CILENTO	SA
F333	MONASTIER	CA	A465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	F674	MONTECELLO BRIANZA	LC	F846	NARZOLE	CN	G015	OLBIA	OT
F335	MONCALIERI	TO	F469	MONTECCHIO D'ACQUI	AL	F675	MONTECELLO CONTE OTTO	VI	F847	NASO	SV	G016	OLIVENGO	CB
F336	MONCALVO	AT	F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT	F669	MONTECELLO D'ALBA	CN	F848	NASO	ME	G018	OLDENICO	VC
D553	MONCENISIO	TO	F473	MONTECHIARUGOLO	PR	F471	MONTECHIARI	BS	F849	NATURNO - NATURNIS.	BZ	G019	OLEGGIO	NO
F337	MONCESTINO	AL	F474	MONTECICCARDO	PU	F676	MONTECIANO	SI	F851	NAVE	BS	G020	OLEGGIO CASTELLO	NO
F338	MONCHIERO	CN	F475	MONTECILFONE	CB	F677	MONTEIERI	GR	F853	NAVE SAN ROCCO	TN	G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	F477	MONTECOMPATRI	RM	M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	F852	NAVELLI	AQ	G022	OLEVANO ROMANO	RM
F341	MONCLASSICO	TN	F478	MONTECOPIOLO	PU	F679	MONTIGNOSO	MS	F856	NAZ SCIAVES - NATZ SCHABS.	BZ	G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA
F342	MONCRIVELLO	VC	F479	MONTECORICE	SA	F680	MONTIRONE	BS	F857	NAZZANO	RM	G025	OLGIATE COMASCO	CO
F343	MONCUFFO TORINESE	AT	F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	F367	MONTJOVET	AO	F858	NE	GE	G026	OLGIATE MOLGORA	LC
F346	MONDAINO	RN	F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA	F681	MONTODINE	CR	F859	NEBBIUNO	NO	G028	OLGIATE OLONA	VA
F347	MONDAVIO	PU	F482	MONTECOSARO	MC	F682	MONTOGGIO	GE	F861	NEGRAR	VR	G030	OLGINATE	LC
F348	MONDOLFO	PU	F483	MONTECRESTESE	VB	F685	MONTONE	PG	F862	NEIRONE	GE	G031	OLIVENA	NU
F351	MONDOVI	CN	F484	MONTECRETO	AI	F686	MONTOPOLI DI SABINA	RI	F863	NEIVE	CB	G032	OLIVIA GESSI	PV
F352	MONDRAGONE	CE	F487	MONTEDINOVE	AP	F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	F864	NEMBRO	BG	G034	OLIVADI	CZ
F354	MONEGLIA	GE	F489	MONTEDORO	CL	F688	MONTORFANO	CO	F865	NEMI	RM	G036	OLIVERI	ME
F355	MONESIGLIO	CN	F491	MONTEFALCIONE	AV	F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	F866	NEMOLI	PZ	G039	OLIVETO CITRA	SA
F356	MONFALCONE	GO	F492	MONTEFALCO	PG	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	F867	NEONELI	OR	G040	OLIVETO LARIO	LC
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	F493	MONTEFALCONE APPENNINO	FM	F692	MONTORIO ROMANO	RM	F868	NEPI	VT	G037	OLIVETO LUCANO	MT
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	F693	MONTORO INFERIORE	AV	F870	NERETO	TE	G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM
F360	MONFUMTE	TV	F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	F694	MONTORO SUPERIORE	AV	F871	NEROLA	RM	G042	OLIVIA	AL
F361	MONGARDINO	AT	F496	MONTEFANO	MC	F696	MONTORSO VICENTINO	VI	F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	G043	OLLASTRA	OR
F363	MONGHIDORO	BO	F497	MONTEFELCINO	PV	F697	MONTOTTONE	FM	F874	NERVIANO	MI	G044	OLLALAI	NU
F364	MONGIANA	VV	F498	MONTEFERRANTE	CH	F698	MONTRESTA	OR	F876	NESSPOLO	RI	G045	OLLONMONT	AO
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	F499	MONTEFIASCONE	VT	F701	MONTU BECCARIA	PV	F877	NESSO	CO	G046	OLMESE	SS
F368	MONGIUFFIELIA	ME	F500	MONTESANO	TE	F703	MONTU MALLE	VA	F878	NETTUNO	LT	G047	OLIVETTA	BG
F369	MONGRAMBO	BI	F502	MONTESANO CONCA	RN	F704	MONZA	MB	F880	NETTUNO	RM	G049	OLMO AL BREMBO	BG
F370	MONGRASSANO	CS	F501	MONTESANO DELL'ASO	AP	F705	MONTZAMBANO	MN	F881	NEVIANO	LE	G048	OLMO GENTILE	AV
F371	MONGUELFO-TESIDO - WELSBURG-TAISTEN	BZ	F503	MONTEFIORINO	MO	F706	MONZUNO	BO	F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	G050	OLTRE IL COLLE	BG
F372	MONGUZZO	CO	F504	MONTFLAVIO	RM	F708	MORANO CALABRO	CS	F883	NEVIGLIE	CN	G054	OLTRESSENDA ALTA	AG
F373	MONIGA DEL GARDA	BS	F508	MONTFORTE D'ALPONE	VR	F709	MORANSENGO	AL	F884	NIARDO	BS	G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO
F374	MONTEALE	AL	F506	MONTFORTE IRPINO	AV	F710	MORARO	GO	F886	NIBBIOLA	NO	G061	OME	BS
F375	MONTE	BS	F509	MONTFORTINO	FM	F711	MORAZZONE	VA	F887	NIBIONNO	LC	G062	OMEGNA	VB
F376	MONOPOLI	BA	F510	MONTFRANCO	TR	F712	MORBEGNO	SO	F889	NICHELINO	TO	G063	OMIGNANO	SA
F377	MONREALE	PA	F511	MONTFREDANE	AV	F713	MORBELLO	AL	F890	NICHIOSI	CT	G064	ONANI	NU
F378	MONRUPIN	TS	F512	MONTFUSCO	AV	F716	MORCIANO DI LEUCA	AV	F891	NICINO	PU	G065	ONANO	VT
F379	MONSAMPETO MORICO	FM	F513	MONTGARBONE	TR	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	F892	NICOSIA	EN	G066	ONARDO	CR
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	F514	MONTGALDA	VI	F717	MORCONE	BN	F893	NICOTERA	VV	G068	ONETA	BG
F381	MONSANO	AN	F515	MONTGALDELLA	VI	F718	MORDANO	BO	F894	NIELLA BELBO	CN	G070	ONIFA	NU
F382	MONSELICE	PD	F516	MONTGALLO	AP	F720	MORENGO	BG	F895	NIELLA TANARO	CN	G071	ONIFERI	NU
F383	MONSERRATO	CA	F518	MONTGIOCCO	AL	F721	MORES	SS	F898	NIMIS	UD	G074	ONO SAN PIETRO	BS
F384	MONSURMAMANO TERME	PT	F519	MONTGIORDANO	CS	F722	MORESCO	FM	F899	NISCEMI	CL	G075	ONORE	BG
F385	MONTA	CN	F520	MONTGIORGIO	FM	F723	MORETTA	CN	F900	NISSORIA	EN	G076	ONZO	SV
F386	MONTABONE	AT	F522	MONTTEGRANARO	FM	F724	MORFASSO	PC	F901	NIZZA DI SICILIA	ME	G078	OPERA	MI
F387	MONTACUTO	AL	F523	MONTTEGRIDOLFO	RN	F725	MORGANO	TV	F902	NIZZA MONFERRATO	AT	G079	OPI	AO
F390	MONTAFIA	AL	F526	MONTEGINO VALTRAVAGLIA	VA	F726	MORGEX	AO	F904	NOALE	VE	G080	OPPEANO	VR
F391	MONTAGANO	CB	F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	F727	MORGONGIORI	OR	F906	NOCARA	CS	G081	OPPIDO	PZ
F392	MONTAGNA - MONTAN	BZ	F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	F728	MORI	TN	F907	NOCARA	CR	G082	OPPIDO MIAMERTINA	RC
F393	MONTAGNOLO VALTELLINA	SO	F529	MONTIGNANO ROTTO TERME	SO	F729	MORGON DELLA BATTAGLIA	PD	F908	NOCIANO	TV	G083	ORAUER	BZ
F394	MONTAGNANA	PD	F531	MONTIASI	TA	F730	MORICONE	RM	F912	NOCERA INFERIORE	SA	G084	ORANI	NU
F395	MONTAGNAREALE	ME	F533	MONTLABBATE	PU	F731	MORIGERATI	SA	F913	NOCERA SUPERIORE	SA	G086	ORATINO	CB
F396	MONTAGNE	TN	F534	MONTLANICO	RM	D033	MORIMONDO	MI	F910	NOCERA TERINESE	CZ	G087	ORBASSANO	TO
F397	MONTAGUO	AV	F535	MONTLEPIANO	CH	F732	MORINO	AO	F911	NOCERA UMBRA	PG	G088	ORBETELLO	GR
F398	MONTAIONE	FI	F543	MONTLEONE D'ORVIETO	TR	F733	MORLIUNO TORINESE	TO	F914	NOCETO	PR	G089	ORCIANO DI PESARO	PU
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	F536	MONTLEONE DI FERMO	FM	F734	MORLUPO	RM	F915	NOCI	BA	G090	ORCIANO PISANO	PI
F399	MONTALBANO JONICO	MT	F538	MONTLEONE DI PUGLIA	FG	F735	MORMANO	CS	F916	NOCIGLIA	LE	D522	ORCO FEGLIUNO	SV
F402	MONTALCINO	SI	F540	MONTLEONE DI SPOLETO	PG	F736	MORNAGO	VA	F917	NOEPOLI	PZ	M266	ORDONA	FG
F403	MONTALDO	AL	F542	MONTLEONE ROCCA DORIA	SS	F737	MORNESE	AL	F918	NOGARA	VR	G093	ORERO	GE
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	F541	MONTLEONE SABINO	RI	F738	MORNICIO AL SERIO	BG	F920	NOGAREDO	TN	G095	ORGIANO	VI
F405	MONTALDO DI MONDOVI	CN	F544	MONTLEPRETE	PA	F739	MORNICIO LOSANA	RI	F921	NOGARELLO ROCCA	VR	G097	ORGOSOLO	NU
F408	MONTALDO ROERO	CU	F545	MONTMARBETTI	RM	F740	MORNO	FR	F922	NOGARELLO VICENTINO	VI	G098	ORLANDO	MI
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	F546	MONTMELLA	AV	F743	MOROZZO	CN	F923	NOICATTARO	BA	G102	ORICOLA	AO
F407	MONTALDO TORINESE	TO	F547	MONTTELLO	BG	F744	MORRA DE SANCTIS	AV	F924	NOLA	NA	G103	ORIGGIO	VA
F410	MONTALE	PT	F548	MONTELONGO	CB	F745	MORRO D'ALBA	AN	F925	NOLE	VA	G105	ORINO	VA
F411	MONTALENGHE	TO	F549	MONTELPARO	FM	F747	MORRO D'ORO	TE	F926	NOLI	SV	G108	ORIO AL SERIO	BG
F414	MONTALLEGRO	AG	F550	MONTELUPO ALBESE	CN	F746	MORRO REATINO	RI	F927	NOMAGLIO	TO	G109	ORIO CANAVESE	TO
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI	F748	MORRONE DEL SANNIO	CB	F929	NOMI	TN	G107	ORIO LITTA	LO
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	F552	MONTELUPONE	MC	F749	MORROVALLE	MC	F930	NONANTOLA	MO	G110	ORIOLO	CS
F420	MONTALTO DORA	TO	F555	MONTENAGGIORE AL METAURO	PU	F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	F931	NONE	TI	G111	ORIOLO ROMANO	VT
F406	MONTALTO LIGURE	IM	F553	MONTENAGGIORE BELSITO	PA	F751	MORSASCO	AL	F932	NONO	VB	G113	ORISTANO	OR
F417	MONTALTO PAVESE	PV	F556	MONTENAGNO	AT	F754	MORTARA	PV	F933	NORAGUGUME	OR	G114	ORMEA	CN
F416	MONTALTO VIFUGO	CS	F558	MONTENAILE DI CUNEO	CN	F756	MORTEGLIANO	UD	F934	NORBELLO	NU	G115	ORMELLE	TV
F422	MONTANARO	TO	F559	MONTENAPOLI	TR	F758	MORTERONE	LC	F935	NORCIA	PG	G117	ORNANO	MB
F423	MONTANASSO LOMBARDO	LO	F560	MONTENARCIANO	AN	F760	MORUZZO	UD	F937	NORMA	LI	G117	ORNAVASSO	VB
F424	MONTANERA	CN	F562	MONTENARZANO	AL	F761	MOSCAZZANO	CR	F939	NOTATE	MI	G118	ORNICA	BG
F426	MONTANO ANTILIA	SA	F563	MONTMESOLA	TA	F762	MOSCHIANO	AV	F942	NOTARESCO	TE	G119	OROSEI	NU
F427	MONTANO LUCINO	CO	F564	MONTMEZZO	CO	F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	F943	NOTO	SR	G120	OROTELLI	NU
F428	MONTAPPONE	FM	F565	MONTMIGNAIO	AR	F765	MOSCUFO	PE	F949	NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN.	BZ	G121	ORRIA	SA
F429	MONTAQUILA	IS	F566	MONTMILITTO	AV	F766	MOSO IN PASSIRIA - MOOS IN PASSEIER.	BZ	F950	NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN.	GO	G123	ORSAGO	TV
F430	MONTASOLA	RI	F568	MONTMELONE	PZ	F767	MOSSA	GO	F942	NOVA SIRI	VI	G124	ORSARA BORMIDA	AL
F432	MONTAURIO	CZ	F569	MONTMITRO	CB	F768	MOSSANO	AP	F942	NOVA FELTRIA	BI	G125	ORSARA DI PUGLIA	FG
F433	MONTAZZOLI	CH	F570	MONTMONACO	AP	F768	MOSSANO	VI	F942	NOVALE	ME	G126	ORSENGO	CO
F437	MONTE ARGENTARIO	GR	F572	MONTMURLO	PO	M304	MOSSO	BI	F137	NOVAFELTRIA	RN	G128	ORSOGNA	CH
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	F573	MONTMURRO	PZ	F771	MOTTA BALUFFI	CR	F947	NOVALESIA	ME	G129	ORSOGNA	CH
F460	MONTE CAVALLI	UD	F772	MONTMURRO	UD	F773	MOTTA MARASTRA	ME	F948	NOVALESIA	ME	G130	ORTA DI ANA	CE
F467	MONTE CERIGNONE	PU	F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	F771	MOTTA D'AFFERMO	ME	F952	NOVARA	NO	G130	ORTA DI ATTELLA	CE
F476	MONTE COLOMBO	RN	F579	MONTENERO SABINO	RI	F774	MOTTA DE' CONTI	VC	F951	NOVARA DI SICILIA	ME	G131	ORTA NOVA	FG
F434	MONTE CREMASCO	CR	F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	F956	NOVATE MEZZOLA	SO	G134	ORTA SAN GIULIO	NO
F486	MONTE DI MALO	VI												

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.			
G173	OSSANA	TN	G339	PAROLO	CN	G515	PETRILO	MC	G684	PIOBESI TORINESE	TO	G837	PONTECHIANALE	CN
G178	OSSI	SS	G340	PAROLISE	AV	G516	PETRITOLI	FM	G685	PIODE	VC	G838	PONTECORVO	FR
G179	OSSIMO	BS	G342	PARONA	PV	G517	PETRIZZI	CZ	G686	PIOTTELLO	MI	G839	PONTECURONE	AL
G181	OSSONA	MI	G344	PARRANO	TR	G518	PETRONÀ	CZ	G687	PIOMBINO	LI	G840	PONTEDESSIO	IM
G182	OSSUCCIO	CO	G346	PARRE	BG	M281	PETROSINO	TP	G688	PIOMBINO DESE	PD	G843	PONTEFEDERA	PI
G183	OSTANA	CN	G347	PARTANNA	TP	G519	PETRURO IRPINO	AV	G690	PIORACO	MC	G848	PONTELANDOLFO	BN
G184	OSTELLATO	FE	G348	PARTINICO	PA	G520	PETTENASCO	NO	G691	PIOSSASCO	TO	G849	PONTELATONE	CE
G185	OSTIANO	CR	G349	PARLUZZARO	NO	G521	PETTINENGO	BI	G692	PIOVA MASSAIA	AT	G850	PONTELONGO	PD
G186	OSTIGLIA	MN	G350	PARZANICA	BG	G522	PETTINEO	ME	G693	PIOVE DI SACCO	PD	G852	PONTENURE	PD
F401	OSTRA	AN	G352	PASIANI DI PRATO	UD	G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	G853	PONTERANICA	BG
F581	OSTRA VETERE	AN	G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	G524	PETTORANO SUL GIZIO	AO	G695	PIOVERA	AL	G858	PONTESTURA	AL
G187	OSTUNI	BR	G354	PASPARO	BS	G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	G696	PIOZZANO	PC	G859	PONTEVICO	BS
G188	OTRANTO	LE	G355	PASSEPARO MARMORITO	AT	G526	PETTERAGNO	CN	G697	PIOZZO	CN	G860	PONTEVE	AO
G189	OTRICOLI	TR	G359	PEZZANNO SUL TRASIMENO	PG	G528	PEZZARA	VC	G699	PIRANO	ME	G861	PONTE	AO
G191	OTTANA	NU	G361	PASSIRANO	BS	G529	PEZZAZE	BS	G702	PISA	PI	G862	PONTE SAN MINCIO	MN
G192	OTTATI	SA	G362	PASTENA	FR	G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	G703	PISANO	NO	G864	PONTIDA	BG
G190	OTTAVIANO	NA	G364	PASTORANO	CE	G535	PIACENZA	PC	G705	PISCINA	TO	G865	PONTINIA	LT
G193	OTTIGLIO	AL	G365	PASTRENCO	VR	G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	M291	PISCINAS	CI	G866	PONTINVERA	SV
G194	OTTOBIBIO	PV	G367	PASTURANA	AL	G536	PIADENA	CR	G707	PISCIOTTA	SA	G867	PONTIROLO NUOVO	BG
G195	OTTONE	PC	G368	PASTURO	LC	G537	PIAGONE	PU	G710	PISOGNE	BS	G869	PONTIOLIO	BS
G196	OULX	TO	M269	PATERNO	PZ	G538	PIAGGINE	SA	G704	PISONIANO	RM	G870	PONTREMOLI	MS
G197	OVADA	AL	G372	PATERNO CALABRO	CS	G546	PIAN CAMUNO	BS	G712	PISTICCI	MT	G871	PONZA	LT
G198	OVARO	UD	G371	PATERNO	CT	G542	PIANI DI SCO	AR	G713	PISTOIA	PT	G873	PONZANO DI FERMO	FM
G199	OVIGLIO	AL	G370	PATERNOPOLI	AV	G543	PIANA CRIXIA	SV	G715	PITAGLIO	PT	G872	PONZANO MONFERRATO	AL
G200	OVINDOLI	AO	G374	PATRICA	FR	G543	PIANA DEGLI ALBANESEI	FR	G716	PITIGLIANO	GR	G874	PONZANO ROMANO	RM
G201	OVODDA	NU	G376	PATTADA	SS	G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	G717	PUBBESIA	MR	G875	PONZANO VENETO	TV
G012	OYACE	AO	G377	PATTI	ME	G547	PIANCASTAGNAIO	SI	G718	PIURO	SO	G877	PONZONE	AL
G202	OZEGNA	TO	G378	PAU	LE	G549	PIANCOGNO	BS	G719	PIVERONE	TO	G878	POPOLI	PE
G203	OZIERI	SS	G379	PAU	OR	G551	PIANDIMELLETO	PU	G720	PIZZALE	PV	G879	POPPI	AR
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	G381	PAULARO	UD	G553	PIANE CRATI	CS	G721	PIZZIGHETTONE	CR	G881	PORANO	TR
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	G382	PAULI ARBAREI	VS	G555	PIANELLA	PE	G722	PIZZO	LV	G882	PORCARI	TR
G206	OZZERO	MI	G384	PAULLINATO	OR	G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	G724	PIZZOFERRATO	CH	G886	PORCIA	PN
G207	PABILLONIS	VS	G385	PAULLO	MI	G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	G726	PIZZOLI	AQ	G888	PORDENONE	PN
G209	PACE DEL MELA	ME	G386	PAUPISI	BN	G558	PIANENGO	CR	G727	PIZZONE	IS	G889	PORLEZZA	CO
G208	PACECO	TP	G387	PAVAROLO	TO	G559	PIANEZZA	TO	G728	PIZZONI	VV	G890	PORNASSIO	IM
G210	PACENTRO	AO	G388	PAVIA	PV	G560	PIANEZZE	VI	G729	PLACANICA	RC	G891	PORPETTO	UD
G211	PACINHO	SR	G389	PAVIA DI UDINE	PV	G561	PIANFI	ON	G733	PLACATI	CS	A558	PORRATA TERME	BO
G212	PACIANO	PG	G392	PAVONE CANAVESE	TR	G564	PIANICO	BG	G734	PLACER	CI	G893	PORTRACOMARO	GR
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	G391	PAVONE DEL MELLA	BS	G565	PIANIGA	VE	G735	PLATI	RC	G895	PORTRALBERA	PV
G214	PADERGNONE	TN	G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	G568	PIANO DI SORRENTO	NA	G299	PLAUS - PLAUS.	BZ	G900	PORTE	TO
G215	PADERNA	AL	G394	PAZZANO	RC	D546	PIANOPOLI	CZ	G737	PLESIO	CO	G902	PORTECI	NA
G218	PADERNO D'ADDA	LC	G395	PECCIOLI	PI	G570	PIANORO	BO	G740	PLAOGHE	SS	G903	PORFICO DI CASERTA	CE
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	G396	PECCO	TO	G571	PIANSANO	VT	G741	PLODIO	SV	G904	PORFICO E SAN BENEDETTO	FC
G220	PADERNO DUGNANO	MI	G397	PECETTO DI VALENZA	AL	G572	PIANTEDO	SO	G742	POCAPAGLIA	CN	G905	PORTEGLIOLA	RC
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	G398	PECETTO TORINESE	TO	G574	PIARIO	BG	G743	POCENIA	UD	E680	PORTO AZZURRO	LI
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	G399	PECORARA	PC	G575	PIASCO	CN	G746	PODENZANA	MS	G906	PORTO CERESIO	VA
G224	PADOVA	PD	G400	PEDACE	CS	G576	PIATEDA	SO	G747	PODENZANO	PC	M263	PORTO CESAREO	LE
G225	PADRIA	SS	G402	PEDARA	CT	G577	PIATTO	BI	G749	POFI	FR	G923	PORTO EMPEDOCLE	AG
M301	PADRÙ	OT	G403	PEDAVANO	LI	M382	PIAZZA AL SERCHIO	LU	G751	POGGIARDO	LE	G917	PORTO MANTOVANO	MN
G226	PADUVA	SA	G404	PEDAVENA	BL	G580	PIAZZA ARMERINA	EN	G752	POGGIBONSI	SI	G919	PORTO RECANATI	MC
G227	PADULI	BN	G406	PEDEMONTE	VI	G579	PIAZZA BREMBANA	BG	G754	POGGIO A CAIANO	PO	G920	PORTO SAN GIORGIO	FM
G228	PAESANA	CN	G408	PEDEROBBA	TV	G583	PIAZZATORRE	BG	G755	POGGIO BERNI	RN	G921	PORTO SANTELPIDIO	FM
G229	PAESE	TV	G410	PEDESINA	SO	G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	G756	POGGIO BUSTONE	GR	G923	PORTO TOLLE	RO
G230	PAGANI	SA	G411	PEDIVIGLIANO	CS	G588	PIAZZOLO	BG	G757	POGGIO CATINO	RI	G924	PORTO TORRES	SS
G232	PAGANICO SABINO	RI	G412	PEDRENGO	BG	G589	PICCIANO	PE	G761	POGGIO IMPERIALE	FG	G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA
G233	PAGAZZANO	BG	G415	PEGLIO	CO	G590	PICERNO	PZ	G763	POGGIO MIRTETO	RI	G926	PORTO VIRO	RO
G234	PAGLIARA	ME	G416	PEGLIO	PU	G591	PICINISCO	FR	G764	POGGIO MOIANO	RI	G909	PORTOBUFFOLÈ	TV
G237	PAGLIETA	CH	G417	PEGOGNAGA	MN	G592	PICO	FR	G765	POGGIO NATIVO	RI	G910	PORTOCANNONE	CB
G238	PAGNACCO	UD	G418	PEIA	BG	G593	PIEA	AT	G766	POGGIO PIZENZE	AQ	G912	PORTOFERRAIO	LI
G240	PAGNO	CN	G419	PEIO	TI	G594	PIEDICAVALLO	BI	G768	POGGIO RENAICTO	FE	G913	PORTOFINO	GE
G241	PAGNONA	AV	G420	PELAGO	FN	G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	G753	POGGIO RUSCO	MI	G914	PORTOGRUARO	VE
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	LC	G421	PELAGO	ND	G598	PIEDIMONTE MATESE	FR	G716	POGGIO SAN LORENZO	CE	G917	PORTOGRAGGIORE	GR
G243	PAGO VEIANO	BN	G424	PELLERINO PARMENSE	PR	G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR
G247	PALCO LOVENO	BS	G426	PELLIZZANO	SA	G600	PIEDIMULERA	VB	G566	POGGIO SAN VICINO	MC	G922	PORTOSCUSO	CI
G248	PAITONE	BS	G427	PELLIO INTELVI	CO	G601	PIEGARO	PG	B317	POGGIO SANNITA	IS	G925	PORTOVENERE	SP
G249	PALADINA	BG	G428	PELLIZZANO	TN	G602	PIENZA	SI	G758	POGGIODOMO	PG	G927	PORTRUA	BI
G250	PALAGANO	MO	G429	PELLUGO	TN	G603	PIERANICA	CR	G760	POGGIOFIORITO	CH	G929	POSADA	NU
G251	PALAGIANELLO	TA	G430	PENANGO	AT	G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	G762	POGGIOMARINO	NA	G931	POSINA	VI
G252	PALAGIANO	TA	G432	PENNA IN TEVERINA	TR	G605	PIETRA LIGURE	SV	G767	POGGIOREALE	TP	G932	POSITANO	SA
G253	PALAGONIA	CT	G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	G619	PIETRA MARAZZI	AL	G769	POGGIORSINI	BA	G933	POSSAGNO	TV
G254	PALAZIA	PI	G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	G606	PIETRABONDANTE	IS	G431	POGGIRIDENTI	NO	G934	POSTA	RI
G255	PALANZANO	PR	G433	PENNABILLI	RN	G607	PIETRABRUNA	IM	G772	POGLIANO MILANESE	MI	G935	POSTA FIBRENO	FR
G257	PALATA	OT	G434	PENNADOMO	GB	G608	PIETRACAMELA	TE	G773	POGNANA LARIO	CO	G936	POSTAL - BURGSTALL.	BZ
G258	PALAU	CB	G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	G609	PIERACATELLA	GB	G774	POGNANO	BG	G938	POSTALEIS	MC
G259	PALAZZAGO	BG	G438	PENNE	PE	G610	PIETRACLUPA	CB	G775	POGNO	NO	G939	POSTIGLIONE	SA
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	G439	PENTONE	CZ	G611	PIETRADEFUSI	AV	G776	POIANA MAGGIORE	VI	G940	POSTUA	VZ
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	G441	PERANO	CH	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	G777	POIRINO	TO	G942	POTENZA	CC
G260	PALAZZO PIGNANO	CR	G442	PERAROLO DI CADORE	BL	G615	PIETRAFFITA	CS	G779	POLAVENO	BS	G943	POTENZA PICENA	MC
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	G443	PERCA - PERCHA.	BZ	G616	PIETRAGALLA	PZ	G780	POLCENIGO	PN	G946	POVE DEL GRAPPA	VI
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	G444	PERCILE	RM	G618	PIETRALUNGA	PG	G782	POLESSELLA	RO	G944	POVEGLIANO	TV
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	G445	PERDASDEFOGU	OG	G620	PIETRADELARA	CE	G783	POLESINE PARMENSE	PR	G945	POVEGLIANO VERONESE	VR
G264	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	G446	PERDAXIUS	CI	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	G784	POLI	RM	G947	POVIGLIO	RE
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	G447	PERDIFUMIO	SA	G621	PIETRANICO	PE	G785	POLIA	VV	G949	POVOLETTO	UD
G270	PALAZZOLO SUL SENIO	FI	G448	PERETO	LC	G622	PIETRAPOLA	CS	G786	POLICORO	MT	G950	POZZA DI FASSA	TN
G271	PALENA	CH	G449	PERETO	AQ	G623	PIETRAPERTOSA	PZ	G787	POLIGNANO A MARE	BA	G951	POZZAGLIA SABINA	RI
G272	PALERMITI	PA	G450	PERUGAS	GR	G624	PIETRARZAZZA	EN	G789	POLINAGO	MO	B911	POZZAGLIO ED UNITI	CR
G273	PALERMO	PA	G451	PERGINE VALDARNIO	AR	G625	PIETRAPORZIO	CN	G790	POLINO	TR	G953	POZZALLO	RG
G274	PALESTRINA	RM	G452	PERGINE VALSUGANA	TN	G626	PIETRAROJA	BN	G791	POLISTENA	BN	G954	POZZILLI	IS
G275	PALESTRO	PV	G453	PERGOLA	PU	G627	PIETRARUBBIA	PU	G792	POLIZZI GENEROSA	PA	G955	POZZO D'ADDA	MI
G276	PALIANO	FR	G454	PERINALDO	IM	G628	PIETRASANTA	LU	G793	POLLA	SA	G960	POZZOL GROPPO	AL
G277	PALIZZI	RC	G455	PERITO	SA	G629	PIETRASTORNINA	AV	G794	POLLEIN	AO	G959	POZZOLENGO	BS
G278	PALLAGORIO	KR	G456	PERLEDO	LC	G630	PIETRAVAIRANO	CE	G795	POLLENA TROCCHIA	NA	G957	POZZOLEONE	VI
G280	PALLANZENO	VB	G457	PERLETTO	CN	G631	PIETRELCINA	BN	F567	POLLENZA	MC	G961	POZZOLO FORMIGARO	AL
G281	PALLARE	SV	G458	PERLO	CN	G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	G796	POLLICA	SA	G962	POZZOMAGGIORE	SS
G283	PALMA CAMPANIA	NA	G459	PERLOZ	AO	G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	G797	POLLINA	PA	G963	POZZONOVO	PD
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	G460	PERNUMIA	PD	G638	PIEVE BILPONO	BL	G798	POLLONE	BI	G964	POZZUOLI	NA
G284	PALMANOVA	UD	G461	PEROSA	MI	G647	PIEVE D'ALMI	CR	G799	POLLUTRI	CH	G966	POZZUOLO DEL FRUOLI	UD
G285	PALMARIGGI	GR	G463	PEROSA ARGENTINA	PT	G639	PIEVE DEL CAIRO	PN	G800	POLLICHERA	CT	G968	POZZUOLO MARTESANA	CT
G286	PALMAS ARBOREA	OR	G462	PEROSA CANAVESE	TO	G641	PIEVE DI BONO	TN	G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	G968	PRADALLUNGA	BG
G288	PALMI	RC	G465	PERRETO	TO	G642	PIEVE DI CADORE	BL	G802	POLVERARA	UD	G969	PRADAMANO	PD
G289	PALMIANO	AP	G469	PERSICO DOSIMIO	CR	G643	PIEVE DI CENTO	BO	G803	POLVERIGI	AN	G970	PRADLEVES	CN
G290	PALMOLI	CH	G471	PERTENGO										

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H020	PREDORE	BG	H219	REFRANCORE	AT	H414	ROCCA GRIMALDA	AL	H562	ROSCIANO	PE	H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG
H021	PREDOSA	AL	H220	REFRANTO	TV	H416	ROCCA IMPERIALE	CS	H564	ROSCIGNO	SA	H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT
H022	PREDEZIO	TV	H221	REGALBUTO	EN	H421	ROCCA MASSIMA	LT	H565	ROSE	CS	H745	SAMBUCI	RM
H026	PREGNANA MILANESE	MI	H222	REGGELLO	FI	H429	ROCCA PIA	AO	H566	ROSELLO	CH	H746	SAMBUCO	CN
H027	PREGLA	IM	H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	H379	ROCCA PIETROE	BL	H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	H749	SAMMICHELE DI BARI	BA
H028	PREMANA	LC	H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	H432	ROCCA PRIORA	RM	F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	H013	SAMO	RC
H029	PREMARIACCO	UD	H225	REGGIOLO	RE	H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	H568	ROSETO VALFOTORE	FG	H752	SAMOLACO	SO
H030	PREMERINO	VB	H227	REINO	BN	H438	ROCCA SAN FELICE	AV	H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LT	H753	SAMONE	TO
H033	PREMIA	VB	H228	REITANO	ME	H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	H754	SAMOPYRE	TN
H034	PREMILCUORE	FC	H229	REMANZACCO	UD	H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	H573	ROSOLINA	RO	H755	SAMPEYRE	CN
H036	PREMULO	BG	H230	REMEDELLO	BS	H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	H574	ROSOLINI	SR	H756	SAMUIGHEO	OR
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	H233	RENATE	MB	H446	ROCCA SINIBALDA	PI	H575	ROSORA	AN	H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM
H038	PREONE	UD	H235	RENDE	CS	H450	ROCCA SUSELLA	RV	H577	ROSSA	AV	H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN
H039	PREORE	TN	H236	RENON - RITTEN.	BZ	H382	ROCCABASCERANA	AV	H578	ROSSANA	VC	CN760	SAN BARTOLOMEO	CN
H040	PREPOTTO	UD	H238	RESANA	TV	H383	ROCCABERNARDA	KR	H579	ROSSANO	CS		VAL CAVARNA	CO
H043	PRESEGLIE	BS	H240	RESCALDINA	MI	H384	ROCCABIANCA	PR	H580	ROSSANO VENETO	VI	H765	SAN BASILE	SS
H045	PRESENZANO	CE	H242	RESIA	UD	H385	ROCCABRUNA	CN	H581	ROSSIGLIONE	GE	H766	SAN BASILIO	CR
H046	PRESEZZO	BG	H244	RESIUTTA	UD	H389	ROCCACASALE	AO	H583	ROSTA	TO	H767	SAN BASSANO	CA
H047	PRESICCE	LE	H245	RESUTTANO	CL	H393	ROCCADARCE	FR	H584	ROTA D'IMAGNA	BG	H768	SAN BELLINO	RO
H048	PRESSANA	VR	H246	RETTORIBO	PV	H394	ROCCADASPIDE	SA	H585	ROTA GRECA	CS	H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN
H050	PRESTINE	BS	H247	REVELLO	CN	H405	ROCCAFIORITA	ME	H588	ROTELLA	AP	H772	SAN BENEDETTO DEI MARSÌ	AO
H052	PRETORO	CH	H248	REVERE	MN	H390	ROCCAFIUVIONE	AP	H589	ROTELLO	CB	H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP
H055	PREVALLE	BS	H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	H590	ROTONDA	PZ	H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AO
H056	PREZZA	AO	H253	REVINE LAGO	TV	H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL	H591	ROTONDELLA	MT	H771	SAN BENEDETTO PO	CN
H057	PREZZO	TN	H254	REVO	TN	H407	ROCCAFORTE MONDOVI	GO	H592	ROTONDI	AV	H774	SAN BENEDETTO ULLANO	MS
H059	PRIERO	CN	H255	REZZAGO	H049	H049	ROCCAFORZATA	TA	H593	ROTTOFRENO	VI	C566	SAN BENEDETTO DI SAMBRO	BO
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	H256	REZZATO	BS	H410	ROCCAFRANCA	BS	H594	ROTZO	VI	H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO
H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	H257	REZZO	IM	H411	ROCCAGIOVINE	RM	H595	ROURE	TO	H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB
H063	PRIMALUNA	LC	H258	REZZOAGLIO	GE	H412	ROCCAGLIORISA	SA	H596	ROVAGNATE	LC	H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM
H068	PRIOCCA	CN	H262	RHEMES-SOINT-DAME	AO	H413	ROCCAGORGA	LT	H364	ROVASENDA	VC	H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
H069	PRIOLA	CN	H263	RHEMES-SOINT-GEORGES	AO	H417	ROCCALBEGNA	GR	H598	ROVATO	BS	H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	H264	RHO	MI	H418	ROCCALLUMERA	ME	H599	ROVEGNO	GE	H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR
G698	PRIVERNO	LT	H265	RIACE	RC	H420	ROCCAMANDOLFI	IS	H601	ROVELLASCA	CO	H782	SAN BIASE	CB
H070	PRIZZI	PA	H266	RIALTO	SV	H422	ROCCAMENA	PA	H602	ROVELLO PORRO	CO	H783	SAN BONIFACIO	VR
H071	PROCCENO	VT	H267	RIANO	RM	H423	ROCCAMONFINA	CE	H604	ROVERBELLA	MN	H784	SAN BUONO	CH
H072	PROCIDA	NA	H268	RIARDO	CE	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	H606	ROVERCHIARA	VR	H785	SAN CALGERO	VV
H073	PROPATA	GE	H269	RIBERA	AG	H425	ROCCAMONICE	PE	H607	ROVERE DELLA LUNA	TN	H786	SAN CANDIDO - INNICHEN.	BZ
H074	PROSEPRIO	CO	H270	RICORDONE	TO	H426	ROCCANOVA	TO	H608	ROVERE VERONESE	VR	H787	SAN CARLO D'ISONZO	CS
H076	PROSSEDI	LD	H271	RICADI	AV	H427	ROCCANTICA	RI	H610	ROVEREDO DI GUA	VR	H789	SAN CARLO CANAVESE	TO
H078	PROVAGLIO DISEO	BS	H272	RICALDONE	AL	H428	ROCCAPALLUMBA	PA	H609	ROVEREDO IN PIANO	SI	H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	NO
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	H273	RICCICA	CB	H431	ROCCAPIEMONTE	SA	H612	ROVERETO	TN	H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI
H081	PROVES - PROVEIS.	BZ	H274	RICCIONE	RN	H433	ROCCARAINOLA	NA	H614	ROVESCALA	PV	M264	SAN CASSIANO	LE
H083	PROVIDENTI	CB	H275	RICCO DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	H434	ROCCARASO	AO	H615	ROVETTA	BG	H792	SAN CATALDO	CL
H085	PRUNETTO	CN	H276	RICENGO	CR	H436	ROCCAROMANA	CE	H618	ROVIANO	RM	M295	SAN CESAREO	RM
H086	PUGNANO DEL GARDA	BS	H277	RICLIANO	SA	H442	ROCCASALEGNA	CH	H620	ROVIGO	RO	H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE
H087	PUGLIANELLO	BN	H280	RIESE PIO X	TV	H443	ROCCASECCA	FR	H621	ROVITO	CS	H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO
H088	PULA	CA	H281	RIESI	CL	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	H622	ROVOLON	PD	H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ
H089	PULFERO	UD	H282	RIETI	RI	H445	ROCCASICURA	IS	H623	ROZZANO	MI	H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ
H090	PULSANO	TA	H284	RIFIANO - RIFFIAN.	BZ	H447	ROCCASPARVERA	CH	H625	RUBIANO	PD	H797	SAN CHIRICELLO	PA
H091	PUMENEGRO	BG	H285	RIFREDDO	AL	H448	ROCCASPINALVETI	CH	H627	RUBIANA	TO	H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE
H092	PIOS DALPAGO	BL	H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	H449	ROCCASTRADA	GR	H628	RUBIERA	RE	H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA
H094	PUSIANO	CO	H287	RIGNANO GARGANICO	FG	H380	ROCCAVALDINA	ME	H629	RUDA	UD	H799	SAN CIPRIANO PO	PV
H095	PUTIFIGARI	SS	H286	RIGNANO SALL'ARNICO	FI	H451	ROCCAVERANO	AT	H630	RUDIANO	BS	H801	SAN CLEMENTE	RN
H096	PUTIGNANO	BA	H289	RIGOLATO	UD	H452	ROCCAVIGNALE	SV	H631	RUEGLIO	TO	H803	SAN COLOMBO AL LAMBRO	MI
H097	QUADRELLI	AV	H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	H453	ROCCAVIONE	CN	H632	RUFFANO	LE	H804	SAN COLOMBO BELMONTE	TO
H098	QUADRI	CH	H292	RIMASCO	VC	H454	ROCCAVIVARA	CB	H633	RUFFIA	CN	H802	SAN COLOMBO CERTENOSI	GE
H100	QUAGLIUZZO	TO	H293	RIANELLA	VC	H456	ROCCELLA IONICA	RC	H634	RUFFRÈ MENDOLA	TN	H805	SAN CONO	CT
H101	QUALIANO	NA	H294	RIMINI	RN	H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	H635	RUFINA	FI	H806	SAN COSMO ALBANESE	CS
H102	QUARANTI	AT	H299	RIO DI PUSTERIA - MUEHLBACH.	BZ	H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	F271	RUINAS	OR	H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ
H103	QUAREGNA	BI	H305	RIO MARINA	LI	H462	ROCCHETTA BELBO	CN	H637	RUINO	PV	H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV
H104	QUARNGENOTO	AL	H297	RIO NEL FELBA	LI	H463	ROCCHETTA DI VARA	SP	H639	RUMO	AN	H809	SAN COSTANZO	PU
H106	QUARNA SOPRA	VB	H298	RIOQUINETTO	RE	H459	ROCCHETTA E CROCE	CE	H641	RUOTI	CS	H810	SAN CROCEFORO	AT
H107	QUARNA SOTTO	VB	H300	RIOFREDDO	RM	H465	ROCCHETTA LIGURE	AL	H642	RUSSI	RA	H811	SAN DAMIANO AL COLLE	AV
H108	QUARONA	VC	H301	RIOLA SARDO	OR	H460	ROCCHETTA NERVINA	IM	H643	RUUGLIANO	BA	H814	SAN DAMIANO D'ASTI	PT
H109	QUARRATA	PT	H302	RIOLO TERME	RA	H466	ROCCHETTA PALAFAEA	AT	H644	RUTINO	SA	H812	SAN DAMIANO MACRA	CN
H110	QUART	AO	H303	RIOLUNATO	MO	H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	H165	RUVIANO	CE	H816	SAN DANIELE DEL FRILUI	UD
H114	QUARTO	NA	H304	RIOMAGGIORE	SP	H468	ROCCHETTA TANARO	AT	H646	RUVO DEL MONTE	PZ	H815	SAN DANIELE PO	CR
H117	QUARTO D'ALTIPO	VE	H307	RIOMERIO IN VULTURE	PZ	H470	RODANO	MI	H645	RUVO DI PUGLIA	BA	H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	H308	RIOPERA SANITICO	IS	H472	RODDI	CN	H647	SABAUDIA	LT	H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	TO
H119	QUARTUCCIU	CA	H320	RIOA TEATINA	CH	H473	RODDINO	CN	H648	SABBIA	VC	H820	SAN DIDERO	AO
H120	QUASSOLO	TO	H311	RIPABOTTONI	CB	H474	RODELLO	CN	H650	SABBIO CHIESE	BS	H823	SAN DONÀ DI PIAVE	VE
H121	QUATTORDIO	AL	H312	RIPACANDIDA	PZ	H475	RODENGO - RODENECK.	BZ	H652	SABBIONETA	MN	H822	SAN DONACI	BR
H122	QUATTRO CASTELLA	RE	H313	RIPALIMOSANI	CB	H477	RODENGO-SAIANO	BS	H654	SACCO	SA	H826	SAN DONATO DI LECCE	LE
H124	QUERZANO	BS	H314	RIPALTO	CR	H478	RODO	CO	H655	SACCOLONGO	PN	H827	SAN DONATO DI NINEA	PT
H126	QUILIANO	SV	H315	RIPALTA CREMASCA	CR	H480	RODI GARGANICO	FG	H657	SACILE	PN	H827	SAN DONATO MILANESE	MI
H127	QUINCINETTO	TO	H316	RIPALTA GUERINA	CR	H479	RODI MILICI	ME	H658	SACROFANO	RM	H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR
H128	QUINDICI	AV	H319	RIPARBELLA	PI	H481	RODIGO	MN	H659	SADALI	CA	H324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
H129	QUINGENTOLE	MN	H321	RIPATRANZONE	AP	H484	ROÈ VOLCIANO	BS	H661	SAGAMA	OR	H830	SAN FEDELE INTELVI	CO
H130	QUINTANO	CR	H322	RIPE	AN	H485	ROFRANO	SA	H662	SAGLIANO MICCA	BI	H831	SAN FELE	PZ
H131	QUINTO DI TRIVISO	TV	H323	RIPE SAN GINESIO	MC	H486	ROGENO	LC	H665	SAGRADO	GO	H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE
H132	QUINTO VERCELLESE	VC	H324	RIPI	FR	H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	H666	SAGRON MIS	TN	H836	SAN FELICE CIRCEO	LT
H134	QUINTO VICENTINO	VI	H325	RIPOSTO	CT	H489	ROGHUDI	RC	H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO	H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS
H140	QUINZANO D'OGLIO	BS	H326	RITTANA	CN	H490	ROGLIANO	CS	H670	SAINT-DENIS	AO	H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB
H143	QUISTELLO	MN	H330	RIVA DEL GARDA	TN	H491	ROGNANO	PV	H671	SAINT-MARCEL	AO	H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO
H145	QUITTINGO	MI	H331	RIVA DI SOLTO	BG	H492	ROGNO	BG	H672	SAINT-NICOLAS	AO	M277	SAN FERDINANDO	RC
H146	RABBI	TV	H328	RIVARA	TV	H493	ROGOLO	SA	H673	SAINT-OYEN	AO	H837	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	CB
H147	RACALE	LE	H337	RIVA PRESSO CHERI	TO	H494	ROIATE	RM	H674	SAINT-PIERRE	AO	H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	SA
H148	RACALMUTO	AG	H329	RIVA VALDOBBIÀ	VC	H495	ROILO DEL SANGRO	CH	H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO	H841	SAN FILI	CS
H150	RACCONIGI	CN	H333	RIVALBA	TO	H497	ROISAN	AO	H676	SAINT-VINCENT	AO	H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME
H151	RACCUJA	ME	H334	RIVALTA BORMIDA	AL	H498	ROLETO	TO	H682	SALA BAGANZA	PR	H843	SAN FIOR	PR
H152	RACINES - RATSCHINGS.	BZ	H335	RIVALTA DI TORINO	TO	H500	ROLO	RE	H681	SALA BIELLESE	BI	H844	SAN FIORANO	LO
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	H501	ROMA	RM	H678	SALA BOLOGNESE	BO	H845	SAN FIORANO DEL COLLIO	GO
H154	RADDUSA	CT	H336	RIVANZANO TERME	PV	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	H679	SALA COMACINA	CO	H846	SAN FLORE	CZ
H156	RADICOFANI	SI	H338	RIVARA	TO	H502	ROMAGNANO SESIA	NO	H683	SALA CONSILINA	SA	H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	CA
H157	RADICONDOLI	SI	H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	H505	ROMAGNESE	PV	H677	SALA MONFERRATO	AL	H850	SAN FRATELLO	ME
H159	RAFFADOLI	AG	H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	H506	ROMALLO	TN	H687	SALANDRA	MT	H856	SAN GAVINO MONREALE	VS
M287	RAGALINA	CT	H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	H507	ROMANA	SS	H688	SALAPARUTA	TP	H857	SAN GEMINI	TR
H161	RAGOLINA	UD	H343	RIVAROLO	UD	H508	ROMANON	AL	H689	SALARNO	RO	H859	SAN GENESIO ATESSINO - JENESIEN.	SA
H162	RAGOLI	TN	H344	RIVAROSSA	TO	H511	ROMANO CANAVESE	TO	H690	SALASCO	VC	H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV
H163	RAGUSA	RG	H34											

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.			
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	1098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	1275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	426	SARCONI	PZ	1597	SERVINO	BC
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	1098	SAN PIETRO DI CADORE	BL	1285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	428	SARDARA	VS	1598	SEMESTENE	SS
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	1102	SAN PIETRO DI CARIDA	RC	1286	SANT'ANGELO IN PONTAZZO	MC	429	SARDIGLIANO	AL	1599	SEMIANA	PV
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	1103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	1287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	430	SAREGO	VI	1600	SEMPRONA	RC
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	1105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	1288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	431	SARENTINO - SARNTAL.	BZ	1601	SEMPRONIANO	GR
H921	SAN GIOVANNI IN MARGINANO	RN	1108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	1289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	432	SAREZZANO	AL	1602	SENAGO	MI
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	1109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	1274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	433	SAREZZO	BS	1603	SENALE-SAN FELICE - UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	1110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	1276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	434	SARMATO	PC			
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	1290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	435	SARMEDE	TV	1604	SENALES - SCHNALS.	BZ
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	1107	SAN PIETRO IN GU	PD	1284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	436	SARNANO	MC	1605	SENEGHE	OR
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	1114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	M209	SANT'ANNA ARRESI	CI	437	SARNICO	BG	1606	SENERCHIA	AV
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	1115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	1292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	438	SARNO	SA	1607	SENGA	BS
G287	SAN GIOVANNI SUERGILU	CH	1113	SAN PIETRO INFINE	CE	1293	SANT'ANTIMO	NA	439	SARNONICO	TN	1608	SENGALLIA	AN
D490	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	1116	SAN PIETRO MOZZO	NO	1294	SANT'ANTUCCO	CI	441	SARONIMO	VA	1609	SENGO	OR
H901	SAN GIOVANNI VALDARNIO	AR	1117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	1296	SANT'ANTONIO DI SUSA	TO	442	SARRE	AO	1610	SENISE	PZ
H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	1090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	1300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	443	SARROCH	CA	1611	SENNA COMASCO	CO
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	1119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	OT	444	SARSINA	FC	1612	SENNA LODIGIANA	LO
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	1120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	1302	SANT'APOLLINARE	FR	445	SARTEANO	SI	1613	SENNARIOLO	OR
A562	SAN GIULIANO TERME	PI	1121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	1305	SANT'ARCANDELO	PZ	447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	1614	SENNORI	SS
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	1123	SAN POLO D'ENZA	RE	F557	SANT'ARCANDELO TRIMONTE	BN	448	SARULE	NU	1615	SENNORBI	SS
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	1125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	1306	SANT'ARPINO	CE	449	SARZANA	SP	1616	SEPPINO	CB
H935	SAN GIUSTINO	PG	1124	SAN POLO DI PIAVE	TV	1307	SANT'ARSENIO	SA	451	SASSANO	SA	1619	SEPPIANA	VB
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	1122	SAN POLO MATESE	CB	1318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	452	SASSARI	SS	1621	SEQUALS	PN
H937	SAN GODENZO	FI	1126	SAN PONSIO	TO	1317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	453	SASSELLO	SV	1622	SERAVEZZA	LU
H941	SAN GREGORIO DIPPONA	VI	1128	SAN PONSIDOMIO	MC	1319	SANTELENA	PD	454	SASSETTA	TI	1624	SERADIANA	CA
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	1130	SAN POTO SANITICO	CE	B466	SANTELENA SANNTA	IS	455	SASSIBO	BN	1625	SERDINGO	MB
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	1129	SAN POTTIO ULTRA	AV	1320	SANT'ELIA A PIANISI	CB	457	SASSO DI CASTALDA	PZ	1626	SEREN DEL GRAPPA	BL
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	1131	SAN PRISCO	CE	1321	SANT'ELIA FLUMERAPIDO	FR	G972	SASSO MARCONI	BO	1627	SERGVANO	CR
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	1132	SAN PROCOPIO	RC	1324	SANT'ELPIDIO A MARE	FM	459	SASSOCORVARO	PU	1628	SERIATE	BG
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	1133	SAN PROSPERO	MO	1332	SANT'EUFEMIA A MIAELLA	PE	460	SASSOFELTRIO	PU	1629	SERINA	BG
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	1135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	1333	SANT'EUFEMIA D'ASPRONTE	RC	461	SASSOFERRATO	AN	1630	SERINO	AV
H949	SAN LEONARDO	RN	1136	SAN QUIRINO	PN	1335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	462	SASSUOLO	MO	1631	SERLE	BS
H951	SAN LEONARDO IN PASSIRIA - ST LEONHARD IN PAS.	UD	1137	SAN RAFFAELE CIMENA	UD	1336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	463	SASSUOLO	CZ	1632	SERMIDE	MN
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA - ST LEONHARD IN PAS.	BZ	1140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	1342	SANTILARIO D'ENZA	RE	G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	1634	SERMONETA	LT
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	1142	SAN ROCCO AL PORTO	LO	1342	SANTILARIO DELLO IONIO	RC	464	SAURIS	UD	1635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV
H955	SAN LORENZELLO	BN	1143	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LA	1344	SANTIPPOLITO	PU	466	SAUZE D'OUX	TO	1636	SERNIO	SO
H959	SAN LORENZO	RC	1147	SAN RUFO	SA	1348	SANT'OLCESE	GE	465	SAUZE DI CESANA	TO	1637	SERIOLE	AT
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	1144	SAN SALVATORE DI FITALIA	MC	1349	SANT'OMERIO	AV	467	SERRE D'AIELLO	TA	1642	SERRA D'AIELLO	CA
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	1145	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	1349	SANT'OMOBONO TERME	BG	468	SAVELLI	KR	1643	SERRA DE' CONTI	AN
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	1148	SAN SALVATORE TELESINO	BN	1350	SANT'ONOFRO	VV	469	SERRAVALLE	NA	1645	SERRA PEDACE	CS
H956	SAN LORENZO DI SEBATO - ST LORENZINO	BZ	1150	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	1354	SANT'ORLESTE	RM	470	SAVIGLIANO	CN	1640	SERRA RICCO	GE
H966	SAN LORENZO IN BANALE	TN	1152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	1168	SANT'ORSOLA TERME	TN	471	SAVIGNANO IIRPINO	AV	1639	SERRA SAN BRUNO	VV
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	1154	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	1375	SANT'URBANO	PD	473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	1653	SERRA SAN QUIRICO	AN
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO	1153	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	1171	SANTA BRIGIDA	BG	472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	1654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	1157	SAN SECONDO PARMENSE	PR	1170	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	474	SAVIGNO	BO	1641	SERRACAPRIOLA	FG
H969	SAN LORENZO NUOVO	BN	1156	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	1169	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	475	SAVIGNONE	GE	1644	SERRADIFALCO	CL
H970	SAN LUCIA	RC	1158	SAN SEVERINO MARCHE	MC	1172	SANTA CATERINA VILLARMOISA	CL	476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	1646	SERRALINGUA D'ALBA	CN
H971	SAN LUCIDO	CS	1162	SAN SEVERO	FG	1176	SANTA CESAREA TERME	LE	477	SAVOCA	ME	1645	SERRALLINGUA DI CREA	VS
H973	SAN LUPO	BN	1163	SAN SIRO	FG	1177	SANTA CRISTINA D'ASPRONTE	RC	478	SAVOGNA	UD	1647	SERRAMANNA	AG
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	1164	SAN SOSSIO BARONIA	AV	1174	SANTA CRISTINA F. BISSONE	PV	479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	1657	SERRAMAZZONI	MO
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	1165	SAN SOSTENE	CZ	1173	SANTA CRISTINA GELA	PA	H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	1648	SERRAMEZZANA	SA
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	1166	SAN SOSTINE	CS	1173	SANTA CRISTINA VALGARDENA - ST CHRISTINA IN G.	BZ	480	SAVONA	SV	1649	SERRAMONACESCA	PE
H978	SAN MARCELLINO	CE	1261	SAN SPERATE	CA	1178	SANTA CROCE CAMERINA	RG	483	SCAFATI	SA	1652	SERRA FONTANA	NA
H979	SAN MARCELLO	AN	1328	SAN TAMMARO	CE	1179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	484	SCAGNELLO	CN	1655	SERRASTRETTA	CZ
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	1329	SAN TEODORO	ME	1181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	486	SCALA	SA	1656	SERRATA	RC
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS	1347	SAN TEODORO	OT	1177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	485	SCALA COELI	CS	1662	SERRAVALLE A PO	MN
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	1376	SAN TEODORO	BL	1183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	487	SCALDASOLE	PV	1661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MN
F943	SAN MARCO DEI CAVOTTI	BN	1376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO	PE	1184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	489	SCALEA	CS	1659	SERRAVALLE LANGHE	CN
F984	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	1377	SAN VALENTINO TORIO	SA	1187	SANTA ELISABETTA	AG	490	SCALENGHE	TO	1660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT
H985	SAN MARCO LA CATOLA	FG	1381	SAN VALENTINO TORIO	SA	1187	SANTA FIORA	GR	492	SCALETTA ZANCLEA	ME	1657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	1382	SAN VENDEMIANO	TV	1203	SANTA GIULIETTA	PV	494	SCANDALE	KR	1666	SERRAVALLE SESIA	SA
H989	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	1384	SAN VERO MILIS	OR	1205	SANTA GIUSTIA	OR	496	SCANDIANO	RE	1667	SERRAVALLE SESIA	SA
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	1390	SAN VINCENZO	LI	1206	SANTA GIUSTINA	BL	B962	SCANDICCI	FI	1668	SERRAVALLE SESIA	SA
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	1388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	1207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	497	SCANDOLARA RAVARA	CR	1669	SERRAVALLE SESIA	SA
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	1389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	1217	SANTA LUCIA	PI	498	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	CR	1670	SERRAVALLE SESIA	SA
H994	SAN MARTINO DAGRI	PZ	1391	SAN VINCENZO	NA	1220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	499	SCANDRIGLIA	RI	1671	SERRAVALLE SESIA	SA
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	1402	SAN VITO	CA	1221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	1501	SCANNO	AQ	C070	SERVIGLIANO	FM
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	1403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	1219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	1503	SCANO DI MONTIFFERRO	OR	1676	SESSA AURUNCA	CE
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS	1404	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	UD	1226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	1504	SCANSANO	GR	1677	SESSA CILENTO	SA
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	1394	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	CH	1224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	M256	SCANZANO JUNICO	MT	1678	SESSAME	AT
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	1396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	1230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	AG	1506	SCANZOSCRIVATE	BG	1679	SESSANO DEL MOLISE	IS
H988	SAN MARTINO IN BADIJA - ST MARTIN IN THURN	BZ	1405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD	1225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	1507	SCANZON	MT	1680	SESSANO DEL MOLISE	IS
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA - ST MARTIN IN PASSEL.	BZ	1407	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	1233	SANTA MARIA A MONTI	PI	1510	SCARLINO	GR	1681	SESTINO	AR
H990	SAN MARTINO IN PENNISI	CB	1400	SAN VITO DI LUZZANO	TP	1234	SANTA MARIA A VICO	CE	1511	SCARMAGNO	TO	1687	SESTO - SEXTEN	BZ
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE	1393	SAN VITO RO CAPO	TP	1234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	1512	SCARNAFIGI	CN	1686	SESTO AL REGHENA	PN
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO	1408	SAN VITO ROMANO	RM	M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	1514	SCARPERIA	FI	1688	SESTO CALENDE	VA
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	1409	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	1519	SCENA - SCENNA.	BZ	1682	SESTO CAMPANO	IS
I014	SAN MARTINO SICCOMARO	PV	1414	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	1238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	1520	SCERNI	CH	1683	SESTO ED UNITI	CR
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	1412	SAN VITTORE OLONA	MI	1237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	1522	SCHEGGIA E PASCELUPPO	PG	1684	SESTO FIORENTINO	FI
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	1415	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	1240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	1523	SCHIEGGINO	PG	1690	SESTO SAN GIOVANNI	MI
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	1416	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	1242	SANTA MARIA DI SALIDA	VE	1526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	1689	SESTO SAN GIOVANNI	MI
I017	SAN MARZANO OLIVETO	SA	1417	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	1243	SANTA MARIA HOE	CH	1527	SCHIAVON	VI	1693	SESTRI LEVANTE	GE
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	H757	SAN ZENONE AL PO	PV	1244	SANTA MARIA IMBARO	LC	1529	SCHIAPANO	CO	1692	SESTRI LEVANTE	GE
I023	SAN MASSIMO	CB	H821	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	1273	SANTA MARIA LA CARITA	MG	1530	SCHIAPANO	BG	1695	SESTRI LEVANTE	GE
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	H829	SAN ZENONE DEL VESCOVO	LE	1274	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	1531	SCHIO	VI	1696	SETTALA	MI
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	H851	SAN ZENO DI MONTAGNA	BI	1248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	1532	SCHIVONEGLIA	MN	1697	SETTEFRATI	FR
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	H852	SAN ZENO DI MONTAGNA	VI	1249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	1533	SCIACCA	AG	1700	SETTIMO	AT
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	H855	SAN ZENO DI MONTAGNA	CN	1251	SANTA MARIA NUOVA	AN	1534	SCIARA	PA	1708	SETTIMO MILANESE	MI
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	H872	SAN ZENO DI MONTAGNA	CN	1253	SANTA MARINA	SA	1535	SCIACCI	RG	1701	SETTIMO ROTTAJO	CA
I029	SAN MAURO FORTE	MT	H877	SAN ZENO DI MONTAGNA	VA	1254	SANTA MARINA SALINA	ME	1536	SCIDO	RG	1699	SETTIMO SAN PIETRO	CA
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	H944	SAN ZENO DI MONTAGNA	CS	1291	SANTA MARINELLA	RM	D290	SCIGLIANO	CS	1703	SETTIMO TORINESE	TO
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	H974	SAN ZENO DI MONTAGNA	VS	1308	SANTA NINFA	TP	1537	SCILLA	TO	1702	SETTIMO TORINESE	TO
I0														

COD. COM.	SIRIGINE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
1756	SIRIGIGNANO	AV	1929	SOULLACE	CZ	L102	TORRE SAN PATRIZIO	AV	1279	TRIVENTO	CB	1435	TRIVENTO	CB
1757	SIRIS	OR	1930	SQUINZANO	LE	L103	TORRE SANTA SUSANNA	TE	L280	TRIVERO	BR	1436	TRIVERO	BR
1633	SIRMIONE	BS	1932	STAFFOLO	AN	L104	TORREANO	NO	L246	TRIVIGLIANO	UD	1437	TRIVIGLIANO	UD
1758	SIROLO	AN	1935	STAGNO LOMBARDO	CR	L105	TERELLE	FR	L248	TRIVIGNANO UDINESE	VI	1438	TRIVIGNANO UDINESE	UD
1759	SIRONE	LC	1936	STAITI	RC	L106	TERENTO - TERENTEN.	BZ	253	TRIVIGNO	CH	1439	TRIVIGNO	PZ
1760	SIROR	TN	1937	STALETTI	CS	E548	TERENZO	PR	L250	TRIVOLZIO	BN	1440	TRIVOLZIO	PV
1761	SIRTORI	LC	1938	STANGHELLA	PD	M282	TERGU	SS	L274	TRODENA - TRUDEN.	PD	L444	TRODENA - TRUDEN.	BZ
1763	SISSA	PR	1939	STARANZANO	GO	L107	TERLAGO	TN	L271	TROFARELLO	ME	L445	TROFARELLO	TO
1765	SIURGUS DONIGALA	CA	M298	STATTE	TA	L108	TERLANO - TERLAN.	BZ	L273	TROIA	FG	L447	TROIA	FG
E265	SIZIANO	PV	1941	STAZZANO	AL	L109	TERLIZZI	BA	M286	TROINA	ME	L448	TROINA	EN
1767	SIZZANO	NO	1942	STAZZEMA	LU	M210	TERME VIGLIATORE	ME	L281	TROMELLO	CN	L449	TROMELLO	PV
1771	SLUDEROR - SCHLUDERNS.	BZ	1943	STAZZONA	CO	L111	TERMINO SULLA STRADA DEL VINO - TRAMIN AN DER.	BZ	L282	TRONTANO	PA	A405	TRONTANO	VB
1772	SMEARANO	TN	1945	STEFANACONI	VI	1946	TERMINI IMERESE	PA	L284	TRONZANO LAGO MAGGIORE	PN	1451	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VC
1774	SMEERILLO	FM	1946	STELLA	SV	L112	TERMINI IMERESE	CB	L287	TRONZANO VERCELLSE	CH	1452	TRONZANO VERCELLSE	VC
1775	SODAVE	VR	G887	STELLA CILENTO	SA	L113	TERNOLI	CB	L287	TROPEA	VR	1453	TROPEA	PV
1777	SOCCHIEVE	UD	1947	STELLANELLO	SV	L115	TERNATE	VA	L297	TROVO	VI	1454	TROVO	PV
1778	SODDI	OR	1948	STELVIO - STILFS.	BZ	L116	TERNENGO	BI	L286	TRUCCAZZANO	RI	L454	TRUCCAZZANO	MI
1779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	1949	STENICO	TN	L117	TERNI	TR	I550	TUBRE -	RN	L455	TUBRE -	MI
1780	SOGLIANO CAVOUR	LE	1950	STERNATA	LE	L118	TERNO DISOLA	BG	L290	TAUFERS IM MUENSTERTAL.	FR	L457	TAUFERS IM MUENSTERTAL.	BZ
1781	SOGLIO	AT	1951	STEAZZANO	BG	L120	TERRACINA	LT	L294	TUENNO	TA	1457	TUENNO	TN
1782	SOIANO DEL LAGO	BS	1952	STIA	AR	L121	TERRAGNOLO	TN	L296	TUFARA	CR	L458	TUFARA	CB
1783	SOLAGNA	VI	1953	STIENTA	RO	L122	TERRALBA	OR	L293	TUFFILO	RI	L459	TUFFILO	CH
1785	SOLARINO	SR	1954	STIGLIANO	MT	L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	L291	TUFINO	CH	L460	TUFINO	NA
1786	SOLARO	MI	1955	STIGLIANO	RC	L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	L295	TURANO	TE	L461	TURANO	AV
1787	SOLAROLO	RA	1956	STILO	RC	L126	TERRANOVA DI POLLINO	PT	L292	TURATE	PG	L462	TURATE	LE
1790	SOLAROLO RAINERIO	CR	1959	STIGLIANO	RI	1969	TERRANOVA SAPP. MINULIO	RC	L298	TURATE	GE	L463	TURATE	LE
1791	SOLARUSSA	OR	M290	STINTINO	SS	L123	TERRANOVA BRACCIALINI	AR	L299	TURATE	PR	L464	TURATE	SS
1792	SOLBIATE	CO	1960	STIO	SA	L131	TERRASINI	PA	L301	TURATO	AV	L466	TURATO	PG
1793	SOLBIATE ARNO	VA	1962	STORNARA	FG	L132	TERRASSA PADOVANA	PD	L303	TURAZZANO	SI	G507	TURAZZANO	RI
1794	SOLBIATE OLONA	VA	1963	STORNARELLA	FG	L134	TERRAVECCHIA	CS	L302	TURAZZANO	RM	L469	TURAZZANO	LO
1796	SOLDANO	IM	1964	STORO	TN	L136	TERRAZZO	OR	A355	TURATE	OG	L470	TURATE	CO
1797	SOLEMINIS	CA	1965	STRA	VE	L137	TERRAS	TN	L304	TURATE	AL	L471	TURATE	MI
1798	SOLERMO	AL	1968	STRADELLA	PV	L138	TERRACCIOLA	CS	L305	TURATE	CS	L472	TURATE	BA
1799	SOLESINO	PD	1969	STRAMBINELLO	TO	L139	TERRUGGIA	AL	L306	TURATE	SA	L473	TURATE	VS
1800	SOLETO	LE	1970	STRAMBINO	TO	L140	TERTENIA	OG	L307	TURATE	TE	L474	TURATE	GO
1801	SOLFERRINO	MN	1973	STRANGOLAGALLI	FR	L142	TERZIGNO	NA	L308	TURATE	ME	L475	TURATE	PE
1802	SOLIERA	MO	1974	STREGNA	UD	L143	TERZO	AD	L309	TURATE	UD	L477	TURATE	MT
1803	SOLIGNANO	PR	1975	STRADA DI AQUILEIA	UD	L144	TERZO	UD	L312	TURATE	UD	L478	TURATE	MA
1805	SOLOFRA	AV	1976	STRESA	VB	L145	TERZOLAS	TN	L144	TUSCANIA	TE	L310	TUSCANIA	VT
1808	SOLOGHELLO	AL	1977	STREVI	AL	L146	TERZORIO	IM	L311	UBIALE CLANEZZO	SO	1789	UBIALE CLANEZZO	BG
1809	SOLOPACA	BN	1978	STRIANO	NA	L147	TESERO	TN	L315	UBOLDO	SV	L480	UBOLDO	VA
1812	SOLTO COLLINA	BG	1979	STRIGNO	TN	L149	TESIMO - TISENS.	BZ	L317	UCRIA	PA	L482	UCRIA	ME
1813	SOLZA	BG	1980	STRONA	BI	L150	TESSENNANO	VT	L319	UDINE	VA	L483	UDINE	UD
1815	SOMAGLIA	LO	1981	STRONCONE	TR	L152	TESTICO	SV	L321	UGENTO	OR	L484	UGENTO	LE
1817	SOMANO	CN	1982	STRONGOLI	KR	L153	TETI	NU	L322	UGENTO	TN	L485	UGENTO	LE
1819	SOMMA LOMBARDO	VA	1984	STROPPIANA	VC	L154	TEULADA	CA	L323	UGENTO	SA	L487	UGENTO	CO
1820	SOMMA VESUVIANA	NA	1985	STROPPO	CN	L155	TEVEROLA	CE	L324	UGENTO	PN	L488	UGENTO	OR
1821	SOMMACAMPAGNA	VR	1986	STROZZA	BG	L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	L325	UGENTO	PN	L489	UGENTO	BZ
1822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	1990	STRONTO	AV	L157	THIENE	VI	L326	UGENTO	VI	L490	UGENTO	PG
1823	SOMMARIVA PERNO	CN	B014	SUARDO	PV	L158	THIESI	SS	L327	UGENTO	TO	L491	UGENTO	PG
1824	SOMMATINO	CL	1991	SUBBIANO	AR	L160	TIANA	NU	L328	UGENTO	BT	L492	UGENTO	KR
1825	SOMMO	PV	1992	SUBICCO	RM	L164	TICENGO	CR	L329	UGENTO	TN	L494	UGENTO	BS
1826	SOMMA	VR	1993	SUCCICO	CE	L165	TICINETO	AL	L330	URAS	SO	L496	URAS	BS
1827	SONCINO	CR	1994	SUEGLIO	LC	L166	TIGGIANO	LE	L331	URBANA	TP	L497	URBANA	PD
1828	SONDALO	SO	1995	SUELLI	CA	L167	TIGLIETO	GE	L332	URBANIA	PA	L498	URBANIA	PU
1829	SONDRIO	SO	1996	SUELLO	LC	L168	TIGLIOLE	AT	L333	URBE	VB	L499	URBE	SV
1830	SONGAVAZZO	BG	1997	SUISIO	BG	L169	TIGNALE	BS	L334	URBINO	AO	L500	URBINO	PU
1831	SONICO	BS	1998	SULBIATE	MB	L172	TINNURA	OR	L335	URBISAGLIA	UD	L501	URBISAGLIA	MC
1832	SONNINO	LT	1804	SULMONA	AQ	L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	L336	URBINO	VB	L502	URBINO	BG
1835	SOPRA	BI	L002	SULZANO	BS	L174	TIONE DI TRENTO	TN	L337	URBINO	CI	L503	URBINO	SS
1838	SORAGA	FR	L003	SUMIRAGO	VA	L175	TIRANO	SO	L338	URBINO	TO	L504	URBINO	CB
1839	SORAGA	TN	L004	SUMMONTE	VI	L176	TIRAS - TIERS.	BZ	L339	URBINO	VI	L505	URBINO	CB
1840	SORAGNA	PR	L006	SUNI	OR	L177	TIRIOLO	CZ	L339	URBINO	BS	L507	URBINO	GE
1841	SORANO	GR	L007	SUNO	NO	L178	TIROLO - TIROL.	BZ	L342	URBINO	VA	L508	URBINO	OR
1844	SORBO SAN BASILE	CZ	L008	SUPERSANO	LE	L180	TISSI	SS	L345	URBINO	TO	L509	URBINO	SS
1843	SORBO SERPICO	AV	L009	SUPINO	FR	L181	TITO	PZ	L346	URBINO	PR	L511	URBINO	MB
1845	SORBOLO	PR	L010	SURANO	LE	L182	TIVOLI	RM	L340	URBINO	TO	L512	URBINO	CA
1847	SORDEVOLO	BI	L011	SURBO	LE	L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	L347	URBINO	PN	L513	URBINO	VS
1848	SORDIO	LO	L013	SUSA	TO	L184	TOANO	RE	L348	URBINO	PC	L514	URBINO	OG
1849	SORESINA	CR	L014	SUSEGANA	TV	L185	TOCCO CAUDIO	BN	L349	URBINO	PD	L515	URBINO	TO
1850	SORGA	VR	L015	SUSTINENTE	MN	L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	L353	URBINO	CS	L516	URBINO	MC
1851	SORGONO	NU	L016	SUTERA	CL	L187	TOCENO	VB	L354	URBINO	PR	L517	URBINO	TO
1852	SORI	GE	L017	SUTRINO	LT	L188	TODI	PG	M280	URBINO	NA	L519	URBINO	PA
1853	SORIANELLO	VI	L018	SUTRINO	UD	L189	TODI	TA	L355	URBINO	CT	L520	URBINO	PA
1854	SORIANO CALABRO	VV	L019	SUVERETO	LI	L190	TOIRANO	SV	L356	URBINO	NO	L522	URBINO	PT
1855	SORIANO NEL CIMINO	VT	L020	SUZARRA	MN	L191	TOLENTINO	MC	L357	URBINO	PZ	L524	URBINO	CS
1856	SORICO	CO	L022	TACENO	LC	L192	TOLFA	RM	L359	URBINO	RO	L525	URBINO	RI
1857	SORISO	NO	L023	TADASUNI	OR	L193	TOLLEGNO	BI	L361	URBINO	FC	L526	URBINO	CH
1858	SORISOLE	BG	L024	TAGGIA	IM	L194	TOLLO	CH	L363	URBINO	CH	L527	URBINO	BZ
1860	SORMANO	CO	L025	TAGLIACOZZO	AQ	L195	TOLMEZZO	UD	L364	URBINO	VR	L528	URBINO	SV
1861	SORRADILE	OR	L026	TAGLIO DI PO	RO	L197	TOLVE	PZ	L366	URBINO	MC	L533	URBINO	LU
1862	SORRENTO	NA	L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	L199	TOMBOLO	PD	L367	URBINO	PN	L539	URBINO	FI
1863	SORSO	SS	L030	TAIBON AGORDINO	BL	L200	TON	TN	L368	URBINO	LC	L532	URBINO	PZ
1864	SORTINO	SR	L032	TAINO	VA	L201	TONADICO	TN	L369	URBINO	CT	L531	URBINO	AT
1865	SOSPINO	CR	L033	TAIO	TN	L202	TONARA	NU	L371	URBINO	OT	L537	URBINO	PG
1866	SOSPINOLO	BL	G736	TARAPANA	UD	L203	TONCO	AT	L372	URBINO	BT	L538	URBINO	CR
1867	SOSSANO	BI	L034	TALAMELLO	RN	L204	TONENGO	AT	L375	URBINO	CS	L538	URBINO	PT
1868	SOSTEGNO	BI	L035	TALAMONA	SO	D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI	L377	URBINO	SA	L539	URBINO	CR
1869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	L036	TALANA	OG	L205	TORA E PICILLI	CE	L378	URBINO	TN	L540	URBINO	CE
1871	SOVER	TN	L037	TALEGGIO	BG	L206	TORANO CASTELLO	CS	L379	URBINO	CE	M265	URBINO	PN
1872	SOVERATO	CZ	L038	TALLA	AR	L207	TORANO NUOVO	TE	L380	URBINO	BS	L555	URBINO	BZ
1873	SOVERE	BG	L039	TALMASSONS	UD	L210	TORBOLLE CASAGLIA	BS	L381	URBINO	UD	L562	URBINO	PV
1874	SOVERIA MANNELLI	CZ	L040	TAMBRE	BL	L211	TORCEGNO	TN	L382	URBINO	UD	L564	URBINO	BZ
1875	SOVERIA SIMERI	CZ	L042	TARMINA	ME	L212	TORCHIARA	SA	L383	URBINO	LE	L638	URBINO	SO
1876	SOVERZENE	BI	L046	TARANO	RI	L213	TORCHIAROLO	BR	L384	URBINO	SI	H259	URBINO	CO
1877	SOVICILLE	SI	L047	TARANTIA PELIGNA	CH	L214	TORRELLA DEI LOMBARDI	AV	L385	URBINO	TN	L544	URBINO	BG
1878	SOVICO	MB	L048	TARANTASCA	CN	L215	TORRELLA DEL SANMIO	CB	L386	URBINO	MS	L545	URBINO	BG
1879	SOVIZZO	VI	L049	TARANTO	TA	L216	TORRELENGONE	PG	L387	URBINO	FG	L546	URBINO	CB
1673	SOVRAMONTE	BL	L050	TARCENTO	UD	L217	TORIGNON	AO	L389	URBINO	CR	L547	URBINO	CO
1880	SOZZAGO	NO	D024	TARQUINIA	VT	L219	TORINO	TO	L390	URBINO	FE	L550	URBINO	TN
1881	SPADAFORA	ME	L055	TARZIA	CS	L218	TORINO DI SANGRO	CH	L392	URBINO	SO	L551	URBINO	VI
1884	SPADOLA	VV	L056	TARTANO	SO	L220	TORITTO	BA	L393	URBINO	OR	L552	URBINO	BZ
1885	SPARANISE	CE	L057	TARVISIO	UD	L221	TORLINO VIMERCATI	CR	L396	URBINO	VR	L554	URBINO</	

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
L593	VALLE LOMELLINA	PV	L720	VELLEZZO BELLINI	PV	L838	VICCHIO	FI	L942	VILLAFALLETTO	CN	M082	VITERBO	VT
L606	VALLA MOSSO	BI	L723	VELO DASTICO	VI	L840	VICENZA	VI	L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	M083	VITICUSO	FR
L617	VALLE SAUMBENE	PV	L722	VELO VERONESE	VR	L548	VICO CANAVESE	TO	L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	M085	VITO D'ASIO	PN
L620	VALLE SAN NICOLAIO	BI	L724	VELTURNO - FELDTURNUS.	BZ	L842	VICO DEL GARGANIO	FG	L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	M086	VITORCHIANO	VT
L596	VALLEBONA	IM	L725	VENAFRO	IS	L845	VICO EQUENESE	NA	L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	M088	VITTORIA	RG
L598	VALLECORSA	FR	L727	VENARIA REALE	TO	L843	VICO NEL LAZIO	FR	L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	M089	VITTORIO VENETO	TV
L599	VALLECROSA	IM	L728	VENAROTTA	AP	L841	VICOFORTE	CN	L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	M090	VITTORIO	AO
L603	VALLEDOLMO	PA	L729	VENASCA	CN	L846	VICOLI	PE	L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	M091	VITTUONE	MI
L604	VALLELDORIA	SS	L726	VENAUAS	TO	L847	VICOLUNGO	NO	L951	VILLAFRATI	PA	M093	VITULANO	BN
I322	VALLEFIORTA	CZ	L730	VENDONE	SV	L850	VICOPISANO	PI	L952	VILLAGA	VI	M092	VITULAZIO	CE
L607	VALLELONGA	VV	L731	VENDROGNO	LC	L851	VICOVARO	RM	L953	VILLAGRANDE STRISAILI	OG	M094	VIU	TO
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	L733	VENECONO INFERIORE	VA	M259	VIDDALBA	SS	L958	VILLALAGO	AQ	M096	VIVARO	PN
L605	VALLEMAIO	FR	L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	L954	VIGOLFO	PV	L959	VILLALBA	CL	M095	VIVARO ROMANO	RM
L611	VALLEPIETRA	RM	L735	VENETICO	ME	L856	VIDOR	TV	L961	VILLALFONSINA	CH	M098	VIVERONE	BI
L612	VALLERANO	VT	L736	VENEZIA	VE	L857	VIDRACCO	TO	L963	VILLALVERNIA	AL	M100	VIZZINI	CT
L613	VALLERMOSA	CA	L737	VENIANO	CO	L858	VIESTE	FG	L964	VILLAMAGNA	CH	M101	VIZZOLA TICINO	VA
L614	VALLEROTONDA	FR	L738	VENOSA	PZ	L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	L965	VILLAMAINA	AV	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI
L616	VALLEACCARDA	AV	L739	VENTICANO	AV	L860	VIETRI SUL MARE	SA	L966	VILLAMAR	VS	M103	VO	PD
L623	VALLEVE	BG	L741	VENTIMIGLIA	IM	L864	VIGANELLA	VB	L967	VILLAMARZANA	RO	M104	VOBARNO	BS
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	L968	VILLAMASSARGIA	CI	M105	VOBBIA	GE
L625	VALLINFREDA	RM	L742	VENTOTENE	LT	L866	VIGANO	LC	L970	VILLAMIROGLIO	AL	M106	VOCCA	VC
L626	VALLIO TERME	BS	L743	VENZONE	UD	L868	VIGARANO MAINARDA	FE	L971	VILLANDRO - VILLANDERS.	BZ	M108	VODO CADORE	BL
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	L745	VERANO - VOERAN.	BZ	L869	VIGASIO	VR	L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	M109	VOGHERA	PV
L627	VALLO DI NERA	PG	L744	VERANO BRIANZA	MB	L872	VIGEVANO	PV	L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	M110	VOGHERA	FE
L629	VALLO TORINESE	TO	L746	VERBANIA	VB	L873	VIGCIANELLO	PZ	L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	M111	VOGONNA	VB
L631	VALLORIATE	CN	L747	VERBICARO	CS	L874	VIGGIANO	PZ	L983	VILLANOVA D'ARDENGIH	PV	M113	VOLANO	TN
L633	VALLMACCA	AL	L748	VERCANO	CO	L876	VIGIU	VA	L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	M115	VOLLA	NA
L634	VALMADRERA	LC	L749	VERCEIA	SO	L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	M116	VOLONGO	CR
L636	VALLMALA	CN	L750	VERCELLI	VC	L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	M118	VOLPAGO DEL MONTELLIO	TV
L639	VALMONTONE	RM	L751	VERCURAGO	LC	L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	M119	VOLPARA	PV
L640	VALMOREA	CO	L752	VERDELLINO	BG	L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	M120	VOLPEDO	AL
L641	VALMOZZOLA	PR	L753	VERDELLO	BG	L882	VIGNANELLO	VT	L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	M121	VOLPEGLINO	AL
L642	VALNEGRA	BG	L755	VERDERIO INFERIORE	LC	L883	VIGNATE	MI	L974	VILLANOVA MONDOVI	CN	M122	VOLPIANO	TO
L643	VALPELLINE	AO	L756	VERDERIO SUPERIORE	LC	L885	VIGNOLA	MO	L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	M125	VOLTA MANTOVANA	MN
L644	VALPERGA	TO	L758	VERDUINO	CN	L886	VIGNOLA FALESINA	TN	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	M123	VOLTAGGIO	AL
B510	VALPRATO SOANA	TO	L762	VERGATO	BO	L887	VIGNOLE BORBERA	AL	L990	VILLANOVA SOLARO	CN	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL
L647	VALSAVARENCHÉ	AO	L763	VERGEMOLI	BO	L888	VIGNOLO	CN	L980	VILLANOVA SULLARA	PC	M126	VOLTERRA	PI
L649	VALSECCA	BG	L764	VERGHERETO	FC	L889	VIGNONE	VB	L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	M127	VOLTODIO	CR
D513	VALSINNI	MT	L765	VERGATE	VA	L890	VIGO DI CADORE	BL	L986	VILLANOVA ORRU	VS	M131	VOLTURARA APPULA	FG
C936	VALSOLDA	CO	L768	VERMEZZO	MI	L893	VIGO DI FASSA	TN	L987	VILLANOVAFRANCA	VS	M130	VOLTURARA IRPINA	AV
L650	VALSTAGNA	VI	L769	VERMIGLIO	TN	L903	VIGO RENDENA	TN	L992	VILLANOVATULO	CA	M132	VOLTURINO	FG
L651	VALSTRONA	VB	L771	VERNANTE	CN	L892	VIGODARZERE	PD	L994	VILLANTERIO	PV	M133	VOLVERA	TO
L653	VALTOPINA	PG	L772	VERNASCA	PC	L894	VIGOLE	BG	L995	VILLANOVA SUL CLISI	BS	M136	VOTTIGNASCO	CN
L655	VALTORTA	BG	L773	VERNATE	MI	L896	VIGOLO VATTARO	TN	M278	VILLAPERUCCIO	CI	M138	ZACCANOPIOLI	AV
L654	VALTOURNENCHE	AO	L774	VERNAZZA	SP	L897	VIGOLZONE	PC	B903	VILLAPIANA	CS	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT
L656	VALVA	SA	L775	VERNO	PO	L898	VIGONE	TO	L998	VILLAPUTZU	CA	M140	ZAGARISE	CZ
L657	VALVASONE	PN	L776	VERNOLE	LE	L899	VIGONOVO	VE	L999	VILLAR DORA	TO	M141	ZAGAROLO	RM
L658	VALVERDE	CT	L777	VEROLANUOVA	BS	L900	VIGONZA	PD	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	M142	ZAMBANA	TN
L659	VALVERDE	PV	L778	VEROLAVECCHIA	BS	L904	VIGUZZOLO	AL	M013	VILLAR PELLICE	TO	M143	ZAMBONE	AM
L468	VALVESTINO	BS	L779	VEROLINGO	TO	L910	VILLAAGNEDO	TN	M014	VILLAR PEROSA	TO	M144	ZANDOBBOIO	BG
L660	VANDOIRES - WINTL	BZ	L780	VEROLI	FR	L912	VILLA BARTOLOMEA	FR	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	M145	ZANÉ	MI
L664	VANZAGHELLO	MI	L781	VERONA	VR	L913	VILLA BASILICA	LU	M002	VILLARBASSE	TO	M147	ZANICA	BG
L665	VANZAGO	MI	D193	VERONELLA	VR	L917	VILLA BISCOSSI	PV	M003	VILLARBOIT	VC	M167	ZAPPONETA	FG
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	L783	VERRAYES	AO	L919	VILLA CARCINA	BS	M004	VILLAREGGIA	TO	M150	ZAVATTARELLO	PV
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	C282	VERRES	AO	L920	VILLA CASTELLI	BR	G309	VILLARICCA	NA	M152	ZECCONE	PV
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	L784	VERRETTO	PV	L922	VILLA CELIERA	PE	M009	VILLAROMAGNANO	AL	M153	ZEDDIANI	OR
L669	VARALLO	VC	L785	VERRONE	BI	L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	M011	VILLAROSA	EN	M156	ZELBIO	CO
L670	VARALLO POMBIA	NO	L788	VERRUA PO	PV	L928	VILLA CORTESE	MI	M016	VILLASALTO	CA	M158	ZELO BUON PERSICO	LO
L671	VARANO BORGHI	VA	L787	VERRUA SAVOIA	TO	L929	VILLA D'ADDA	BG	M017	VILLASANTA	MB	M160	ZELO SURREGIONE	MI
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	A215	VILLA DALME	BG	B738	VILLASIMUS	CA	M161	ZEMME	PV
L673	VARAPODIO	RC	L795	VERTOVA	BG	L938	VILLA D'OGNA	BG	M025	VILLASOR	CA	M162	ZENEVREDO	PV
L675	VARAZZE	SV	L797	VERUCCHIO	RN	L933	VILLA DEL BOSCO	BI	M026	VILLASPECIOSA	CA	M163	ZENSON DI PIAVE	TV
L676	VARCO SABINO	RI	L798	VERUNO	NO	L934	VILLA DEL CONTE	PD	M027	VILLASTELLONE	TO	M165	ZERBA	PC
L677	VAREDO	MB	L799	VERVIO	SO	D801	VILLA DI BRIANO	CE	M028	VILLATA	VC	M166	ZERBO	PV
L678	VARENA	TN	L800	VERVO	TN	L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	M030	VILLAURBANA	OR	M167	ZERBOLO	PV
L680	VARENNA	LC	L801	VERZEGNIS	UD	L936	VILLA DI SERIO	BG	M031	VILLAVALLELONGA	AQ	M168	ZERFALIU	OR
L682	VARESE	VA	L802	VERZINO	KR	L908	VILLA DI TIRANO	SO	M032	VILLAVERLA	VI	M169	ZERI	MS
L681	VARESE LIGURE	SP	L804	VERZUOLO	CN	L937	VILLA ESTENSE	PD	L981	VILLENEUVE	AO	M170	ZERMEGHEDO	VI
L685	VARISELLA	TO	L805	VESCOVANA	PD	L943	VILLA FARALDI	IM	M043	VILLESSE	GO	M171	ZERO BRANCO	TV
L686	VARMIO	UD	L806	VESCOVATO	CR	L956	VILLA GUARDIA	CO	M041	VILLETTE BARREA	AQ	M172	ZEVIO	VR
L687	VARNA - VAHRN.	BZ	L807	VESIME	AT	L957	VILLA LAGARINA	TN	M042	VILLETTE	VB	M173	ZIANO DI FIEMME	TN
L689	VARSJ	PR	L808	VESPOLATE	NO	A081	VILLA LATINA	FR	M044	VILLIMPENTA	MN	L348	ZIANO PIACENTINO	PC
L690	VARZI	PV	L809	VESSALICO	IM	L844	VILLA LITERNO	CE	M045	VILLONGO	BG	M174	ZIBELLO	PR
L691	VARZO	VB	L810	VESTENANOVA	VR	L969	VILLA MINOZZO	RE	M048	VILLORBA	TV	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI
L692	VAS	BL	L811	VESTIGNÈ	TO	F804	VILLA POMA	MN	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	M177	ZIGNAGO	SP
A701	VASANELLO	VT	L812	VESTONE	BS	M006	VILLA RENDENA	TN	M052	VIMERCATE	MB	M178	ZIMELLA	VR
L693	VASIA	IM	L813	VESTRENO	LC	M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	M053	VIMODRONE	MI	M179	ZIMONE	BI
E372	VASTO	CH	L814	VETRALLA	VT	H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	M055	VINADIO	CN	M180	ZINASCO	PV
L696	VASTOGIRARDI	IS	L815	VETTO	RE	I118	VILLA SAN PIETRO	CA	M057	VINCHIATURO	CB	M182	ZOAGLI	GE
L697	VATTARO	TN	L817	VEZZA D'ALBA	CN	M019	VILLA SAN SECONDO	AT	M058	VINCHIO	AT	M183	ZOCCA	MO
L698	VAUDA CANAVESE	TO	L816	VEZZA D'OGLIO	BS	M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	M059	VINCI	FI	M184	ZOIGNO	BG
L699	VAZZANO	VV	L821	VEZZANO	TN	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	M060	VINOVO	TO	M185	ZOLA PREDOSA	BO
L700	VAZZOLA	TV	L819	VEZZANO LIGURE	SP	L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	M062	VINZAGLIO	NO	I345	ZOLDO ALTO	BL
L702	VECCHIANO	PI	L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	M021	VILLA SANTA LUCIA	RE	M063	VIOLA	CN	M187	ZOLLINO	LE
L704	VEDANO AL LAMBRO	MB	L823	VEZZI PORTIO	SV		DEGLI ABRUZZI	AQ	M065	VIONE	BS	M188	ZONE	BS
L703	VEDANO OLONA	VA	L826	VIADANA	MN	M022	VILLA SANTA MARIA	CH	M067	VIPITENO - STERZING.	BZ	M189	ZOPPE DI CADORE	BL
L705	VEDDASCO	VA	L827	VIADANICA	BG	L909	VILLA SANTINA	UD	I123	VIRGILIO	MN	M190	ZOPPOLA	PN
L706	VEDELAGO	TV	L828	VIAGRANDE	CT	I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	M194	ZOVENCEDO	TV
L707	VEDESETTA	BG	L829	VIALE D'ASTI	AT	A609	VILLA VERDE	OR	M070	VISANO	BS	M196	ZUBIENA	BI
L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	L830	VIALFRÈ	TO	M034	VILLA VICENTINA	UD	M071	VISCHE	TO	M197	ZUCCARELLO	SV
L710	VEGGIANO	PD	L831	VIANO	RE	L915	VILLABASSA - NIEDERDORF.	BZ	M072	VISCIANO	NA	M198	ZUCLO	TN
L711	VEGLIE	LE	L833	VIAREGGIO	LU	L916	VILLABATE	PA	M073	VISCO	UD	M199	ZUGLIANO	VI
L712	VEGLIO	BI	L834	VIARIGI	AT	L923	VILLACHIARA	BS	M077	VISONE	AL	M200	ZUGLIO	UD
L713	VEJANO	VT	F537	VIBO VALENTIA	VV	L924	VILLACIRO	VS	M078	VISSO	MC	M201	ZUMAGLIA	BI
L715	VELESCO	CO	L835	VIBONATI	SA	L931	VILLADEATI	AL	M079	VISTARINO	PI	M202	ZUMIPANO	CS
L716	VELLEZZO LOMELLINA	PV	L836	VICALVI	FR	L939	VILLADOSE	RO	M080	VISTRORIO	TO	M203	ZUNGOLI	AV
L719	VELLETRI	RM	L837	VICARI	PA	L906	VILLADOSSOLA	VB	M081	VITA	TP	M204	ZUNGRI	VV

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro il 28 febbraio 2011	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
Entro il 2 maggio 2011	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 31 maggio 2011	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A partire dal mese di luglio 2011 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2011)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2011	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
A novembre 2011	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
Entro il 30 giugno 2011		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO
Entro il 28 febbraio 2011	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 31 maggio 2011	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno 2011	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
A partire dal mese di luglio 2011 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2011)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 2011	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 30 giugno 2011		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Entro il 25 ottobre 2011	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2011	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	
Entro il 10 novembre 2011	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.